

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	25
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	49
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	95
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99
 <i>ALLEGATI</i>	 »	 103

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato i resoconti stenografici della seduta dell'VIII Commissione per l'audizione del Ministro dei lavori pubblici e della seduta della IX Commissione per l'audizione del Ministro dei trasporti.

CONVOCAZIONI:

<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile</i>	<i>Pag.</i>	III
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi</i>	<i>»</i>	IV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	<i>»</i>	V
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	<i>»</i>	VII
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	<i>»</i>	IX

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.

Sostituzione del deputato Andrea Bonetti nel Collegio VI (Brescia).

In seguito alle dimissioni dell'onorevole Andrea Bonetti, accolte dalla Camera nella seduta del 1° marzo 1990, è rimasto vacante un seggio nella lista n. 13 (Democrazia Cristiana) per il Collegio VI (Brescia).

Ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, la Giunta accerta che il candidato Andreino CARRARA segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

Seguito della discussione sulla relazione conclusiva del Collegio XXII (Napoli-Caserta).

La Giunta, dopo ampia e approfondita discussione, approva a maggioranza la relazione del relatore Nicola Quarta, e dà mandato al Presidente della Giunta di trasmettere la relazione alla Presidenza della Camera.

La seduta termina alle 12,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 1990, ore 10,40. — Presidenza del Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI. — Interviene il Ministro per gli affari sociali Rosa Jervolino Russo.

Disegno e proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Approvato dal Senato) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame degli abbinati progetti di legge.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che nella giornata di ieri è stata presentata dal prescritto *quorum* di deputati richiesta di applicazione dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento, in merito ai provvedimenti in esame.

Sottolinea, quindi, che la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei progetti di legge presenta degli aspetti regolamentari di cui è stato investito il Presidente della Camera. Si pone comunque fin d'ora per le Commissioni il problema di stabilire se chiedere o meno la proroga dei termini. Si riserva quindi di convocare concordemente con il Presidente della II Commissione Virginio Rognoni, l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni per martedì 20 marzo, alle ore 10, e le Commissioni alle ore 11 per decidere sul punto.

Il deputato Alfredo PAZZAGLIA sottolinea che, dal punto di vista politico, si assiste al tentativo di impedire la tempestiva approvazione del provvedimento: il gruppo del movimento sociale non ha fatto niente per ritardare l'*iter* procedurale e ritiene che possa essere approvato il testo così come trasmesso dal Senato. Dal punto di vista regolamentare, non vi è dubbio che il comma 4 dell'articolo 81 è una norma con effetti immediati, in quanto l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea consegue automaticamente dalla richiesta effettuata dal *quorum* necessario. Non ritiene che le Commissioni debbano essere appositamente convocate per decidere in merito, né che si debba attendere la risposta del Presidente della Camera. È contrario ad un differimento a martedì 20 marzo, in quanto il provvedimento deve intendersi già rimesso all'Assemblea e su di esso non si deve discutere oltre. È possibile, semmai, chiedere una proroga, ma è contrario a rinvii di carattere dilatorio, in quanto il paese ha bisogno di una rapida approvazione del disegno di legge, in relazione alla gravità del problema della tossicodipendenza.

Il deputato Massimo TEODORI sottolinea che il significato politico dell'abuso del regolamento, compiuto dalla maggioranza, è chiaro: dopo che era stato imposto, con votazione di stretta misura, un calendario per concludere l'esame nelle Commissioni entro il 24 marzo, ritenendo che tre settimane fossero sufficienti per tale esame, adesso la maggioranza effettua questo *blitz*, smentendo quanto da essa già deciso con l'obiettivo evidente di far credere che esistano due schieramenti: quello di coloro che intendono approvare quanto prima il provvedimento e quello di chi intende ritardare l'*iter*. In realtà, si persegue un effetto-immagine, dietro cui si nascondono motivazioni ben più misere, come ha evidenziato il deputato Nicotra nella seduta di ieri, che ha non solo richiamato impegni congressuali del suo partito, ma ha anche rilevato l'inutilità di discutere in questa sede il progetto di legge in esame. È per questi motivi che si ricorre allo strumento regolamentare.

Esiste un ostruzionismo della maggioranza nel confrontarsi in Commissione, per nascondere i problemi della maggioranza stessa, che fisicamente non è presente e rischia spesso, come nella seduta di ieri, di essere numericamente inferiore. Chi oggi invita a procedere in fretta sa benissimo che il ricorso allo strumento procedurale serve per dare un'immagine efficientista, ma che in realtà fa venir meno il necessario momento istruttorio nelle Commissioni, privando anche l'Assemblea degli opportuni approfondimenti.

Per quanto riguarda la questione regolamentare, la mancanza di una risposta del Presidente conferma che non esiste un automatismo dell'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del progetto di legge, in quanto esso è subordinato alla predisposizione del calendario dell'Assemblea. Insomma, chi ha effettuato la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 81 contribuisce a mettere in mora il Parlamento. Si assiste ancora una volta ad un intervento extraparlamentare ed extraistituzionale, in base a decisioni prese nelle sedi di partito, ignorando il dolore di chi soffre e violando le procedure regolamen-

tari; sono dei veri colpi di forza ed ognuno, per parte sua, se ne assumerà la responsabilità.

Conclusivamente, propone che si prosegua nell'esame dei provvedimenti secondo il calendario già stabilito, in quanto nulla osta alla prosecuzione dell'esame stesso oggi e nei prossimi giorni. Se qualcuno vuole la sospensione dei lavori delle Commissioni, deve dirlo chiaramente.

Il deputato Nicola CAPRIA, ricordato che l'Assemblea aveva a suo tempo dichiarato l'urgenza dei provvedimenti in esame, osserva che le forzature sono in realtà dell'opposizione, in quanto traspare la sua volontà di impedire l'approvazione tempestiva del disegno di legge governativo; non c'è una volontà proterva della maggioranza, bensì si tratta di rispettare la deliberazione dell'Assemblea che ha dichiarato l'urgenza dei provvedimenti, nel pieno rispetto delle regole democratiche e delle disposizioni regolamentari, che servono a garantire sia l'opposizione che la maggioranza.

In realtà, esiste un ostruzionismo dichiarato dell'opposizione, dinanzi al quale la maggioranza intende giungere all'approvazione del disegno di legge. Le Commissioni hanno tenuto le audizioni, hanno proceduto nell'esame preliminare ed avviato l'esame dell'articolato; dinanzi a problemi assai gravi quali quelli connessi alla tossicodipendenza, è necessaria una tempestiva approvazione del progetto di legge. La contrapposizione ha carattere pregiudiziale e, dinanzi all'inerzia dell'opposizione, è intenzione del suo gruppo far valere i propri diritti in base al regolamento. Nulla fa presumere che l'esame in Assemblea sarà tranquillo e senza ostacoli.

Ricorda che i termini fissati con la dichiarazione d'urgenza sono stati superati da tempo e che la rimessione in Assemblea del provvedimento dovrebbe essere automatica; la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del provvedimento in esame non costituisce una prevaricazione, bensì pone le condizioni per avviare un confronto nella stessa Assemblea: non si intende negare

l'importanza del lavoro istruttorio delle Commissioni, ma sono le opposizioni che rifiutano il dialogo, mantenendosi su posizioni di carattere pregiudiziale. Concorda con le affermazioni del deputato Pazzaglia, circa l'opportunità di rimettere subito all'Assemblea i provvedimenti, stante l'urgenza dello stesso. Il suo gruppo comunque si opporrà all'eventualità di una proroga per l'esame nelle Commissioni. Ribadisce la conformità al Regolamento della richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea e sottolinea che in quella sede si svolgerà il necessario confronto.

Il deputato Luigi BENEVELLI ritiene che debba essere fatta un'operazione-verità e sottolinea che alcuni gruppi già sono in clima elettorale. Osserva che il gruppo comunista è d'accordo per buona parte del provvedimento in esame, tranne per certi aspetti che è opportuno modificare, ma sicuramente senza alcuna intenzione di ritardare i tempi di approvazione del provvedimento. In realtà, l'iniziativa di richiesta di iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, formulata nella seduta di ieri, è dovuta alle assenze tra le file della maggioranza.

Rileva che le affermazioni del deputato Capria contraddicono la posizione del relatore per la XII Commissione Rossella Artioli, che aveva votato favorevolmente la proposta di terminare l'esame delle Commissioni entro il 24 marzo. È certo intenzione del gruppo comunista avere il massimo di trasparenza nel confronto, come confermato dalla adesione alla ripresa con l'impianto audiovisivo a circuito chiuso dei lavori delle Commissioni. Si rammarica del fatto che anche la seduta di ieri non sia stata utilizzata per procedere nell'esame del provvedimento, in quanto la maggioranza era numericamente inferiore: è un problema di cui l'opposizione non si può fare carico. Dalle dichiarazioni dei deputati della maggioranza emerge che il lavoro delle Commissioni viene inteso come una perdita di tempo; il gruppo comunista aveva

proposto di lavorare fino al 31 marzo, con un impegno che avrebbe permesso di esaminare compiutamente il provvedimento e spera bene che la pausa dovuta al congresso del PCI o le audizioni tenute nei giorni scorsi non siano interpretate come un pretesto di carattere ostruzionistico: è un'ipotesi che farebbe torto all'intelligenza dei commissari.

L'opposizione comunista intende istruire attentamente il testo del provvedimento, per poterlo poi approvare più rapidamente, in quanto è avvertita l'esigenza di cambiare il sistema attuale; ribadisce il consenso del gruppo comunista su molte parti del progetto di legge in esame. La questione è allora un'altra: l'opposizione ha cercato un dibattito chiaro, mentre la maggioranza ha dimostrato di voler lavorare in modo confuso, inefficace, sì da evidenziare l'incapacità del Parlamento e l'inutilità del confronto, escludendo la possibilità di un libero dibattito con il pretesto dell'emergenza del provvedimento.

Il gruppo comunista è disposto ad impegnarsi anche in sedute notturne, proseguendo nell'esame del provvedimento fino al 24 marzo, senza disperdersi in altre questioni.

Il deputato Carol Jane BEEBE TARANTELLI respinge decisamente l'affermazione testé fatta dal deputato Nicola Capria, secondo il quale la maggioranza si è trovata di fronte ad opposizioni pregiudiziali. Con tale affermazione si disconosce la facoltà di dissentire legittimamente sul merito di alcuni articoli del provvedimento in esame che, a suo avviso, peggioreranno la situazione attuale in tema di tossicodipendenza e che, pertanto, ritiene suo diritto e dovere discutere e tentare di modificare.

Ciò posto, ritiene che il termine del 24 marzo fissato dalla maggioranza per la conclusione dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni non possa verosimilmente essere rispettato stante la complessità delle questioni in esame: tra l'altro il differimento di tale termine di qualche settimana, oltre che essere ispi-

rato a buon senso, non ritarderebbe in modo grave l'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda poi la questione regolamentare che si è venuta a porre, osserva che la novità della stessa dimostra di per sé che ci si trova di fronte ad uno strappo alle regole che disciplinano il procedimento legislativo, le quali postulano un previo esame da parte della Commissione; il deputato Capria ha dichiarato che il lavoro in Commissione non è utile e che le leggi si elaborano in Aula: questa affermazione è un vero e proprio stravolgimento delle regole ordinate sul procedimento legislativo che non appare assolutamente giustificato da nessuna emergenza.

Il deputato Giovanni NEGRI ben comprende le ragioni del deputato Capria ed il senso politico delle sue affermazioni e ritiene inammissibile (sia per il ragionamento politico che per linearità del comportamento) lo strappo alle regole costituito dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del progetto di legge in esame e, conseguentemente, dalla mancanza di un reale confronto e dell'esame fino al 24 marzo. Il deputato Capria ha affermato che c'è un confronto fra proibizionismo ed antiproibizionismo: nessuno dei deputati dello schieramento antiproibizionista ha mai imposto le proprie ragioni, né ha mai evitato il confronto o fatto ricorso allo strumento ostruzionistico; è sempre stato cercato invece un confronto reale. D'altro lato, lo schieramento proibizionista non è compatto perché vi è una posizione iperproibizionista, minoritaria all'interno dello stesso gruppo proibizionista, che vuole imporre le proprie regole all'interno del Parlamento e della maggioranza, con indubbie forzature.

Si assiste al tentativo di sottrarsi al confronto, come conferma l'intervento nella seduta di ieri del deputato Nicotra, che ha addotto impegni congressuali del gruppo democristiano a Montecatini per giustificare l'assenza. Ricorda le recenti manifestazioni di piazza svoltesi nei

pressi della Camera e le relative manipolazioni dell'informazione.

Evidenzia una contraddizione tra la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'adesione del relatore per la XII Commissione Rossella Artioli alla decisione di procedere nell'esame del provvedimento nelle Commissioni fino al 24 marzo. È senza dubbio inaccettabile che lo schieramento iperproibizionista forzi le regole pur non essendo certamente la maggioranza nel Paese né, si augura, in Parlamento. Propone che si prosegua nell'esame del provvedimento fino al 24 marzo e ribadisce la sua proposta di lavorare anche nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA fa presente che il mutamento della posizione del gruppo democristiano in relazione al termine del 24 marzo fissato per la conclusione dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni è dovuto alla constatazione che l'esame dei numerosi emendamenti presentati, del resto legittimamente dalle opposizioni, già ai primi articoli del provvedimento rende oggettivamente impossibile il rispetto di tale termine. Di qui la richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, ex articolo 81, comma 4, che consentirà un ampio, aperto e trasparente confronto in Aula su un problema indubbiamente complesso, relativamente al quale il provvedimento in esame, del resto già ampiamente approfondito dal Senato, introduce comunque strumenti che consentono una più efficace azione da parte delle strutture pubbliche.

Per quanto riguarda poi la questione regolamentare emersa, fa presente che, a suo avviso, il Presidente della Camera non possa autonomamente, senza una specifica richiesta in tal senso, chiedere alle Commissioni di pronunciarsi sulla richiesta di proroga o meno del termine di riferire. Tra l'altro non va dimenticato che il termine per riferire scaduto il 15 febbraio è già stato di fatto prorogato.

Il gruppo democristiano ritiene quindi che la decisione dei Presidenti di convocare per la giornata di martedì e l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni riunite possa essere accettata soltanto se per quella data la Conferenza dei presidenti di gruppo si sia pronunciata sulla calendarizzazione in Aula del provvedimento.

Il deputato Danilo POGGIOLINI rileva che nel Paese vi è larga attesa per l'approvazione di questo progetto di legge e che il gruppo repubblicano non vuole dilazioni inutili, bensì un confronto aperto su questioni delicate come quelle in esame. Auspica che la questione procedurale venga risolta nel miglior modo possibile e che si possa pervenire ad una approvazione del progetto di legge che recepisca le possibili proposte migliorative, comunque evitando contrapposizioni pregiudiziali.

Il Presidente Giorgio BOGI, anche a nome del Presidente Rognoni, ribadisce conclusivamente che per il prossimo martedì l'Ufficio di Presidenza delle due Commissioni è convocato alle ore 10. Successivamente, alle 11, sono convocate le due Commissioni riunite per Comunicazioni del Presidente e al termine per l'esame in sede referente dei provvedimenti sulle tossicodipendenze.

I deputati Francesco SERVELLO e Nicola CAPRIA dissentono dalla decisione presidenziale: il primo ritenendo che l'ordine del giorno possa essere stabilito solo dalle Commissioni; il secondo esprimendo l'avviso che le Commissioni possano procedere immediatamente alla decisione relativa all'eventuale richiesta di proroga.

Il Presidente Giorgio BOGI conferma la propria decisione di aggiornare i lavori a martedì, ritenendola conforme alla prassi finora seguita in materia di applicazione dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento.

La seduta termina alle 11,30.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 10,5. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio Sterpa.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 5, sospende la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 11,5).

La Commissione riprende quindi la discussione dell'articolo 19 del disegno di legge, cui risulta presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo, da parte dei deputati Barbieri, Pacetti e Ferrara.

Il relatore Pietro SODDU osserva che le disposizioni di cui è previsto il differimento dovrebbero essere immediatamente applicate, l'industria di un paese avanzato come l'Italia dovendo essere in grado di fornire le dovute informazioni ai consumatori. Si dichiara pertanto favorevole all'emendamento interamente soppressivo Barbieri ed altri 19. 1.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Egidio STERPA, pur facendo presente che il Ministero dell'industria afferma esservi difficoltà nell'approvvigionamento dei nuovi contenitori, si rimette alla Commissione in ordine al citato emendamento 19. 1.

Il deputato Silvia BARBIERI, dopo aver ricordato che anche l'anno scorso il Governo aveva formulato le medesime

obiezioni, rileva che non vi sono problemi di ordine tecnologico, per cui, se esistono difficoltà di approvvigionamento riguardanti i nuovi contenitori, l'industria dovrà accollarsi i relativi oneri.

La Commissione delibera quindi la soppressione dell'articolo 19 e passa alla discussione dell'articolo 20, al quale risultano presentati il seguente emendamento ed i seguenti articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 20.
20. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

Sostituire l'articolo aggiuntivo 20. 01 del Governo con il seguente:

« ART. 20-bis.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari è prorogato al 31 marzo 1991 ».

0. 20. 01. 1.

Ciaffi, Manfredi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

« ART. 20-bis.

1. Con delibera della Regione, valutata la sussistenza di particolari ragioni, può essere prorogato al 31 marzo 1991, per tutto o in parte del territorio regionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 ».

20. 01.

Il Governo.

Il relatore Pietro SODDU fa presente di non comprendere, al pari di quanto ha rilevato in ordine all'articolo 19, le ragioni della disposizione dell'articolo 20, atteso che l'industria di un paese come l'Italia dovrebbe essere tranquillamente in grado di ottemperare immediatamente agli obblighi dei quali è previsto il differimento.

Contrario il rappresentante del Governo, la Commissione delibera quindi la soppressione dell'articolo 20.

Il deputato Adriano CIAFFI illustra il suo subemendamento 0.20.01.1, osservando che è senz'altro preferibile prorogare direttamente per legge il termine in questione, piuttosto che affidare tale decisione alle regioni, le quali dovrebbero deliberare in proposito nell'imminenza del rinnovo dei relativi consigli.

Dopo che il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA si è dichiarato favorevole al subemendamento Ciaffi e Manfredi 0.20.01.1, il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che, essendo interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo, il testo proposto dai deputati Ciaffi e Manfredi deve piuttosto configurarsi come un articolo aggiuntivo autonomo, cui deve essere pertanto attribuito il numero 20.02. Invita quindi il rappresentante del Governo, che ha espresso parere favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Ciaffi e Manfredi, a ritirare il suo articolo aggiuntivo 20.01.

Avendo il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA aderito a tale invito, favorevole il relatore, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ciaffi e Manfredi 20.02. Approva successivamente, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'articolo 21, al quale non sono stati presentati emendamenti, passando poi all'articolo 22, al quale risulta presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

Pacetti, Barbieri.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che la XI Commissione lavoro, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge, ha formulato una condizione riferita all'articolo 22 ed intesa a prevedere che il termine del 31 dicembre 1989 sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 onde poter consentire la realizzazione del progetto di ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro. Fa presente al riguardo che tale rilievo risulta impropriamente formulato quale condizione, in quanto palesemente estraneo alla materia del pubblico impiego di cui all'articolo 93, comma 2, del regolamento.

Avendo il relatore Pietro SODDU chiesto chiarimenti al Governo, il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA fa presente che il Ministero del lavoro ritiene indispensabile il mantenimento dell'articolo, ma di non sapere a chi siano attualmente affidati i lavori di ammodernamento e potenziamento dei servizi del predetto Ministero.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che evidentemente il Ministero del lavoro, invece che presentare un apposito emendamento, è riuscito ad ottenere dalla XI Commissione, sensibile alle considerazioni prospettate dal Ministero medesimo, la formulazione impropria di una condizione volta allo stesso scopo. Si deve pertanto a questo punto decidere se facilitare il compito del Governo mediante la presentazione di un emendamento inteso a recepire il rilievo della XI Commissione ovvero non tener conto del rilievo medesimo.

Il relatore Pietro SODDU dichiara di essere favorevole al mantenimento dell'articolo nel suo testo attuale, senza recepire

il rilievo della Commissione lavoro, e dichiara pertanto di essere contrario all'emendamento interamente soppressivo Pacetti e Barbieri 22.1.

Dopo che il deputato Silvia BARBIERI ha osservato che il disegno di legge è stato deliberato anche con il concerto del ministro del lavoro, e dopo che i deputati Franco BASSANINI e Giovanni FERRARA hanno eccepito, in relazione alla condizione in questione, la mancanza di competenza della XI Commissione, il Presidente Silvano LABRIOLA, riservandosi di darne comunicazione al Presidente della Camera, osserva – concordando la Commissione – che al rilievo formulato dalla Commissione lavoro, in quanto esulante, come già detto, dalla materia del pubblico impiego, non può manifestatamente riconoscersi efficacia ostativa nei confronti dell'approvazione del disegno di legge in sede legislativa.

La Commissione delibera quindi, favorevoli relatore e Governo, il mantenimento dell'articolo 22 e passa alla discussione dell'articolo 23, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 23.

23. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

All'articolo 23, al secondo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei territori montani le suddette funzioni sono trasferite alle comunità montane.

23. 2.

Tarabini.

All'articolo 23, al terzo capoverso, dopo le parole: dal 1° gennaio 1990 i consorzi di bonifica e di irrigazione aggiungere le seguenti: e le comunità montane e dopo le parole: trasferite ai consorzi di bonifica e di irrigazione aggiungere le seguenti: o alle comunità montane.

23. 3.

Tarabini.

Il Presidente Silvano LABRIOLA comunica che, a seguito della richiesta di riesame formulata dalla Commissione, la VIII Commissione ambiente ha trasmesso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per quanto riguarda l'articolo 23, ove possibile sia dato seguito al parere già espresso in data 14 febbraio 1990, che pertanto è confermato integralmente, ovvero sia stralciato.

Rileva quindi che, non essendo possibile, per le ragioni già ampiamente esposte nella seduta di ieri, recepire la condizione formulata nel parere inizialmente espresso dalla Commissione ambiente, la soluzione preferibile appare in effetti quella di stralciare l'articolo 23.

Dopo che il deputato Massimo PACETTI si è dichiarato favorevole allo stralcio, chiedendo se il Governo abbia provveduto a verificare quali conseguenze potrebbero derivare, ai fini della disposizione dell'articolo 23, dalla entrata in vigore della nuova legge sulle autonomie locali, favorevole il relatore Pietro SODDU, il Presidente Silvano LABRIOLA propone di stralciare l'articolo 23, che assumerà il seguente nuovo titolo: « Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente consorzi idraulici » (n. 4471-*bis*), mentre la parte residua del disegno di legge (n. 4471-*ter*) conserverà il titolo originario.

La Commissione approva la proposta di stralcio come formulata dal Presidente e passa successivamente alla discussione dell'articolo 24, al quale sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 1.

Barbieri, Pacetti, Ferrara.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

1. I termini del 31 dicembre 1987 previsti dagli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 maggio 1987, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Fino a tale data e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo previsti in detti articoli sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi nelle forme di legge alla data del 31 dicembre 1987.

24. 01.

Ciaffi, Frasson, Cardetti, Strumendo.

Avendo il relatore Pietro SODDU chiesto chiarimenti al Governo ed avendo il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA fatto presente che il Ministero degli affari esteri ritiene necessario il mantenimento dell'articolo, contrario il deputato Massimo PACETTI, la Commissione delibera il mantenimento dell'articolo 24.

Il deputato Adriano CIAFFI illustra il suo articolo aggiuntivo 24.01, in ordine al quale il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che sembra trattarsi di norma che comporta spesa e che dovrebbe pertanto essere trasmessa, se approvata in linea di principio, alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha fatto presente che a suo giudizio l'articolo aggiuntivo non sembra invece recare oneri, il deputato Adriano CIAFFI rileva che, essendo sorta contestazione intorno ad alcuni articoli della legge quadro che ha organizzato i ruoli del personale regionale, il decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 aveva fissato un termine entro il quale sarebbe dovuta intervenire una interpretazione autentica, che è invece mancata. Le leggi regionali

sono comunque già in vigore ed in base ad esse sono applicati i relativi trattamenti economici; per cui, qualora non si proroghi il termine, si otterrà soltanto che il Governo non potrà più adempiere al compito affidatogli.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che, malgrado le spiegazioni fornite dal deputato Ciaffi, c'è comunque da temere che l'articolo aggiuntivo comporti spese. In ogni caso esiste al riguardo un ragionevole dubbio, in presenza del quale occorre chiedere il parere della V Commissione. Rileva inoltre che, in virtù della proroga, riviverebbe — sebbene abbia già concluso i suoi lavori, come fatto presente dal deputato Adriano CIAFFI — la commissione paritetica prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, il cui funzionamento non potrebbe che determinare un onere finanziario.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA ritiene che l'articolo aggiuntivo in questione dovrebbe essere ritirato per costituire oggetto di un separato provvedimento. Dichiara quindi che si esprimerebbe altrimenti in senso sfavorevole, perché anche a lui sembra che tale articolo aggiuntivo comporti spesa.

Il Presidente Silvano LABRIOLA invita quindi i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo, per ripresentarlo come riferito al provvedimento testé stralciato dalla Commissione (n. 4471-*bis*).

Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e data l'imminenza del dibattito in Assemblea sul provvedimento di riforma del Consiglio superiore della magistratura, avendo la Commissione approvato l'articolo 25 del disegno di legge, il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di mercoledì 21 marzo prossimo, nella quale potrà essere definita anche la questione

sorta a proposito dell'articolo aggiuntivo Ciaffi ed altri 24.01.

La seduta termina alle 11,35.

Giovedì 15 marzo 1990, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio Sterpa.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta di ieri era stata rinviata la deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sulla minaccia della grande criminalità organizzata, da lui formulata con uno schema deliberativo trasmesso ai deputati membri della Commissione.

Il deputato Pietro SODDU, favorevole a tale proposta, suggerisce tuttavia alcune modificazioni dello schema deliberativo.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha dichiarato di accogliere le proposte di modifica suggerite dal deputato Soddu, il deputato Massimo PACETTI ritiene che lo schema deliberativo vada precisato, nel senso di incentrare realmente l'oggetto dell'indagine in direzione della lotta alla criminalità organizzata e, soprattutto, sui suoi effetti negativi sul diritto dei cittadini alla sicurezza, con particolare riferimento alle grandi aree urbane. Rileva quindi che l'indagine proposta dal Presidente è sostanzialmente un'indagine sul traffico degli stupefacenti, che non corrisponde ad esigenze di carattere più generale e che incide, peraltro, in uno dei pochi settori sui quali già esiste una documentazione accettabile, come quella fornita dal servizio centrale antidroga del Ministero dell'interno. Le proposte avanzate dal gruppo comunista intendono solo suggerire alla Commissione di seguire nella sua attività conoscitiva un più ampio spettro di problemi.

Il deputato Franco FRANCHI ricorda di aver proposto che l'oggetto dell'indagine sia esteso anche al fenomeno dei sequestri di persona; se tale proposta non venisse accettata si augura comunque che l'indagine conoscitiva venga svolta, nel qual caso tuttavia il suo effettivo oggetto dovrebbe emergere esplicitamente, facendo riferimento al traffico di stupefacenti.

Chiede infine al Presidente Labriola se il programma di audizioni da lui proposto comprende anche i rappresentanti del settore bancario.

Il Presidente Silvano LABRIOLA conferma che la sua proposta si riferisce anche a tali soggetti ed in particolare ai rappresentanti della Banca d'Italia, in relazione alla quale occorre domandarsi come mai, avendo essa la capacità di conoscere tutto, non sia mai riuscita a sapere nulla sul fenomeno del riciclaggio di danaro.

Ribadisce che la Commissione deve comunque giungere ad una decisione. La proposta del gruppo comunista di estendere l'indagine alla grande criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni appare troppo ambiziosa in linea generale ed anche, in particolare, in relazione allo strumento dell'indagine conoscitiva; sarebbe allora necessario deliberare un'inchiesta parlamentare, ma si avrebbe in tal caso una eccessiva proliferazione di inchieste. È per altro opportuno non respingere l'idea del gruppo comunista di estendere l'attività conoscitiva al campo della grande criminalità, anche con riferimento alla situazione delle aree urbane. A tale proposito, dopo lo svolgimento di una prima fase dell'indagine secondo lo schema da lui proposto, la Commissione potrà riservarsi di estenderla sia al fenomeno dei sequestri di persona, sia al fenomeno della grande criminalità organizzata nelle aree metropolitane, sia eventualmente ad altre questioni che dovessero essere suggerite (tra le quali potrebbe esservi compresa quella del traffico delle armi, che costituisce un altro aspetto della criminalità con connessioni sia private sia pubbliche).

Desidera, infine, ricordare che suscita un sorriso la notizia che il CSM ha respinto le accuse del giudice Di Maggio: infatti, a suo giudizio, è come se il diffamato si limitasse a contestare le affermazioni del diffamante, senza querelarlo. E non risulta che sia stata promossa l'azione disciplinare, né da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione né da parte del ministro di grazia e giustizia.

Il deputato Silvia BARBIERI, premesso che limitare al traffico degli stupefacenti l'oggetto dell'indagine equivale, in qualche modo, ad anticiparne l'esito, ritiene che la proposta del Presidente Labriola possa essere accolta se costituisce la prima tappa di un percorso più articolato.

Nel merito tuttavia ritiene che lo schema deliberativo vada modificato, nel senso di attribuire maggior peso all'attività conoscitiva relativa al traffico degli stupefacenti collocando la relativa formulazione prima di quella concernente le stime sui tossicodipendenti.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha quindi constatato l'emergere di un orientamento favorevole allo schema deliberativo da lui proposto, con il recepimento dei suggerimenti formulati dai deputati Soddu e Barbieri, il deputato Massimo PACETTI ritiene si possa precisare che le successive fasi dell'indagine riguarderanno il diritto alla sicurezza dei cittadini, mentre il deputato Franco FRANCHI ribadisce la propria proposta relativa ai sequestri di persona.

Concordando il Presidente Silvano LABRIOLA in ordine alle future fasi dell'indagine, la Commissione approva lo schema deliberativo dell'indagine conoscitiva proposto dal Presidente, come riformulato a seguito del dibattito, che risulta pertanto del seguente tenore:

« Indagine conoscitiva sulla minaccia della grande criminalità organizzata.

Scopo dell'indagine:

raccogliere elementi di conoscenza in merito allo stato, al radicamento, alle

attività della criminalità organizzata operante sul territorio nazionale, ai suoi legami internazionali, ed ai coinvolgimenti politici e dei pubblici poteri in generale, nonché alle connessioni della medesima natura, delle quali tutte si avvale, con riferimento principale al mercato degli stupefacenti, alla raccolta e reimpiego delle risorse finanziarie da questo ricavate.

L'indagine dovrà, in particolare:

accertare le stime attendibili della entità del traffico della droga, della sua provenienza e dei percorsi seguiti clandestinamente, nonché del numero e della articolazione sociale e territoriale della massa dei tossicodipendenti in Italia (raffrontati al quadro europeo);

valutare i risultati dell'opera di intercettazione operata dalle diverse polizie, e l'efficacia ed il rendimento delle procedure e delle tecniche di intervento;

individuare le dimensioni dei proventi finanziari del traffico degli stupefacenti, del riciclaggio di essi e delle relative destinazioni preferenziali;

definire un giudizio di insieme della organizzazione criminale che dirige l'illecito mercato, nonché delle proiezioni indotte della minore e/o parallela criminalità, specialmente giovanile;

delineare quantitativamente e qualitativamente il danno sociale prodotto dal traffico della droga, e dal diffondersi delle tossicodipendenze, nonché, in corrispondenza, i risultati complessivi dell'attività pubblica e privata rivolta alla riabilitazione ed al recupero.

In connessione con tali accertamenti e valutazioni, dovrà definirsi il significato del carattere di « centralità » attribuito al mercato degli stupefacenti, quale base finanziaria, organizzativa e logistica della ramificazione della organizzazione criminale in Italia, fattore fondamentale di una economia in parte sommersa ed in parte non, che assolve ad un ruolo crescente sul territorio nazionale, nella organizzazione della società civile e nei rapporti internazionali.

Ciò premesso, l'indagine dovrà rispondere al seguente quesito:

se le diverse polizie operanti in Italia possono, ed a quali condizioni, mettere in opera un piano organico di lotta al traffico degli stupefacenti, di messa sotto controllo e di abbattimento dei flussi di denaro "sporco", di rescissione dei legami clandestini e delle complicità e connivenze che rendono possibile, favorendolo e proteggendolo, il funzionamento e la espansione di tale mercato. In particolare, se in uno schema di piano triennale, si possono realizzare, ed a quali condizioni, gli obiettivi di: abbattere in modo significativo il traffico della droga; bloccare in pari misura il riciclaggio del denaro fruttato, prevenire il numero di morti per *overdose* e recuperare la massa dei tossicodipendenti.

Si dovrà inoltre dare una risposta anche ai seguenti quesiti collegati:

come stabilire, in sede europea e mondiale, un rapporto istituzionale per il coordinamento delle politiche antidroga, comprese le iniziative da assumere nei riguardi dei paesi produttori al fine di disinnescare e riconvertire le fonti stesse del traffico, nonché per lo svolgimento combinato delle operazioni di polizia;

come costruire in Italia la cooperazione delle istituzioni della società civile, a cominciare dalle autonomie locali, anche per il fine di provocare il più compiuto isolamento politico della criminalità, restaurando il principio di legalità e l'autorità della legge nelle parti del territorio nazionale da dove sono stati di fatto svuotati.

Tra i soggetti che dovranno essere interpellati saranno in particolare:

le autorità ministeriali (interni, esteri, finanze, difesa, lavori pubblici, sanità, pubblica istruzione e tesoro), e le relative sezioni dicasteriali, nonché i connessi organi, enti ed aziende;

i responsabili delle diverse polizie (polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza);

i servizi di polizia specializzata (frontiera, porti, aeroporti, stradale e soprattutto antidroga);

studiosi ed esperti, di area pubblica e privata;

l'osservatorio nazionale antidroga del Ministero dell'interno e gli osservatori anticriminali istituiti dalle regioni;

rappresentanti delle organizzazioni europee e delle Nazioni Unite;

i rappresentanti dell'ordine giudiziario.

La relazione conclusiva dovrà dare conto dell'indagine e indicare, secondo il giudizio della Commissione, la strategia anticriminale da adottare, gli strumenti nuovi di cui dotare i pubblici poteri per perseguirla efficacemente, l'entità dell'impegno delle forze di polizia, e le relative modalità, suggerendo le opportunità di revisione e di aggiornamento delle competenze, la innovazione tecnologica dei sistemi e dei mezzi di intervento, nonché ogni iniziativa utile per sollecitare e favorire la partecipazione civile volontaria ».

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che trasmetterà lo schema deliberativo testé approvato dalla Commissione al Presidente della Camera, ai fini della previa intesa di cui all'articolo 144, comma 1, del regolamento.

La seduta termina alle 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 1990, ore 10,35. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento, Egidio Sterpa.

Proposte di legge costituzionale:

BASSANINI ed altri: Modificazioni degli articoli 81 e 100 della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (135).

(Parere della V Commissione).

DEL PENNINO ed altri: Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente la legittimazione della Corte dei conti a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (1740).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, presenta il seguente testo unificato delle proposte di legge in titolo:

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale ed annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo »

2. Il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, essendo esclusi a questo fine sia l'aumento del disavanzo generale dello Stato, sia il ricorso al pubblico indebitamento ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2-bis.

1. La questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica può essere promossa dalla Corte dei conti, ove ravvisi una violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 81 della Costituzione.

2. La questione di illegittimità, previa deliberazione della Corte dei conti a sezioni unite, è sollevata dal Presidente della Corte mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato.

3. La questione non può essere sollevata, ai sensi della presente disposizione, quando l'atto con forza di legge sia stato emanato secondo l'articolo 77 della Costituzione, salvo la conversione in legge da parte del Parlamento.

« ART. 2-ter.

1. Il Consiglio di Stato può sollevare la questione di illegittimità costituzionale per invasione di competenza del potere legislativo di un atto normativo senza forza di legge del Governo, ove ravvisi violazione della riserva costituzionale di legge.

2. La questione di illegittimità, previa deliberazione del Consiglio di Stato a sezioni riunite, è sollevata dal Presidente del Consiglio di Stato mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato ai Presidenti delle due Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

3. Il ricorso sospende l'efficacia dell'atto.

4. Si applicano per tale giudizio le norme di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, titolo II, capo I. La Corte costituzionale decide sul ricorso applicando l'articolo 38 della predetta legge ».

Illustrando tale testo, osserva che l'articolo 1 si propone di modificare l'articolo 81, commi 1 e 4, della Costituzione. Al comma 1 si prevede di costituzionalizzare il bilancio di previsione pluriennale, mentre al comma 2 si introduce una garanzia sostanziale per evitare l'elusione dell'obbligo di copertura delle nuovi maggiori spese che si realizza con la predisposizione di coperture fittizie; si pro-

pone, pertanto, di escludere che come mezzo di copertura possano essere utilizzati l'aumento del disavanzo generale dello Stato o il ricorso al pubblico indebitamento. In tal modo si accoglie, con modalità diverse, anche una delle previsioni recate dalla proposta di legge n. 135, d'iniziativa del deputato Bassanini, rafforzando con una norma costituzionale la disposizione di legge ordinaria che stabilisce che i limiti all'indebitamento sono fissati in sede di legge finanziaria.

L'articolo 2-bis riconosce la legittimazione alla Corte dei conti a sollevare questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, ove ravvisi una violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 81 della Costituzione. Al comma 3 è poi contenuta una precisazione che potrà forse suscitare perplessità; si prevede infatti che il decreto-legge possa essere valutato solo dal Parlamento: la Corte dei conti potrà invece sollevare questione di illegittimità costituzionale solo nei confronti della legge di conversione del decreto-legge oppure dell'eventuale legge di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto non convertito.

Fa quindi presente che all'articolo 2-ter è configurata una nuova ipotesi di sindacato di legittimità costituzionale: si prevede infatti che il Consiglio di Stato possa sollevare la questione nei confronti di atti che non hanno forza di legge, ma tuttavia con contenuto normativo, solo sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo quando si ravvisi violazione della riserva costituzionale di legge. La proposizione di tale ricorso, deliberata dal Consiglio di Stato a sezioni riunite, sospende l'efficacia dell'atto; nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è prevista l'applicazione della legge n. 87 del 1953 e in particolare dell'articolo 38, che dà facoltà di disporre l'annullamento dell'atto.

Il deputato Giovanni FERRARA, mentre si dichiara favorevole alla modifica proposta all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, esprime invece per-

plexità sulla modifica proposta al quarto comma di tale articolo. Infatti, pur comprendendo le ragioni per le quali si propone di escludere in Costituzione che l'aumento del disavanzo generale dello Stato e il ricorso al pubblico indebitamento possano essere utilizzati come mezzi di copertura di nuove o maggiori spese, ritiene che non sia opportuno irrigidire, con norme costituzionali, due strumenti di politica economica. La costituzionalizzazione di tali limiti appare ultronea, dato che l'uso degli strumenti del disavanzo e dell'indebitamento può essere in alcuni momenti consigliabile.

Esprime inoltre contrarietà all'articolo 2-ter, in quanto è ad esso sottesa una teoria non condivisibile dei regolamenti indipendenti.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA fatto presente che nel frattempo il Governo emana circolari, il deputato Giovanni FERRARA ribadisce che all'articolo 2-ter sono sottese una certa interpretazione dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e la teoria dei regolamenti indipendenti, condivise dal Presidente Labriola.

Se l'ordinamento prevedesse la possibilità di un ricorso contro i regolamenti per violazione delle riserve costituzionali di legge, si assicurerebbe un rimedio giurisdizionale avverso l'emanazione dei regolamenti indipendenti, che il gruppo comunista non ritiene invece compresi tra quelli che l'Esecutivo può emanare. In tal modo, inoltre, mentre si affida ad altri piuttosto che al Parlamento la tutela della riserva di legge, si mette in discussione la « preferenza di legge », che costituisce a suo giudizio principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale. L'approvazione del testo oggi proposto si tradurrebbe infatti in una riforma del sistema delle fonti normative, in modo di privilegiare l'atto dell'Esecutivo rispetto alla legge, quando esso non riguardi materia coperta da riserva di legge. Si tratta quindi di una innovazione nei rapporti tra esecutivo e legislativo, cui il gruppo comunista è contrario.

Il deputato Franco BASSANINI, dichiarandosi favorevole ad assumere il testo oggi proposto dal relatore Labriola come testo base per il prosieguo dell'esame, osserva che esso costituisce uno sforzo interessante per identificare le questioni mature per una riforma costituzionale di grande rilievo, pur se non tutte le soluzioni proposte sono condivisibili.

Nel merito condivide le modifiche proposte all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, come pure condivide il mancato accoglimento di alcune ipotesi di riforma contenute nella proposta di legge n. 135, di cui è primo firmatario, essendo stati alcuni dei problemi lì considerati risolti con altri strumenti, quali la modifica dei regolamenti parlamentari.

Rileva quindi che la modifica proposta all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione richiede un'ulteriore riflessione, in quanto rischia di produrre effetti non voluti. Richiamando il dibattito svoltosi in altri paesi sull'opportunità di costituzionalizzare scelte di fondamentale importanza, ma di natura politica, ricorda che anche chi vede con favore limiti alle possibilità di indebitamento tende ad escludere la possibilità di sancire in Costituzione il relativo divieto: la scelta produrrebbe infatti effetti non desiderabili di irrigidimento, nonché incertezze interpretative, che rischiano di rendere inapplicabile il divieto stesso o comunque di suscitare controversie applicative. Inoltre, essendo ormai considerata una legge di spesa, anche la legge finanziaria dovrebbe sottostare a tale limite ed al conseguente obbligo del pareggio, che è obiettivo difficilmente raggiungibile e che è comunque inopportuno irrigidire, quale che sia la situazione congiunturale.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA rilevato che egli si è posto il problema dell'identificazione del disavanzo reale in uno Stato ad economia avanzata, sottolineando che ogni intervento sul disavanzo significa sottrazione di ricchezza ai danni del sud del mondo, il deputato Franco BASSANINI, pur condividendo tale rilievo, osserva che si-

nora è prevalsa la soluzione di programmi pluriennali che consentano di verificare la compatibilità del disavanzo con gli obiettivi complessivi della finanza pubblica.

A suo giudizio, è quindi preferibile non modificare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ma piuttosto aggiungervi una ulteriore disposizione, quale quella prevista dal terzo capoverso dell'articolo 2 della proposta di legge n. 135. Questa stabilisce che le disposizioni di legge relative alle regole di copertura delle nuove o maggiori spese non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata: tali disposizioni assumerebbero così una efficacia rinforzata, come norme interposte, e sarebbero pertanto espressamente modificabili, ma non derogabili dalle singole leggi di spesa successive.

Dichiara quindi di condividere la formulazione dell'articolo 2-bis, purché si chiarisca l'interpretazione del comma 3; in particolare ritiene che l'inciso « salvo la conversione in legge da parte del Parlamento » debba essere interpretato nel senso che la Corte dei conti può sollevare questione di illegittimità costituzionale della legge di conversione del decreto-legge o della legge di sanatoria degli effetti prodotti da un decreto non convertito.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA confermato tale interpretazione, precisando di aver voluto solo evitare ogni dubbio su possibili effetti novativi della legge di conversione, il deputato Franco BASSANINI osserva che l'articolo 2-ter richiede un'ulteriore riflessione; non nega infatti l'utilità della previsione, che tende a garantire il rispetto della gerarchia delle fonti nell'esercizio del potere regolamentare, ma ritiene che le osservazioni formulate dal deputato Ferrara siano di gran peso e quindi da valutare approfonditamente, poiché potrebbero indurlo a rivedere un orientamento in linea di massima favorevole alla proposta.

Rileva quindi che sarebbe opportuno aggiungere un'ulteriore disposizione, quale quella contenuta nell'articolo 4 della proposta di legge n. 135; nel momento in cui si affidano alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato funzioni delicate e rilevanti, in dialettica con il Parlamento ed il Governo, è infatti opportuno rafforzare le garanzie di indipendenza dei membri dei due organi.

Il deputato Giovanni FERRARA ritiene necessaria un'ulteriore riflessione sulle innovazioni contenute nell'articolo 2-ter, sottolineando che l'ordinamento già prevede una sufficiente garanzia nei confronti dei regolamenti illegittimi, ossia la loro disapplicazione da parte del giudice; se si ritiene che tale sistema non funzioni possono ipotizzarsene altri. Perché però riconoscere i poteri di cui all'articolo 2-ter solo al Consiglio di Stato e non anche agli altri giudici, che hanno peraltro maggiori occasioni per valutare la legittimità dei regolamenti?

Il Presidente Silvano LABRIOLA, premesso che tra breve inizierà la discussione in Assemblea delle modifiche alla legge sul CSM e che pertanto la Commissione sarà sconvocata, sottolinea che non è irrilevante il fatto che una proposta che tende ad accrescere le garanzie di carattere costituzionale susciti perplessità nelle forze di opposizione e non nella maggioranza. Ciò rende necessaria una pausa di riflessione particolarmente ampia.

Avendo il deputato Franco FRANCHI rilevato che anche da parte sua vi sono alcune perplessità sul testo oggi presentato, il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver sottolineato che nel frattempo il Governo dispone dello strumento delle circolari, non censurabili da alcuno, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge avvertendo che esse non saranno poste all'ordine del giorno fino a quando l'Ufficio di Presidenza non avrà assunto una apposita decisione in tal senso.

La seduta termina alle 11,5.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,15. — Presidenza del Vicepresidente Antonio BARGONE indi del Presidente Virginio RONGONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Giampaolo Bissi.

Testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301).

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

(Parere alla XI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gaetano VAIRO sottolinea innanzitutto il particolare rilievo politico del testo in esame che prende le mosse dalla richiesta di *referendum* abrogativo di alcune norme della legge n. 300 del 1970 e della legge n. 604 del 1966, volto ad estendere anche ai lavoratori dipendenti dalle piccole imprese le garanzie in tema di licenziamenti individuali.

Il testo in esame recepisce tale esigenza introducendo, all'articolo 2, per i lavoratori dipendenti da imprese che impiegano fino a 15 lavoratori la cosiddetta tutela obbligatoria contro i licenziamenti illegittimi. Da parte sua ritiene che tale soluzione sia equilibrata e coerente in quanto appresta comunque idonee garanzie per i lavoratori dipendenti da piccole imprese, ma nel contempo tiene conto

delle esigenze economiche e produttive di queste ultime che mal si concilierebbero con il principio della cosiddetta tutela reale contro i licenziamenti illegittimi.

Il testo unificato, inoltre, all'articolo 1 reca una modifica all'articolo 18 della legge n. 300 che risolve i ben noti problemi interpretativi esistenti in relazione all'ambito di applicazione delle norme in materia di licenziamenti contenute nella legge n. 604 del 1966 e nella legge n. 300 del 1970 in riferimento al numero dei lavoratori dipendenti dall'impresa.

Ritiene, in conclusione, di poter proporre alla Commissione di esprimere sul testo unificato parere favorevole con una osservazione relativa al disposto del secondo capoverso dell'articolo 1 che ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro per l'applicazione delle norme sulla reintegrazione al posto di lavoro, mentre tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, non tiene conto degli apprendisti con ciò esponendosi a possibili censure di incostituzionalità.

Il deputato Antonio BARGONE concorda anch'egli sul rilievo del provvedimento che, non solo estende, all'articolo 2, ai lavoratori dipendenti delle piccole imprese le garanzie in tema di licenziamenti individuali, ma che apporta altresì significative modifiche all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, tendenti a risolvere le oscillazioni giurisprudenziali esistenti in relazione all'applicazione delle norme della legge n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, in relazione al numero dei lavoratori dipendenti dall'impresa.

Considerato che ai fini dell'applicazione delle norme sulla tutela reale od obbligatoria contro i licenziamenti individuali sarebbe stato opportuno fare riferimento non solo al numero dei lavoratori dipendenti ma anche al fatturato complessivo dell'impresa, dichiara di concordare sul rilievo avanzato dal relatore circa la mancata inclusione della categoria degli apprendisti ai fini del computo del numero di dipendenti, ritenendo che tale rilievo debba essere formalizzato in una condizione al parere favorevole.

Da parte sua intende avanzare anche dei rilievi al comma 6 dell'articolo 5, laddove si fa riferimento alla possibilità che le controversie relative all'applicazione dell'articolo 2 siano decise con arbitrato; al riguardo oltre a precisare il carattere irrituale di tale arbitrato, sarebbe necessario che la Commissione di merito in relazione a tale comma recepisca quando disposto dall'articolo 411 del codice di procedura civile ai fini della formazione del titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA esprime la propria preoccupazione sulla inclusione della categoria degli apprendisti ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti dall'impresa, che ne potrebbe scoraggiare l'assunzione.

Il deputato Egidio ALAGNA dichiara di condividere i rilievi avanzati e dal relatore e dal deputato Bargone, ritenendo che comunque il rilievo relativo all'inclusione degli apprendisti debba essere formalizzato non in una condizione ma in una osservazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Giampaolo BISSI, ritiene anch'egli non opportuno computare la categoria degli apprendisti ai fini dell'applicazione delle norme sui licenziamenti individuali, in quanto ciò ne scoraggerebbe l'assunzione, ricordando che sul testo in esame vi è stato un ampio accordo in sede di Commissione di merito.

Il relatore Gaetano VAIRO propone quindi il seguente schema di parere favorevole:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

a) di tener conto, all'articolo 1, al secondo capoverso, ai fini del computo del numero dei prestatori, anche della categoria degli apprendisti;

b) all'articolo 5, di tener conto dell'articolo 411 del codice di procedura civile ai fini della formazione del titolo esecutivo con decreto del pretore.

La Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Testo unificato delle proposte di legge:

PIRO: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).

(Parere alla VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Virginio ROGNONI, riferendo sul provvedimento in esame, ricorda che nella seduta del 17 gennaio 1990 ha già illustrato in dettaglio ai colleghi il testo unificato in materia di insider trading trasmesso dalla Commissione finanze alla Commissione giustizia, chiamata ad esprimere sull'argomento un parere « rinforzato ». In quell'occasione, il dibattito si è prevalentemente incentrato sull'articolo 5 concernente i poteri di accertamento delle infrazioni in tema di insider trading dei funzionari della CONSOB.

In particolare, la Commissione giustizia espresse parere favorevole a condizione che al citato articolo 5: 1) venisse soppresso il comma 3 che conferiva ai funzionari della CONSOB poteri, propri ed esclusivi degli agenti di polizia, nella fattispecie tributaria. La motivazione di questa condizione era che tali poteri non possono essere attribuiti, senza apposite modifiche ordinamentali, al di fuori dei corpi di polizia espressamente previsti dalla legge; 2) che l'articolo 5 fosse riformulato in modo da prevedere: a) l'obbligo da parte dei funzionari della CONSOB di trasmettere la *notitia criminis* all'autorità giudiziaria, informandone il presidente della CONSOB; b) l'obbligo dell'autorità giudiziaria procedente, conosciuta in altro modo la *notitia criminis*, di informarne la CONSOB; c) che venisse fissata la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello.

La Commissione finanze nella nuova formulazione dell'articolo 5 (attuale articolo 6) ha previsto, al comma 1, che la CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme contro l'insider trading fissate agli articoli 2 e 4 del testo unificato, utilizzando i poteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 9 aprile 1974, n. 94, convertito dalla legge n. 216 del 1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari).

A tal fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e può richiedere ai soggetti di cui ai citati articoli 2 e 4 del testo unificato, nonché agli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni necessarie.

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede quindi l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) nei confronti dei soggetti indicati al comma 1.

Il comma 3 prevede che i funzionari della CONSOB riferiscono le risultanze delle loro verifiche esclusivamente al presidente della CONSOB che provvede a trasmetterle, con una relazione motivata, al pubblico ministero del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, quando a suo avviso siano emersi elementi sufficienti a far supporre la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del testo unificato. Per converso, qualora la notizia dei reati di cui ai predetti articoli 2 e 4 sia acquisita diversamente dall'autorità giudiziaria, la stessa è tenuta ad informarne tempestivamente il presidente della CONSOB.

Ritiene in conclusione, che la nuova formulazione dell'articolo 6, da un lato faccia salve le esigenze di carattere operativo e tecnico proprie della Commissione finanze, dall'altro raccolga lo spirito del parere in precedenza espresso dalla Commissione giustizia.

Propone conclusivamente che la Commissione giustizia esprima parere favorevole sul nuovo testo trasmesso dalla Commissione finanze.

Dopo che i deputati Benedetto Vincenzo NICOTRA ed Egidio ALAGNA, hanno dichiarato il favore dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, il deputato Antonio BARGONE, ritenendo che la nuova formulazione recepisca sostanzialmente le indicazioni date dalla Commissione giustizia in occasione del precedente esame del provvedimento, l'unica modifica consistente nella previsione di una funzione di filtro da parte del Presidente della CONSOB sulle risultanze delle verifiche compiute dai funzionari della CONSOB, esprime l'assenso del gruppo comunista alla proposta di parere favorevole.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole del Presidente.

La seduta termina alle 9,35.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Virginio RONGONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.

Proposta di legge:

Senatori COVI ed altri: Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle

Nazioni Unite (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4541).

(Parere della I e della V Commissione).

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente Virginio RONGONI, riferendo sul provvedimento in esame, fa presente che il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale è stato costituito nel 1948 con il fine di studiare le condizioni e gli aspetti della prevenzione e di contribuire a delineare i caratteri di quella che è poi divenuta la « nuova difesa sociale », e negli anni ha assunto un rilievo non solo internazionale e sovranazionale, ma anche transnazionale.

In questo quadro va intesa la cooperazione con le quattro grandi Organizzazioni internazionali dotate di statuto consultivo delle Nazioni Unite nel settore della difesa sociale, cooperazione che si estrinseca, tra l'altro, nella conferma al Centro del segretariato generale della Société internationale de défense sociale, nonché nell'attribuzione al Centro del segretariato di coordinamento tra le dette Organizzazioni con il compito di riferire alle Nazioni Unite sull'attività congiunta delle stesse, ed altresì di fungere da consulente delle Nazioni Unite sui problemi di loro competenza.

Gli impegni di studio e di ricerca del Centro e le significative iniziative congressuali attuate necessitano ovviamente di un'adeguata autonomia (anche materiale) svincolata dal contingente e dall'immediato. In questi termini occorre valutare la richiesta di una conveniente base finanziaria, destinata anche ad un'intensa attività editoriale.

Al riguardo, il Centro fruisce di un contributo dello Stato il cui ammontare è stato da ultimo fissato con la legge n. 112 del 29 marzo 1985 a lire 60.000.000 annui.

La proposta di legge in esame riguarda la proroga del contributo annuo con elevazione dello stesso a lire 90.000.000 annui. Nel testo approvato dal Senato è stabilito che tale proroga valga per il triennio 1990-1992, anziché per il quinquennio 1990-1994, come originaria-

mente previsto dal progetto di legge, e che per il contributo sia utilizzato, parzialmente, l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia », essendo l'accantonamento originariamente indicato in copertura già prenotato da altra iniziativa.

In conclusione, ricordato il parere favorevole espresso dalla I e dalla V Commissione, auspica una rapida approvazione del provvedimento, su cui si è già registrato un ampio consenso presso l'altro ramo del Parlamento.

Dichiarata aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Egidio ALAGNA dichiara l'assenso del gruppo socialista sul provvedimento.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI dichiara l'avviso favorevole del gruppo democristiano sul provvedimento, richiamando le numerose manifestazioni di alto livello scientifico organizzate dal Centro sia in ambito nazionale che internazionale.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA esprime il consenso del gruppo comunista sul provvedimento in considerazione dell'alta qualità scientifica del lavoro del Centro, pur rammaricandosi che ai fini della copertura del maggior contributo disposto dal provvedimento ci si sia avvalsi di un accantonamento iscritto nel già esiguo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Giovanni Silvestro COCO dichiara l'avviso favorevole del Governo sul provvedimento.

La Commissione approva quindi di seguito, senza discussione, gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento cui non sono stati presentati emendamenti.

La proposta di legge n. 4541 viene quindi posta in votazione nel suo complesso con scrutinio palese mediante appello nominale, risultando approvata.

La seduta termina alle 10.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente, Valerio ZANONE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella e Giuseppe Fassino.

Disegno di legge:

Modifica all'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare (Approvato dalla IV Commissione del Senato) (4570).

(Parere della I Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente, Valerio ZANONE, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva approvato una richiesta di rinvio del dibattito senza però indicare un termine. Così l'ultimo Ufficio di Presidenza ne ha deliberato l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione prosegue quindi la discussione del provvedimento.

Il deputato Damiano POTÌ sollecita la rapida approvazione del progetto nel testo del Senato, per evitare di vanificarne significato e finalità.

Il deputato Isaia GASPAROTTO invita la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento, che costituisce un primo passo verso un miglior rapporto tra le rappresentanze dei militari e la loro base. Auspica altresì che altri passi successivi possano presto seguire, quali la possibilità sia di rielezione immediata almeno per una volta sia di rendere immediatamente pubblici i comunicati delle rappresentanze medesime.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA non si associa al coro degli interventi favorevoli al provvedimento, perché la legge n. 382 del 1978, cioè la legge sui principi, fu il risultato di una attenta ponderazione del legislatore, il quale consapevolmente esclude sia il prolungamento del mandato che la rielezione dei delegati, proprio per evitare la istituzionalizzazione di un vero e proprio sindacato.

Il deputato Mario TASSONE esprime le proprie perplessità per il probabile varo di un provvedimento di questa natura, che prolunga un mandato in corso. Inoltre si tratta di un provvedimento che potrà forse risolvere taluni problemi dell'attuale rappresentanza, ma non quelli complessivi della rappresentanza. Quindi, pur senza voler ostacolare il Governo, ritiene doveroso un forte richiamo al Governo, anche perché i problemi connessi al ruolo del COCER non si possono risolvere con strumenti di questa natura, ma necessitano di un ripensamento organico del primo decennio di applicazione della legge sui principi.

Il deputato Antonino MANNINO non ritiene utile aprire in questa sede un dibattito in parte già svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi della condizione militare. Inoltre, se non si dovesse approvare subito questo provvedimento, ciò avrebbe un significato politico di riprovazione nei confronti di questo COCER, al quale va anzi ascritto il merito di aver lavorato al meglio tenendo conto delle esigenze della rappresentanza. Occorre evitare una lettura conservatrice della legge sui principi, che ritiene del tutto inaccettabile. Invita quindi la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Salvatore MELELEO riconosce che la legge n. 382 del 1978 ha bisogno di qualche modifica, di cui la prima è quella relativa al prolungamento del mandato degli organi della rappresentanza militare. Non condividendo dunque le perplessità del suo capogruppo, auspica una rapida approvazione del provvedimento ed un contemporaneo aggiornamento della normativa in materia.

Il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI è favorevole al provvedimento nel testo licenziato dal Senato. Infatti, il problema di fondo è talmente complesso da non escludere la possibilità di una modificazione radicale dei meccanismi della rappresentanza, così prefigurando un passag-

gio dall'attuale sistema dei Consigli ad uno diverso, senza escludere *a priori* nemmeno l'ipotesi di una sindacalizzazione. La proroga di un anno può dunque favorire una riflessione in questa direzione, che risulta sempre più opportuna alla stregua delle distorsioni che si sono verificate.

Il deputato Francesco DE CARLI si oppone alle reali finalità perseguite dal provvedimento ed invita i colleghi a prescindere dalle eventuali pressioni che abbiano ricevuto.

Il deputato Gaetano GORGONI constata che, non essendovi ragioni politiche né giuridiche ostative al prolungamento dell'attuale Consiglio, non resta che approvare il provvedimento nel testo definito dal Senato. Esprime invece fortissimi dubbi sull'opportunità, ipotizzata dal collega Zamberletti, della trasformazione del COCER in un sindacato.

Il Presidente Valerio ZANONE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Non essendo stati presentati emendamenti, e constando il disegno di legge di un articolo unico, illustra quindi il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione (Difesa),
in sede di approvazione del disegno di legge n. 4570,
considerata l'esigenza che gli organi della rappresentanza militare operino nell'ordinamento militare in conformità con il ruolo propositivo e consultivo voluto dal legislatore

impegna il Governo

alla rigorosa osservanza dei limiti funzionali esplicitamente indicati dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alla attinenza alle materie attribuite dalla legge istitutiva alla competenza degli organi della rappresentanza ».

0/4570/IV/1

Zanone.

Il sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA dichiara la disponibilità del Go-
verno ad accogliere l'ordine del giorno
come raccomandazione.

Il Presidente Valerio ZANONE chiede
ai gruppi di esprimersi sul proprio ordine
del giorno, al fine della votazione.

Il deputato Antonino MANNINO
esprime la difficoltà del suo gruppo a
consentire sull'ordine del giorno, almeno
nella sua attuale formulazione. Compren-
dendo però le finalità istituzionali cui è
ispirato, il gruppo comunista, qualora do-
vesse essere posto in votazione, si asterrà.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA
esprime invece consenso con l'ordine del
giorno, ponderato ed adeguato, presentato
dal Presidente, nondimeno annuncia che
non parteciperà alla votazione finale sul
provvedimento.

Il deputato Guido ALBERINI è per-
plesso sull'inserimento di tali questioni in
un ordine del giorno e chiede al Presi-
dente di valutare l'opportunità di riti-
rarlo.

Il deputato Guido DE CARLI dissente
dal suo capogruppo Alberini ed invita il
Presidente a mantenere l'ordine del
giorno, per mettere così dei punti fissi al
comportamento del COCER. Come il col-
lega Pellegatta, anch'egli non parteciperà
al voto finale sul provvedimento.

Il deputato Gaetano GORGONI ritiene
che la Commissione debba approvare l'or-
dine del giorno, chiaro ed aderente alle
necessità della situazione.

Il deputato Damino POTÌ si associa.

Il deputato Mario TASSONE consente
con l'ordine del giorno, in una prospet-
tiva di superamento della normativa vi-
gente, che determina oggi una divarica-
zione tra rappresentanti e rappresentati
tale da ingenerare fenomeni di burocrat-
tizzazione e professionalizzazione.

Il deputato Isaia GASPAROTTO invita
il Presidente a ritirare l'ordine del giorno
per esaminare più attentamente le tema-
tiche che contiene in sedi più proprie.

Il deputato Guido ALBERINI invita il
Presidente quantomeno a rinviare ad una
data successiva il voto sull'ordine del
giorno, per consentirne una più adeguata
valutazione.

Il Presidente, Valerio ZANONE, dopo
aver assicurato che verrà presto rimessa
all'ordine del giorno della Commissione
l'indagine conoscitiva sulla rappresen-
tanza militare, mantiene il suo ordine del
giorno ma non insiste per la votazione.

Il deputato Gaetano GORGONI invita
il rappresentante del Governo a modifi-
care il suo orientamento, esprimendo
pieno consenso sull'ordine del giorno.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA ribadisce le ragioni che lo indu-
cono ad accoglierlo come raccomanda-
zione.

Il deputato Gaetano GORGONI invita
la Commissione a rinviare il voto finale
ad altra seduta, stante l'impossibilità per
alcuni deputati di partecipare contempo-
raneamente ad importanti sedute in diffe-
renti Commissioni.

Preannuncia altresì, in relazione al
successivo punto all'ordine del giorno, la
sua intenzione di rimettere l'incarico di
relatore per il parere sui progetti di legge
tendenti ad abrogare la pena di morte
nei codici penali militari di guerra, essen-
dosi trovato a sostenere una posizione di
minoranza all'interno della Commissione.

Il Presidente Valerio ZANONE ne
prende atto e ringrazia il deputato Gor-
goni per il lavoro svolto e per la sensibi-
lità politica dimostrata.

Il deputato Antonino MANNINO
chiede che si passi immediatamente al
voto finale.

Il deputato Damiano POTÌ chiede che la seduta sia sospesa per quelle ragioni di contemporaneità di impegni parlamentari già enunciate dal collega Gorgoni.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA chiede che il Presidente, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, rinvi il voto finale ad una seduta successiva.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA, a titolo personale, fa presente che un convegno attualmente in corso a Montecatini impedisce a vari parlamentari del gruppo democristiano di presenziare alla seduta. Fa quindi appello alla sensibilità degli altri gruppi affinché consentano ad un rinvio.

Il deputato Antonino MANNINO prende atto di tale richiesta e recede dalla richiesta di votazione immediata.

Il PRESIDENTE rinvia quindi alla settimana successiva il voto finale sul provvedimento.

La seduta termina alle 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 11,45. — Presidenza del Presidente, Valerio ZANONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Fassino.

Proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Proposta di legge:

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Valerio ZANONE ricorda che il deputato Gorgoni ha declinato l'incarico di relatore, avendo riscontrato che la sua posizione è minoritaria in Commissione. Ribadisce quindi il suo apprezzamento al relatore dimissionario per il lavoro svolto e per la sensibilità istituzionale dimostrata.

Il deputato Raniero LA VALLE si associa alle espressioni di apprezzamento per la sensibilità politica mostrata dal relatore, il quale ha giustamente preso atto che la maggioranza della Commissione è fedele ad una differente ispirazione, la stessa che ha trovato riscontro nella risoluzione approvata dall'Assemblea il 3 agosto 1989. Chiede quindi che l'esame possa proseguire immediatamente.

Il deputato Mario TASSONE condivide l'espressione di stima formulata dal Presidente e dal collega La Valle nei confronti del relatore; ma ritiene che vi sia la necessità, per il nuovo relatore, di presentare una propria relazione alla Commissione. Per far ciò è necessario un rinvio.

Il deputato Maria Teresa CAPECCHI si unisce alle espressioni di apprezzamento rivolte al collega Gorgoni, coerente con la sua posizione minoritaria. In considerazione dell'impegno e della competenza del collega La Valle, chiede al Presidente di valutare l'opportunità di designarlo quale relatore.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA dichiara che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale consente invece con l'impostazione del relatore dimissionario e ritiene preferibile consentire al nuovo relatore di prepararsi a riferire in una prossima seduta.

Il deputato Mario TASSONE, considerato che si è registrata una situazione oggettiva di difficoltà per la maggioranza, pur esprimendo profonda stima personale per il collega La Valle, ritiene preferibile che il Presidente indichi quale relatore un esponente della maggioranza medesima.

Il Presidente Valerio ZANONE, riservandosi di decidere sulla nomina del relatore, che costituisce sua prerogativa, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 1990, ore 12. — Presidenza del Presidente, Valerio ZANONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Fassino.

Proposte di legge:

MAZZOLA ed altri: Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'Esercito (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3717).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

Il Presidente Valerio ZANONE informa che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori ed invita il relatore a presentare le sue conclusioni.

Il relatore, Salvatore MELELEO, ricorda di aver precisato in sede di relazione che il provvedimento in esame affronta una piccola parte della complessa problematica della sanità militare, ed è finalizzato solo a sanare la gravissima lacuna del personale medico-dirigenziale. Una efficienza negli organici degli ufficiali superiori che non può assicurare un servizio così delicato, gravato per altro,

giorno per giorno, da oneri tecnici sempre più cospicui. Il servizio sanitario militare, infatti, pur qualificandosi sempre di più, grazie anche ai sistemi rigidi di reclutamento e alla preparazione che fornisce l'Accademia di sanità militare, non può più far fronte agli adempimenti istituzionali.

L'approvazione di questo provvedimento colma una delle lacune più gravi, cercando di risolvere il problema degli incarichi negli ospedali militari e centri medico-legali vari, servendosi di un numero limitato ma qualificato di tenenti colonnelli e intende appianare, almeno in parte, i vuoti attuali organici, avviando a parziale regolarizzazione il ruolo degli ufficiali medici.

Non va dimenticato che il provvedimento stesso non comporta maggiori oneri finanziari di sorta.

Il fenomeno, anziché subire una flessione, sembra destinato ad aggravarsi nel futuro.

Infatti la legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, estremamente penalizzante per la sanità militare dell'esercito, ha previsto pochissimi posti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici (solo 2 per il 1989 e 3 per il 1990 a fronte delle 11 promozioni all'anno contemplate dalla precedente normativa).

Tale bassissimo tasso di avanzamento, per nulla adeguato al depauperamento del ruolo per promozioni, ma raggiungendo di limiti di età e per esodo volontario, induce facilmente a ritenere che per i prossimi anni la sanità militare dell'esercito potrà contare su un numero di colonnelli largamente inferiore a 30 unità.

È opportuno puntualizzare che le reali esigenze organiche di incarichi previsti nel settore dei connelli ammontano a 60 unità e pertanto si dovrà ricorrere sempre più alla utilizzazione in incarichi superiori dei giovani tenenti colonnelli medici attualmente disponibili.

Il Comitato ristretto ha proceduto all'esame dell'articolato e, pur concordando su qualche perplessità avanzata da alcuni membri, in particolare del gruppo comunista, non ha ritenuto di modificare il

testo, così come è pervenuto dal Senato, perché ha ritenuto in gran parte superate le originarie perplessità.

Il Comitato ristretto quindi ripropone alla Commissione il progetto nel testo del Senato e suggerisce che se ne chieda il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Luigi MOMBELLI ribadisce le perplessità già espresse nella precedente seduta ed annuncia che il gruppo comunista si asterrà sul provvedimento, ma concorda, a nome del suo gruppo, con il relatore sull'opportunità di ottenere la sede legislativa.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA concorda con il relatore per l'approvazione

senza modifiche del testo nonché per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Dopo che il Sottosegretario Giuseppe FASSINO ha manifestato il giudizio positivo del Governo sul testo proveniente dal Senato, il Presidente Valerio ZANONE, non essendovi opposizioni *ex* articolo 92, comma 6, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti da tale norma regolamentare previsti e di trasmettere la richiesta di trasferimento di sede al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 12,15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato pareri.

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Maurizio NOCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.

Nuovo testo del disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto AIARDI ricorda che nella precedente seduta era stato rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire più puntuali elementi di quantificazione in ordine agli effetti finanziari del provvedimento. Atteso che il rapporto reso dal servizio bilancio sostanzialmente conferma l'entità degli oneri nei termini indicati dal testo, propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara di associarsi al

parere del relatore confermando la correttezza della quantificazione e della relativa copertura finanziaria.

Il deputato Benedetto SANNELLA rileva che il motivo del rinvio era legato all'esigenza di chiarire, in relazione all'articolo 3, i potenziali effetti finanziari conseguenti al nuovo meccanismo di avanzamento della carriera. Il rinvio è risultato del tutto inutile visto che il Governo non ha fornito nessun ulteriore elemento di valutazione. Permane dunque l'esigenza di un chiarimento in mancanza del quale il suo gruppo ritiene debba con grande cautela essere valutata la possibilità che il meccanismo previsto dal testo determini in futuro notevoli effetti finanziari non adeguatamente coperti. Dichiara quindi sin d'ora l'astensione del gruppo comunista.

Dopo che il Presidente Maurizio NOCI ha precisato che il rinvio è stato deliberato nella precedente seduta per consentire al Comitato di acquisire il complesso degli elementi istruttori forniti dagli uffici della Camera, il relatore Alberto

AIARDI nel ribadire la correttezza della quantificazione conferma la proposta di parere favorevole che risulta infine accolta.

La seduta termina alle 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 100. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico e lo sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Luciano Rebullà.

Emendamenti al disegno di legge:

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Aldo GREGORELLI ricorda che in occasione dell'espressione del parere sul testo del disegno di legge era stata espressa una valutazione favorevole per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella considerazione che esse non comportavano un aumento di spesa in quanto si limitavano a prorogare il regime di convenzione per un numero di aventi diritto all'immissione dei ruoli speciali che deve considerarsi chiuso dalla scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande. Tale termine non era infatti differito dal comma in questione. Diversamente invece avviene con gli emendamenti all'esame della seduta odierna, che prorogano i termini per la presentazione della domanda di immissione nei ruoli speciali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Del resto, gli stessi presentatori quantificano il maggiore onere, quanto

meno per l'emendamento 5. 3, che viene valutato pari a 300 milioni annui. Peraltro non viene disposta alcuna copertura: propone pertanto di esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ritiene che data la modestia degli oneri si potrebbe compiere un tentativo per individuare una copertura, lasciando alla I Commissione il compito di unificare le varie proposte modificative in un unico emendamento. Invita pertanto il relatore, insieme con il Governo, ad indicare una soluzione adeguata.

Dopo ulteriori interventi del deputato Benedetto SANNELLA e del relatore Aldo GREGORELLI che chiedono un breve rinvio per gli approfondimenti che si rendono necessari, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI ricorda brevemente il dibattito della precedente seduta e propone di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « è corrisposto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello » con le seguenti: « è corrisposta un'indennità di importo pari al trattamento d'integrazione salariale »; conseguentemente modificare i commi 3, 4, 5 dell'articolo 2;

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: « 4 mesi » con le seguenti: « 2 mesi »;

all'articolo 2, sostituire il comma 7 con i seguenti:

« 7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

che sia soppresso l'articolo 3.

Il deputato Giovanni MOTETTA osserva che sarebbe stato certamente preferibile prevedere l'erogazione dei sussidi e delle agevolazioni per un periodo di almeno tre mesi. Tuttavia tenendo presente da un lato l'urgenza del provvedimento che non può essere oltre rinviato e dall'altro i problemi di quantificazione e di copertura che potrebbero altrimenti porsi, dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO fa presente che il Governo esprime una valutazione negativa sul testo licenziato dalla Commissione, prende comunque atto delle correzioni migliorative proposte dal relatore, e si rimette pertanto al giudizio della Commissione.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole condizionato come proposto dal relatore.

Nuovo testo del disegno di legge:

Criteria, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente ferrovie dello Stato (4480).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI illustra brevemente il provvedimento che disciplina il prepensionamento volontario di circa 10.500 unità del personale in esubero delle ferrovie. Fa presente che secondo il Servizio del bilancio, mentre risultano confermate le stime dei minori costi per economie del personale che sarà collocato in quiescenza con decorrenza 1° luglio, risulterebbe invece sottostimata la residua quota di onere posto a carico del bilancio dell'ente ferrovie: a fronte dei 40,6 miliardi indicati nella relazione tecnica, secondo il Servizio del bilancio vi sarebbe un onere di circa 200 miliardi. Peraltro, in assenza di una dimostrazione puntuale di tale diversa valutazione ritiene ci si possa attenere alle stime fornite dal Governo. Ritiene utile un chiarimento in ordine agli effetti finanziari delle disposizioni dell'articolo 1, comma 5, che, sempre secondo le valutazioni del Servizio del bilancio, potrebbe recare uno squilibrio della gestione del fondo pensioni con conseguenti oneri a carico dello Stato. Se il Governo conferma una valutazione positiva anche su quest'ultimo aspetto la sua proposta è di parere favorevole.

Il deputato Nino CARRUS rileva che il provvedimento ha una valenza fondamentale ai fini del risanamento della finanza pubblica. In tale ottica non crede che ci si possa fermare davanti alla difficoltà di ordine finanziario, rappresentante del relatore, peraltro in termini problematici. In ogni caso il richiamo alle disponibilità del bilancio dell'Ente come limite al programma di prepensionamento sembrerebbe costituire una garanzia adeguata ad evitare sfondamenti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, desidera confermare innanzitutto le valutazioni espresse dal Governo nella relazione tecnica per quanto riguarda l'entità della quota residua posta a carico dell'Ente ferrovia. Quanto all'articolo 1, comma 5, si tratta di un problema di carattere generale non risol-

vibile in questa sede. Sottolinea quindi l'importanza del provvedimento che è indispensabile per procedere al risanamento del settore e ha inoltre importanti e positive ricadute sulla finanza pubblica nel suo insieme. Esprime pertanto una valutazione favorevole sul testo.

Il deputato Benedetto SANNELLA osserva che nessuno mette in discussione l'importanza del provvedimento ai fini del risanamento di un ente tra i disastri dal punto di vista finanziario e della efficienza dei servizi resi. Di fronte all'esigenza di una ristrutturazione di tali dimensioni, si dovrebbe esprimere senz'altro un apprezzamento per l'avvio del programma auspicando che anche altri enti e imprese del settore pubblico assicurino le necessarie manovre di risanamento e di ristrutturazione. Ciò premesso, rimangono aperte le questioni attinenti i profili di quantificazione degli oneri e di copertura su cui la Commissione bilancio deve andare a fondo. Innanzitutto, non vi è alcuna garanzia, nella attuale formulazione del testo, che non siano utilizzabili per il prepensionamento risorse destinate invece agli investimenti: il fondo a cui l'ente ferroviario attinge per le proprie spese sia di parte corrente che di parte capitale è infatti unico. Vi è poi la questione riguardante la diversa stima 40,6 miliardi secondo il Tesoro 200 miliardi secondo il Servizio del Bilancio riguardo alla quota di onere che residuerebbe a carico delle Ferrovie: tali differenze discenderebbero da diverse ipotesi assunte a base del calcolo delle contribuzioni previdenziali. Poiché entrambe le valutazioni non sono corredate di una adeguata e puntuale dimostrazione ritiene opportuno una breve sospensione affinché il Servizio del Bilancio possa fornire un supplemento di documentazione su tale punto.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO non concorda con la richiesta di sospensione del deputato Sannella ritenendo che, in assenza di una puntuale dimostrazione che giustifichi la diversità di stime, non ci si possa non attenere a quanto dichia-

rato dal Governo sotto la propria responsabilità politica.

Il deputato Aristide GUNNELLA osserva che con il provvedimento in esame si determina un alleggerimento della spesa corrente e si consente l'avvio del processo di ristrutturazione dell'ente ferrovie. Per quanto riguarda la diversità delle stime fornite nella relazione tecnica e dal Servizio del bilancio ritiene che si debba prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del tesoro secondo cui l'onere sarebbe contenuto in 409 miliardi. Rimane comunque aperto il problema più generale della puntualità della dimostrazione dei dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate ai disegni di legge di iniziativa governativa, la cui completezza e trasparenza deve essere tale da consentire al Parlamento, con le strutture a sua disposizione, di compiere le necessarie valutazioni.

Il deputato Andrea GEREMICCA ritiene che su questo provvedimento si stiano privilegiando, rispetto agli aspetti finanziari, le questioni, certo di grande rilievo, di natura politica e sociale. Di fronte infatti all'esigenza da tutti avvertita di consentire la ristrutturazione dell'ente ferrovie si pongono in secondo piano le questioni attinenti ai profili finanziari, che invece, dovrebbero essere rigorosamente garantiti. Ricorda che in occasione del provvedimento riguardante l'istituzione delle nuove province egli era stato accusato di avere accettato fideisticamente le stime fornite dal Governo, in quanto viceversa sarebbero state evidentemente inattendibili. Anche nel caso presente il governo chiede di accettare, con un atto di fede, le proprie stime, peraltro contraddette da quelle fornite da altre fonti.

La questione prima ricordate dall'utilizzo per spese di parte corrente di risorse destinate invece a consentire gli investimenti necessari alla ristrutturazione dell'Ente, viene accentuata proprio dall'incertezza circa l'entità della quota di onere residuo a carico dell'Ente ferrovie,

che, se eccessivamente elevato, finirebbe con il pregiudicare le spese più direttamente collegate alla ristrutturazione. Si associa pertanto alla richiesta del deputato Sannella di un breve rinvio per compiere gli approfondimenti necessari. Ritiene infatti che si debba utilizzare appieno la apposita struttura di supporto, di cui la Camera si è dotata proprio per poter verificare le stime fornite dal Governo.

Il deputato Nino CARRUS ritiene che la questione sarebbe superabile esplicitando che l'Ente ferrovie può procedere al programma di pensionamenti anticipati nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio e in ogni caso nel rispetto del limite di 40 miliardi di quota residua indicato nella relazione tecnica e confermata dal tesoro. In tal modo si eviterebbero degli sfondamenti della spesa corrente che potrebbero pregiudicare l'attuazione degli investimenti. Tale discorso non pregiudica certo quello più generale sulle modalità con cui devono essere redatte le relazioni tecniche fornite dal Governo e sulle valutazioni di esse che il Parlamento può e deve fare coadiuvato dalla proprie strutture di supporto.

Il deputato Benedetto SANNELLA osserva che la condizione proposta dal deputato Carrus significherebbe di fatto bloccare i prepensionamenti, il cui onere è a suo avviso è sensibilmente superiore a quello indicato nella relazione tecnica che, su questo punto, appare inattendibile. In ogni caso, se si vuole avviare il programma è preferibile non prevedere vincoli del genere. Insiste infine nella richiesta di una breve sospensione.

Il relatore Gianfranco ORSINI rileva che le risorse destinate agli investimenti risultano già vincolate a questo scopo sulla base della legislazione vigente. Concorda comunque con la proposta formulata dal Presidente Mario D'ACQUISTO di ribadire nel parere la condizione espressa dalla Commissione trasporti di precisare nel testo che ai fini del programma dei

prepensionamenti non dovranno essere utilizzati fondi destinati ad investimenti.

Per quanto riguarda la questione della diversità delle stime, ritiene che non essendovi una dimostrazione puntuale alternativa a quella presentata dal Governo ci si debba attenere a quanto dichiarato nella relazione tecnica e confermato dal Tesoro. Una quota residua di 40 miliardi sembra pienamente sostenibile da parte dell'Ente ferrovie. È comunque d'accordo con il deputato Sannella circa l'inopportunità di fare esplicitamente riferimento nel testo dell'articolato alla quantificazione di 40 miliardi come onere residuale a carico delle ferrovie. Quanto alle perplessità in ordine all'articolo 1, comma 5, non crede che gli effetti di ordine finanziario siano tali da doversene farne carico nel provvedimento in esame. Propone pertanto di esprimere parere favorevole ribadendo la condizione già espressa dalla IX Commissione.

Il deputato Benedetto SANNELLA annuncia il voto contrario del gruppo comunista nella considerazione che l'Ente ferrovie per far fronte all'onere del prepensionamento dovrà ricorrere all'indebitamento in una misura variabile, secondo le stime del Servizio bilancio, di circa 160 miliardi.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole condizionato nei termini proposti dal relatore.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1662-2229-2355-2574-3274).

(Parere alla XI Commissione).

Il relatore Aristide GUNNELLA illustra brevemente il provvedimento volto a riconoscere il Servizio prestato da cittadini italiani per almeno due anni presso organizzazioni internazionali ai fini della partecipazione a concorsi pubblici nonché, per coloro che risultassero vincitori di tali concorsi, ai fini previdenziali e di progressione economica.

Premesso che gli oneri per i contributi previdenziali sono previsti a totale carico dei beneficiari e che eventuali oneri, peraltro assai modesti, risulteranno forse quantificabili solo allorché gli interessati si saranno avvalsi della facoltà concessa dal provvedimento, ritiene possa esprimersi parere favorevole nei confronti del provvedimento stesso che risponde alla obiettiva esigenza di garantire una qualche condizione di stabilità e sicurezza a coloro che operano presso organizzazioni internazionali.

Il deputato Benedetto SANNELLA pur riconoscendo fondata la difficoltà di stimare il potenziale numero di coloro che riterranno di avvalersi della normativa, rileva tuttavia che allorché ciò accadrà saranno attivabili diritti soggettivi i cui costi ricadranno automaticamente sui bilanci pubblici: è dunque necessario preordinare la relativa copertura.

Dopo che il Presidente Mario D'ACQUISTO ha fatto presente che pare fosse opportuno che il testo precisi ulteriormente che gli eventuali oneri di natura previdenziale sono comunque a carico degli interessati, è infine accolta la proposta del relatore di esprimere parere favorevole a condizione che all'articolo 2 si precisi che l'onere relativo al pagamento dei contributi per il riscatto degli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali sia a totale carico degli interessati.

Testo unificato delle proposte di legge:

Testo unificato in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487-2795-1258-2612-2804).

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore riferendo sul provvedimento che modifica attraverso una complessa ed articolata normativa i meccanismi di avanzamento delle Forze Armate, ricorda

che il 6 marzo scorso la Commissione Difesa ha licenziato un nuovo testo per il quale il Ministero della Difesa ha trasmesso il 13 maggio un'aggiornamento della relazione tecnica non vistato dal Ministero del tesoro. quest'ultima relazione sembra evidenziare maggiori oneri per i seguenti importi: 9.187 milioni per il 1990, 12.103,7 milioni nel 1991 e di 14.347,7 milioni nel 1992. Stando a tale quantificazione il provvedimento troverebbe adeguata copertura a carico dello specifico accantonamento di parte corrente pari a 20 miliardi nel 1990 e nel 1991 e a 26 miliardi nel 1992.

Sembra opportuno che il Governo chiarisca se tale quantificazione risulta attendibile.

Al riguardo ricorda che, a suo tempo il Ministero del tesoro, con una nota riferita al precedente testo (e alla relativa relazione tecnica) — che, tuttavia, il nuovo testo ha ampiamente recepito — non aderì alla quantificazione effettuata dal Ministero della difesa che evidenziava oneri crescenti nell'arco di un quinquennio: da 20 miliardi nel primo anno e 39 miliardi circa nel quinto anno.

Il Ministero del tesoro rilevava l'impossibilità di pervenire ad una puntuale quantificazione degli oneri ritenuti comunque superiori a quelli evidenziati dalla Difesa e rilevava gli effetti « potenzialmente dirompenti » di talune disposizioni ora coincidenti con quelle contenute negli articoli 8 e 9 dell'attuale testo.

Ritiene in conclusione che, se il Governo fornirà i chiarimenti previsti, il provvedimento potrà esser valutato favorevolmente fermo restando l'esigenza di adeguare l'articolo 14 alla nuova quantificazione indicata dalla relazione tecnica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO nel sottolineare la delicatezza della complessa materia e l'urgenza della parte ordinamentale contenuta nel provvedimento, concorda sulla problematicità delle implicazioni finanziarie ad esso connesse. Ritiene opportuno un breve rinvio dell'esame che consenta

di definire puntualmente l'analisi dei costi perché questi siano contenuti entro il limite invalicabile all'uopo preordinate dalla legge finanziaria.

Assicura comunque che ogni sforzo sarà compiuto per perfezionare al più presto l'iter dell'iniziativa che giustamente intende dare un segnale di attenzione nei confronti delle forze armate.

Dopo che il Presidente Mario D'ACQUISTO ha concordato sulla opportunità di una attenta verifica della portata finanziaria del provvedimento e l'esigenza di chiarire al riguardo la posizione del Governo rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame assicurando che esso sarà in ogni caso concluso con la massima possibile tempestività.

Disegno di legge:

Interventi urgenti per la Torre di Pisa (4513).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto MONACI riferisce sul provvedimento volto ad autorizzare la spesa di 40 miliardi di lire nel 1990 per provvedere attraverso un comitato di 11 esperti di chiara fama alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo degli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa. L'articolo 2 prevede inoltre un contributo di 3 miliardi di lire in favore dell'Opera Primaziale della Torre: è da presumere che tale contributo sia posto a carico del medesimo stanziamento ancorché la formulazione testuale del provvedimento lascerebbe molti dubbi al riguardo. Ritiene pertanto possa esprimersi parere favorevole con la condizione di una più chiara traduzione in lingua italiana del testo del disegno di legge.

Dopo che al relatore è dichiarato di associarsi il Sottosegretario di Stato Mauro BUBBICO la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che all'articolo 2 si precisi che il

contributo di lire 3.000 milioni in favore dell'Opera Primaziale di Pisa sia posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 e che, al medesimo articolo 2, siano soppresse infine le parole « in ragione d'anno »; che all'articolo 3 si precisi la ripartizione dello stanziamento complessivo tra le finalità di cui all'articolo 1 e le finalità indicate dall'articolo 2.

Disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Alberto MONACI illustra brevemente il provvedimento soffermandoci sulle modifiche introdotte al Senato e alla Camera rispetto al testo presentato dal Governo. Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 2, ultimo capoverso, viene eliminata l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 554 agli enti locali, in contrasto quindi con quanto previsto nella parte restante del medesimo comma, e facendo venir meno il vincolo alle nuove assunzioni che il disegno di legge vuole rendere ancora più stringente. Propone pertanto che tale ultimo capoverso sia soppresso.

Quanto all'articolo 3, comma 2, che riprende analoghe disposizioni contenute nei precedenti decreti non convertiti dovrebbe essere sostituito il riferimento all'anno 1989 con quello al 1990. Quanto al comma 5 del medesimo articolo, concernente la proroga al 31 dicembre 1992 della disciplina relativa ai progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988, ritiene che in luogo delle parole « nel corso del periodo sperimentale », dovrebbe essere fatto esplicito riferimento al triennio 1990-1992. Quanto al comma 1 dell'articolo 6 la modifica apportata dalla Commissione di merito della Camera rovescia l'impostazione originaria del disegno di legge. Ricorda che

su tale formulazione la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario in occasione del parere sul precedente decreto-legge n. 326 del 1989 non convertito. La formulazione della norma contenuta nel testo del Governo, secondo la quale il computo del beneficio combattentistico rimane sospeso in attesa di ulteriore disposizione legislativa, era stata adottata dal Ministro del tesoro per regolare in via transitoria gli effetti di pronunce giurisdizionali che, in assenza di tale norma, avrebbero comportato un maggiore onere, stimato dal Tesoro in 140 miliardi annui, privo di copertura.

La modifica introdotta dalla Commissione di merito è diretta a mediare tra la posizione attendista del Governo che rinvia a successive disposizioni legislative e l'atteggiamento ormai consolidato delle pubbliche amministrazioni che si conformano all'orientamento della Cassazione. Per quanto riguarda le stime fornite a suo tempo dal Tesoro, desidera precisare che esse risulterebbero confermate per quanto riguarda il personale in quietanza, mentre per il personale in attività inizialmente si dovrebbe realizzare una economicità, se pure modesta, che comunque successivamente sarebbe ampiamente superata a causa dello scivolamento verso qualifiche e livelli superiori. Ritiene pertanto che, in assenza di una più puntuale dimostrazione da parte del tesoro degli effetti finanziari di queste disposizioni tale da consentire l'individuazione di una idonea copertura, il parere favorevole debba essere condizionato oltre che alle modifiche già illustrate anche al ripristino del comma 1 dell'articolo 6 del testo presentato dal Governo e approvato dal Senato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore e chiede un breve rinvio per effettuare le stime richieste.

Il deputato Bruno SOLAROLI ritiene necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari del comma 1 dell'arti-

colo 6. Per quanto riguarda i restanti articoli concorda con le valutazioni del relatore tranne che per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 2, che a suo avviso non dovrebbe essere modificato rispetto al testo trasmesso dal Senato. Premesso che risulta impossibile una quantificazione del risparmio conseguibile all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 554, osserva che tale normativa comporta una estrema rigidità nei bilanci degli enti locali determinando una situazione di difficoltà se non di vera e propria paralisi. Il risultato infatti è che gli enti locali non potendo coprire i posti vacanti in organico sono costretti ad affidare all'esterno l'espletamento delle attività di loro competenza. Tutto ciò naturalmente non comporta certo un risparmio, ma anzi causa un maggiore onere per gli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con le osservazioni del deputato Bruno Solaroli, e ribadisce la richiesta di un breve rinvio.

La Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere al'altra seduta.

Disegno di legge:

Interventi urgenti per la zootecnia (3929-B).
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, rilevando come le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non comportano maggiori oneri. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 11,45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,40. — Presidenza del Vicepresidente Neide UMIDI SALA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Carlo Merolli e per l'industria, commercio e artigianato Paolo Babbini.

Proposte di legge:

Senatori DE CINQUE ed altri: Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3928).

FIORI: Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, a favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (3269).

(Parere della I e della V Commissione).

(Discussione e approvazione).

La Commissione procede alle discussioni delle proposte di legge.

Il presidente Neide UMIDI SALA avverte che sulla proposta di legge n. 3928 è stato espresso un parere favorevole da parte delle Commissioni I e V.

Il relatore Daniela ROMANI, nel richiamarsi al dibattito che sulla proposta di legge n. 3928 la Commissione ha già svolto in sede referente, intende riferire anche sulla proposta di legge Fiori n. 3269, nel frattempo assegnata. Il testo approvato dal Senato affronta tuttavia la questione dell'ufficio tecnico erariale, così superando qualsiasi possibile contenzioso: propone pertanto che venga assunto come testo base. Rimane la questione della congruità del prezzo, rispetto alla quale sollecita un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Raccomanda in conclusione l'approvazione della proposta di legge.

Il sottosegretario Carlo MEROLLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore, e ricorda le benemerienze, degne di

riconoscimento, del Borgo ragazzi di don Bosco. Quanto al chiarimento richiesto, l'ufficio tecnico erariale conferma la congruità dell'incremento di prezzo dagli 880 milioni del 1982 ai 1.500 milioni ora proposti. Sollecita quindi anch'egli l'approvazione della proposta di legge.

Avendo la Commissione convenuto con la proposta del relatore di adottare come testo base la proposta di legge n. 3928, e avendo i deputati Wilmo FERRARI e Gastone PARIGI manifestato il consenso dei rispettivi gruppi sulla proposta di legge stessa, il presidente Neide UMIDI SALA dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La proposta di legge n. 3928, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, viene quindi posta direttamente in votazione finale, per appello nominale, risultando approvata.

Proposte di legge:

Senatori GALEOTTI ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323).

BELLOCCHIO ed altri: Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210).

(Parere della I, della V, della X e della XI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti.

Il deputato Riccardo BRUZZANI sottolinea anzitutto l'opportunità dell'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione dei provvedimenti all'ordine del giorno, peraltro sollecitato più volte

dal gruppo comunista oltre che dal relatore, in primo luogo perchè la proposta di legge n. 3323 è stata approvata al Senato già il 27 ottobre 1988, e, quindi, per la necessità di colmare il vuoto normativo che costituisce un fatto negativo per le conseguenze che ricadono sull'utenza che subisce gravi ingiustizie e ritardi nel pagamento dei risarcimenti. In materia, va peraltro rilevato che il ritardo della legislazione del nostro paese appare particolarmente grave se raffrontato alla situazione degli altri paesi membri della CEE, e in relazione alle prospettive del 1892.

Va altresì ricordato che la proposta di legge n. 3323 recepisce il contenuto di una proposta di legge presentata nella passata legislatura dal gruppo comunista oltre che di un disegno di legge che venne esaminato al Senato ma che non fu possibile approvare a causa dello scioglimento anticipato della legislatura.

La proposta di legge n. 3323 si pone un primo obiettivo nella definizione precisa della identità della categoria dei periti assicurativi che oggi molto spesso sono di fatto dipendenti dalle compagnie; corrisponde infatti all'interesse degli utenti che essi siano veramente autonomi, per cui costituisce una esigenza la istituzione di un albo dei periti competenti in materia. Tale obiettivo si intreccia con la riforma della RC auto prevista nel provvedimento attualmente all'esame del Senato, essendosi determinata a questo riguardo una situazione ingovernabile derivante dall'aumento della conflittualità fra gli assicurati e le compagnie, per cui appare essenziale riformare la legge n. 990 del 1969 posto che il settore non ha dimostrato capacità di autoregolamentazione.

Nell'esprimere a nome del gruppo comunista un giudizio positivo sul provvedimento, rileva altresì la necessità di approfondire alcune questioni anche perchè sono pervenute nel frattempo richieste e suggerimenti da più parti; pertanto, ferma restando la disponibilità a valutare le proposte migliorative che potranno essere avanzate, sottolinea l'urgenza di pervenire all'approvazione della proposta di legge n. 3323.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Wilmo FERRARI, replicando, concorda con il deputato Bruzzani circa l'esigenza di procedere rapidamente approfondendo contemporaneamente taluni aspetti per verificare se le osservazioni pervenutegli da parte di svariate categorie possano contribuire a migliorare il provvedimento: in tal senso, anche al fine di agevolare i lavori della Commissione, propone la nomina di un Comitato ristretto nel cui ambito appare necessario svolgere alcune audizioni.

Ricorda infine che è stata presentata dal collega Nicotra la proposta di legge n. 2094 vertente su materia analoga.

Dopo che il deputato Riccardo BRUZANI ha espresso il consenso del gruppo comunista sulla proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto nell'ambito del quale svolgere alcune audizioni, purchè si proceda in tempi rapidi, il relatore Wilmo FERRARI precisa che la proposta di svolgere alcune audizioni corrisponde ad una esplicita richiesta avanzatagli da un gruppo presente in Commissione.

Il Sottosegretario Paolo BABBINI, replicando, sottolinea che l'obiettivo del Governo è quello di giungere rapidamente all'approvazione della proposta di legge

n. 3323 su cui si è già svolto un esame approfondito al Senato. Il provvedimento, infatti, pur inquadrandosi nella legislazione vigente nel settore assicurativo, assicura maggiore certezza e autonomia ai periti e contemporaneamente maggiore sicurezza agli utenti, consentendo alle compagnie di svolgere il loro ruolo nella trasparenza e secondo le regole della concorrenza. Si tratta di obiettivi coerenti con gli orientamenti del Governo nel settore; peraltro, poichè appare giusto e necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, si dichiara disponibile a prendere in considerazione le proposte e gli emendamenti di carattere migliorativo che saranno avanzati. Nel dichiararsi favorevole alla nomina del Comitato ristretto, raccomanda infine che le audizioni siano concentrate, visto che la materia è stata già ampiamente esaminata.

La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto i cui componenti saranno indicati sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il Presidente Neide UMIDI SALA rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione dei provvedimenti.

La seduta termina alle 10,5.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,40. —
Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.
— Interviene il ministro dell'università e
della ricerca scientifica Antonio Ruberti.

Testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI
BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI
ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria
e sulla riforma dell'ordinamento degli studi univer-
sitari (80-581-1484-1781-3507).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI
Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende l'esame.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte
che all'articolo 9 sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: uni-
versità italiane con le seguenti: del si-
stema delle autonomie universitarie.

9. 12.

Gelli, Soave.

Al comma 2, sopprimere i punti a), b),
c).

9. 13.

Soave, Gelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire con le
parole: al coordinamento dell'attività di
ricerca fra le sedi universitarie.

9. 18.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 2, alla lettera c)
sopprimere le parole: al loro funziona-
mento e.

9. 33.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere la lettera e): al
riconoscimento delle università libere.

9. 19.

Poli Bortone, Rallo.

Aggiungere al comma 2 i seguenti periodi:

Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

9. 1.

Tamino, Ronchi.

Aggiungere al comma 2 i seguenti periodi:

inoltre il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica. Per la sua attività il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consulenze esterne.

9. 6.

Mattioli, Scalia.

Al comma 2 aggiungere i seguenti periodi: Inoltre il CUN può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università che può rivolgere direttamente al Parlamento e al Ministro e far conoscere al mondo universitario e all'opinione pubblica.

9. 24.

Arnaboldi.

Aggiungere il comma 2-bis:

al CUN sono demandate, inoltre, tutte le funzioni già attribuite al Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

9. 20.

Poli Bortone, Rallo.

Sopprimere il comma 3.

9. 25.

Arnaboldi.

Al comma 3, sopprimere le parole: a contenuto puntuale.

9. 14.

Gelli, Soave.

Al comma 3, sopprimere le parole: relativamente ad atti a contenuto puntuale.

5. 27.

Arnaboldi.

All'articolo 9, il 3° comma è sostituito dal seguente:

Per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvale dei Comitati consultivi che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 382 del 1980, esprimono proposta vincolante.

9. 34.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le funzioni deliberative o consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone sono svolte dai comitati consultivi del CUN.

9. 2.

Tamino, Ronchi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le funzioni deliberative o consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone sono svolte dai comitati consultivi del CUN.

9. 26.

Arnaboldi.

Aggiungere il comma 3-bis):

Sono organi del CUN

a) il consiglio generale;

b) la giunta esecutiva;

c) il Presidente del CUN.

9. 21.

Poli Bortone, Rallo.

Sopprimere il comma 4.
9. 28.

Arnaboldi.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

Il CUN è composto:

a) di 11 professori ordinari, 11 professori associati e 11 ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) di 11 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

c) di 11 studenti.

Anche le categorie di cui alle lettere b) e c) sono elette direttamente dalle rispettive categorie.

L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

I comitati consultivi del CUN sono composti da 5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori confermati. Ogni comitato elegge al suo interno un presidente.

9. 3.

Tamino, Ronchi.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

Il CUN è composto:

a) di 11 professori ordinari, 11 professori associati e 11 ricercatori eletti dalle rispettive categorie suddivise in non più di cinque grandi aree scientifico-disciplinari. Per ogni categoria, il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) di 11 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

c) di 11 studenti.

Anche le categorie di cui alle lettere b) e c) sono elette direttamente dalle rispettive categorie.

L'organizzazione interna del CUN è regolamentata dal CUN stesso.

I comitati consultivi del CUN sono composti da 5 professori ordinari, 5 professori associati e 5 ricercatori confermati. Ogni comitato elegge al suo interno un presidente.

9. 30.

Arnaboldi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

1. Il Consiglio generale è composto da 120 membri, di cui 70 professori di ruolo.

2. I rimanenti 50 sono così designati:

a) dieci del CNR;

b) dieci del CNEL;

c) dieci del Ministro dell'Università, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con D.P.R.;

d) 20 studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo professionale puro.

3. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della Giunta esecutiva o di almeno due quinti dei componenti del consiglio medesimo.

4. Il CUN dura in carica quattro anni ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. La giunta esecutiva è costituita da tredici membri, di cui sette eletti tra i docenti componenti il CUN, tre designati rispettivamente dal CNR, dal CNEL e dal Ministro dell'Università fra i membri componenti il CUN la cui nomina è di loro pertinenza e tre tra gli studenti com-

ponenti il Consiglio generale con voto limitato ad uno.

6. Il regolamento interno del CUN determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

7. Tutti gli atti del CUN sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

9. 22.

Poli Bortone.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Il CUN è composto:

a) di trenta membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti a ciascuna area;

b) di 5 rettori designati dalla Conferenza nazionale dei rettori;

c) di rappresentanti degli studenti eletti direttamente, in numero pari a quello delle grandi aree scientifico-disciplinari;

d) di 8 rappresentanti eletti direttamente dal personale tecnico e amministrativo delle università.

9. 39.

Soave, Gelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Il CUN è composto:

a) di trenta membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti a ciascuna area;

b) di 15 membri eletti dalle sedi su base regionali o interregionali;

c) di rappresentanti degli studenti eletti dai consigli d'Ateneo degli studenti

delle università, in numero pari a quello delle grandi aree scientifico-disciplinari;

d) di 8 rappresentanti eletti direttamente dal personale tecnico e amministrativo delle università.

9. 17.

Guerzoni.

Al comma 4, lettera a), aggiungere le parole: « di cui 8 professori ordinari, 8 associati, 4 ricercatori, 4 assistenti del ruolo ad esaurimento eletti dalle rispettive categorie. Per ogni categoria il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso professionalmente agli aventi diritto al voto di ogni area ».

9. 42.

Poli Bortone, Rallo.

Aggiungere al comma 4, al termine del punto a): « in modo che la composizione risulti di 8 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori ».

9. 7.

Mattioli, Scalia.

Subemendamento all'emendamento 9. 35.

Al termine della lettera b), aggiungere le parole: « di cui 4 professori ordinari, 4 associati, 2 ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento ».

0. 9. 35. 1.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 9, comma 4, alla lettera b), sostituire in « 12 » il numero « 24 ».

9. 35.

Il Relatore.

Aggiungere al comma 4, al termine del punto b): « in modo che la composizione risulti di 8 professori ordinari, 8 professori associati, 8 ricercatori ».

9. 8.

Mattioli, Scalia.

Sostituire il comma 4, lettera c), col seguente:

« di dieci studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le università con voto diretto, segreto e per liste con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo professionale puro ».

9. 41.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 4, al punto c), sostituire la cifra: cinque con la seguente: sedici.

9. 9.

Mattioli, Scalia.

Sostituire le parole eletti nei consigli di amministrazione con le parole eletti nei consigli di facoltà.

0. 9. 36. 1.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 4, alla lettera c) sostituire le parole: Presidente dei senati degli studenti delle università con le parole: rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di amministrazione delle università.

9. 36.

Il Relatore.

Al comma 4, al punto d) sostituire la cifra cinque con la seguente sedici.

9. 10.

Mattioli, Scalia.

Dopo il comma 4 inserire:

4-bis. Il CUN delega pareri su atti relativi a singole persone richiesti dalle vigenti leggi, e richiedi pareri istruttori in materia di ordinamenti didattici ai comitati consultivi, definendo preventivamente gli indirizzi generali. I comitati consultivi sono eletti per aree scientifico-disciplinari dai professori e dai ricercatori, e sono integrati, per le materie di cui all'articolo 8, dai rappresentanti dei collegi o degli

ordini professionali, e dai rappresentanti degli studenti.

9. 15.

Gelli, Soave.

Sopprimere il comma 5.

9. 29.

Arnaboldi.

Al comma 5, sopprimere le parole: la durata in carica dei componenti.

9. 37.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole da: Le modalità di elezione fino a con regolamento, con le seguenti: Le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti e le incompatibilità sono definite per il CUN e per i comitati consultivi con regolamento.

9. 16.

Soave, Gelli.

Al comma 6, dopo la parola: Ministro aggiungere: durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

9. 38.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 7.

9. 31.

Arnaboldi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

La Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1975, n. 31, è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, due professori associati e due ricercatori scelti dal CUN al suo interno. Ferma restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti i professori e i ricercatori universitari.

9. 4.

Tamino, Ronchi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

La Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, due professori associati e due ricercatori scelti dal CUN al suo interno. Ferma restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti i professori e i ricercatori universitari.

9. 11.

Mattioli, Scalia.

ART. 9.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

La Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è composta dal presidente del CUN che la presiede e da 2 professori ordinari, due professori associati e due ricercatori scelti dal CUN al suo interno. Ferma restando questa composizione, la Corte esamina i casi riguardanti i professori e i ricercatori universitari.

9. 32.

Arnaboldi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

9. 5.

Tamino, Ronchi.

Inserire il seguente comma:

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

9. 23.

Poli Bortone, Rallo.

È aggiunto il seguente comma:

7-bis. Ciascun comitato consultivo, di cui al comma 3, è integrato da un rappresentante degli studenti, eletto dagli studenti iscritti ai corrispondenti corsi di laurea o di diploma. La corrispondenza dei predetti corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. 40.

Il Relatore.

Il Presidente Mauro SEPPIA, aderendo alla richiesta avanzata dal gruppo comunista, sospende la seduta per consentire un approfondimento dei problemi relativi all'articolo 9.

(La seduta sospesa alle 9,45 è ripresa alle 11,45).

Su richiesta del deputato Gianni TAMINO, il Presidente Mario SEPPIA dispone, ai sensi dell'articolo 65, secondo comma, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il relatore Giancarlo TESINI presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9 e del quale illustra le finalità e la portata:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Consiglio universitario nazionale).

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi comprese la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) il CUN si avvale dei Comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto:

a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 10 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle Università;

e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro; durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il Presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di ruolo prevale il più anziano di età.

La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori.

Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 è abrogato.
9. 47.

Il Relatore.

Il Presidente Mauro SEPPIA sospende brevemente la seduta per permettere che l'emendamento testé presentato dal relatore possa essere fotocopiato e distribuito, nonché per consentire l'eventuale presentazione di subemendamenti.

(La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,10).

Il Presidente Mauro SEPPIA comunica che, a seguito della presentazione da parte del relatore dell'emendamento 9. 47, gli altri emendamenti e subemendamenti in precedenza presentati sono stati ritirati; avverte altresì che sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 9. 47 del relatore:

Al comma 1, sostituire le parole: università italiane con le seguenti: del sistema delle autonomie universitarie.
0. 9. 47. 8.

Gelli, Soave.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: di fondi destinati inserire le parole: al loro funzionamento.
0. 9. 47. 7.

Soave, Gelli.

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo:

I comitati consultivi del CUN, oltre ai compiti attualmente previsti, hanno funzioni deliberative su:

a) approvazione degli atti dei concorsi e dei giudizi di idoneità;

b) inquadramenti e trasferimenti dei professori e dei ricercatori.

0. 9. 47. 10.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 4 lettera a) sostituire la cifra: 24 con la seguente: 30.

0. 9. 47. 6.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

0. 9. 47. 1.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Sostituire la lettera c) del comma 4 con la seguente: di 10 studenti eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti.

0. 9. 47. 5.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 5 sostituire la parola: equilibrata con la seguente: paritaria.

0. 9. 47. 2.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, De Julio.

Al comma 5 inserire, prima dell'ultimo periodo, le seguenti parole: e prevedendo per le tre categorie dei professori ordinari, associati e dei ricercatori (ed equiparati) e per il personale tecnico ed amministrativo l'elettorato attivo e passivo all'interno della rispettiva categoria.

0. 9. 47. 3.

Arnaboldi, Mattioli, Tamino, De Julio.

Al comma 8, sostituire il terzo capoverso con il seguente: La corte si riunisce con la partecipazione dei professori e dei ricercatori.

0. 9. 47. 4.

Mattioli, Tamino, Arnaboldi, Soave.

Aggiungere il comma 9: Tutti gli atti del CUN sono pubblici e debbono essere

riprodotti in apposito bollettino ufficiale. 0. 9. 47. 9.

Poli Bortone, Rallo.

Il relatore Giancarlo TESINI invita al ritiro i presentatori di tutti i subemendamenti; altrimenti il suo parere è contrario.

Il ministro per l'Università e la ricerca scientifica Antonio RUBERTI si associa al parere espresso dal relatore in ordine ai subemendamenti presentati ed esprime parere favorevole sull'emendamento 9. 47 del relatore.

Il deputato Patrizia ARNABOLDI – cui si associa il deputato Gianni MATTIOLI – aderisce all'invito di ritirare i subemendamenti che si riferiscono alla composizione del CUN, le cui finalità sono state recepite dall'emendamento 9. 47.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, i subemendamenti Gelli 0. 9. 47. 8 e Soave 0. 9. 47. 7.

Dopo che il deputato Adriana POLI BORTONE, aderendo all'invito del relatore, ha ritirato il suo subemendamento 0. 9. 47. 10 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno, il Presidente Mauro SEPPIA avverte che è stato ritirato il subemendamento Mattioli 0. 9. 47. 6; la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, il subemendamento Mattioli 0. 9. 47. 1.

Dopo che i presentatori hanno ritirato i rispettivi subemendamenti Mattioli 0. 9. 47. 5 e 0. 9. 47. 2 e Arnaboldi 0. 9. 47. 3, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, i subemendamenti Mattioli 0. 9. 47. 4 e Poli Bortone 0. 9. 47. 9.

Il deputato Gianni MATTIOLI annuncia l'astensione sull'emendamento 9. 47

del relatore, non potendo dare pienamente il suo assenso ad un testo che contiene una presenza sbilanciata dei rettori all'interno del CUN.

Il deputato Adriana POLI BORTONE annuncia l'astensione del gruppo MSI-destra nazionale sull'emendamento 9. 47 ritenendo non pienamente accettabili le proposte del relatore.

Il deputato Sergio SOAVE annuncia l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento 9. 47 in quanto, nonostante il positivo lavoro svolto, permangono alcune riserve e preoccupazioni.

Il deputato Patrizia ARNABOLDI annuncia l'astensione del gruppo di democrazia proletaria sull'emendamento 9. 47 ritenendosi insoddisfatta per il mancato accoglimento di alcune proposte di modifica contenute nei suoi subemendamenti.

Il deputato Sergio DE JULIO annuncia l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 9. 47 in quanto, malgrado il miglioramento del testo, permangono alcune perplessità soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la Conferenza dei rettori e il CUN.

Il deputato Gianni TAMINO annuncia l'astensione sull'emendamento 9. 47 augurandosi che i dubbi cui dà luogo il nuovo testo dell'articolo 9 possano essere superati con il regolamento attuativo.

La Commissione, favorevole il Governo, approva in linea di principio l'emendamento 9. 47 del relatore, ai fini della trasmissione per il parere alle competenti Commissioni.

Il Presidente Mauro SEPPIA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 12,45.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 8,50. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Nucara.

Disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Giuseppe BOTTA, informa che si è reso necessario un riesame della condizione formulata nel parere espresso il 14 febbraio u.s., relativa alla sostituzione dell'articolo 23 del disegno di legge n. 4471 a seguito di una richiesta in tal senso formulata dalla Commissione affari costituzionali. Si dichiara dell'avviso che si possa o riconfermare il parere già espresso o richiedere in subordine lo stralcio dell'articolo 23.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI alla luce della particolare carenza abitativa per la città di Napoli ritiene opportuno che si ribadisca l'opportunità di prevedere la proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1988, n. 12. Si risolverebbe così un grosso problema per circa 2 mila condomini, rendendo possibile l'integrazione della documentazione necessaria.

La Commissione esprime pertanto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per quanto riguarda l'articolo 23, ove sia possibile sia dato seguito al parere già espresso in data 14 febbraio 1990, che pertanto è confermato integralmente, ovvero sia stralciato.

La seduta termina alle 8,55.

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il ministro per i lavori pubblici, Giovanni Prandini.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro per i lavori pubblici, Giovanni Prandini sullo stato di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo ».

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, introducendo il tema dell'audizione sottolinea la fondamentale importanza della legge sulla difesa del suolo.

Il Ministro per i lavori pubblici, Giovanni PRANDINI, svolge un'ampia e approfondita relazione sullo stato di attuazione della legge sulla difesa del suolo soffermandosi sui principali problemi applicativi di questa legge.

Intervengono quindi i deputati Anna Milvia BOSELLI, Giulio FERRARINI, Gianluigi CERUTI, Manfredo MANFREDI, Massimo SERAFINI e Giancarlo GALLI. Dopo un breve intervento del Presidente Giuseppe BOTTA, intervengono i deputati Guido D'ANGELO e Paolo MARTUSCELLI.

Dopo brevi considerazioni del Presidente, Giuseppe BOTTA, il Ministro per i lavori pubblici, Giovanni PRANDINI, svolge la sua replica.

La seduta termina alle 11,20.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro dei lavori pubblici è pubblicato in allegato a pag. 105.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 1990, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

Proposte di legge:

BOTTA ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione).

BETROCELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, informa che a seguito di alcune perplessità emerse in seno alla Commissione Bilancio in occasione dell'esame del parere sul provvedimento in esame si è resa necessaria una ridefinizione della portata finanziaria del testo alla luce delle risorse previste dalla nuova legge finanziaria con relativa graduazione della modulazione pluriennale della spesa per gli anni successivi al triennio.

Il relatore, Renzo LUSETTI, ricollegandosi alle considerazioni testé svolte dal Presidente Botta ritiene si possa, lasciando invariata la previsione di spesa per il triennio 90-92, prevedere per il periodo 90-95 una rimodulazione della spesa di questo tipo: 720 miliardi complessivi da destinarsi 238 miliardi al Capo I e 482 miliardi al Capo II. Per il resto il testo resterebbe invariato.

Il deputato Francesco SAPIO si dichiara favorevole alla proposta testé svolta dal relatore e ritiene che tenuto conto del tempo trascorso debba operarsi il necessario coordinamento con gli altri provvedimenti che interessano questa materia.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, rileva che una volta ottenuto il trasferimento in sede legislativa potranno svolgersi tutti gli approfondimenti che si riterranno necessari.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il Presidente Giuseppe BOTTA avverte che trasmetterà alla Commissione bilancio per un nuovo parere il testo modificato secondo la proposta del relatore.

Non essendovi obiezioni, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 12,10. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAPIO ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273).

(Parere della I, della II, e della V Commissione).

SOLAROLI ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

(Parere della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA, avverte che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori avendo elaborato il seguente testo che illustra:

TITOLO I.

Capo I.

ART. 1.

(Finalità e risorse).

1. La presente legge detta disposizioni per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la condizione abitativa, aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà e in locazione, incentivando il recupero edilizio, ambientale ed urbano; e favorendo la realizzazione di alloggi per particolari categorie sociali e promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore edilizio;

b) acquisire e urbanizzare le aree ivi comprese quelle edificate per l'edilizia residenziale pubblica nonché adeguare le urbanizzazioni di aree edificate;

c) promuovere la realizzazione di programmi integrati attraverso il coordinamento di operatori pubblici e privati e di risorse finanziarie miste.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 88, n. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977 n. 616.

3. Il fondo è depositato presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita con articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Il fondo è alimentato da:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

b) i contributi dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti di cui al successivo articolo 19;

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle riserve tecniche delle compagnie, di assicurazioni e dei fondi disponibili da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, lettera g);

d) i rientri, i recuperi e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere e) e g) della legge 5 agosto 1978, n. 457 al netto degli utilizzi per la finalità di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b), c) ed e) della legge 8 agosto 1977, n. 513; nonché i fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 17 comma 5, e i recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'amministrazione, dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito;

e) le disponibilità dei fondi speciali di rotazione di cui agli articoli 26 e 27;

f) il contributo della Stato stabilito con legge finanziaria ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 11-*quater*, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi assistiti da

contributo pubblico compresi quelli straordinari e sperimentali i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti il Ministro del tesoro può autorizzare con propri decreti la medesima Sezione autonoma ad effettuare giro fondi tra gli stessi conti correnti salvo successivo reintegro al fine di fornirteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

6. Un'aliquota pari al 4 per cento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è destinata:

a) ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

b) alla realizzazione di un sistema informativo sull'edilizia residenziale e dell'anagrafe dell'utenza a livello nazionale;

c) alle esigenze residenziali più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

d) alla costituzione e gestione dei prototipi nazionali di laboratorio tipologici e tecnologici.

7. Il CER definisce le quote di risorse finanziarie da destinare alle finalità di cui al precedente comma 6 determinandone le modalità di affidamento, finanziamento e realizzazione.

CAPO II.

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La realizzazione, nel triennio 1990-1992, di un programma straordinario e sperimentale di edilizia residenziale e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale, anche attraverso programmi integrati, è dichiara-

rata di preminente interesse nazionale. Tale programma è localizzato nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo; Catania, nonché nei comuni ad essi vicini individuati dalla regione nel termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 sono destinate per il 70 per cento ai Comuni di cui al comma 1 e per il 30 per cento ai Comuni a tensione abitativa individuati dalle Regioni. Tale individuazione, anche per aree territoriali è effettuata su proposta motivata entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il programma straordinario è attuato prioritariamente attraverso interventi di recupero e di acquisizione di edifici da recuperare, nonché interventi di nuova costruzione e attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione.

ART. 3.

(Risorse finanziarie ed obiettivi).

1. Alla copertura finanziaria del programma di cui all'articolo 2 per l'importo massimo di lire 8 mila miliardi si provvede mediante:

a) le disponibilità sui limiti di impegno esistenti presso la Cassa di depositi e prestiti e non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge relative agli stanziamenti disposti per il piano decennale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) l'anticipazione di una quota fino a lire 4 mila miliardi dei proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1990, 1991, 1992.

2. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 in misura non inferiore al 30 per cento delle relative disponibilità; per le opere di infrastrutturazione si

provvede con le disponibilità indicate dal Ministro per i problemi delle aree urbane ai sensi del successivo articolo 10.

3. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera a) del comma 1, fino ad un massimo di lire 3 mila miliardi, è autorizzata l'erogazione di anticipazioni in unica o più soluzioni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale i cui alloggi sono da cedere in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, o in godimento da parte di cooperative edilizie che realizzano alloggi a proprietà indivisa. Detti programmi sono realizzati da IACP, Comuni e imprese di costruzione e loro consorzi. Una quota non superiore al 35 per cento della somma sopra indicata è riservata alla realizzazione di alloggi da destinare alla proprietà o alla locazione con patto di futura vendita da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, da cooperative o loro consorzi. Il limite massimo di dette anticipazioni è fissato in lire 80 milioni per l'alloggio. La restituzione dell'importo della anticipazione avviene in 10 anni ad un tasso di interesse pari al 10 per cento del tasso di riferimento per gli alloggi da cedere in locazione o in godimento e al 20 per cento del tasso di riferimento per gli alloggi da cedere in proprietà o in locazione con patto di futura vendita. Gli acquirenti e gli assegnatari in proprietà o in godimento debbono possedere i requisiti richiesti a norma della legislazione vigente. Le modalità per quanto altro necessario per l'erogazione delle anticipazioni sono fissate dal CER.

4. In alternativa alle anticipazioni di cui al precedente comma i soggetti ammessi alle anticipazioni stesse possono chiedere la concessione dei contributi parziali nelle forme e modalità previste nel successivo articolo 20.

5. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera a) del comma 1, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, è autorizzata la concessione dei programmi integrati di cui al successivo articolo 32. Tali programmi devono destinare non meno del 35 per cento degli alloggi realizzati alla locazione ai sensi della legge

27 luglio 1978, n. 392 con le modalità di cui all'articolo 24. La restituzione delle anticipazioni avviene in 10 anni a tasso zero.

6. Le anticipazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Tali programmi sono comprensivi delle destinazioni non residenziali ad essi connesse da destinare alla vendita o alla locazione e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale e devono destinare non meno del 35 per cento dell'investimento o della quota corrispondente della cubatura complessiva commercializzabile alla realizzazione di abitazioni da cedere in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Il CER determina, con propria delibera, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il finanziamento e la restituzione nonché per la realizzazione dei programmi integrati e gli elementi e i contenuti utili alla loro predisposizione.

8. Nel caso di predisposizioni di programmi integrati, i tempi di cui al successivo articolo 4 decorrono dalla determinazione di cui al comma precedente.

9. Gli istituti di previdenza e le imprese di assicurazione destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle disponibilità di bilancio e delle riserve tecniche relative agli esercizi dal 1990 al 1995 prioritariamente per la realizzazione degli immobili finanziati ai sensi del comma 6.

10. I criteri, le modalità e i tempi per l'anticipazione e la restituzione dei fondi di cui al comma 6 sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. La delibera di approvazione emessa dal CIPE ai sensi dell'articolo 4, comma 4 è comunicata ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato che pre-

vedono ad acquisire entro 30 giorni le opzioni dei soggetti di cui al comma 9. Sulla base delle opzioni espresse anche in deroga anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che regolano l'attività, tali soggetti partecipano all'accordo di programma e, senza diritto di voto, alla Conferenza dei servizi di cui all'articolo 6 commi 1 e 3.

12. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei servizi i soggetti di cui al comma 9 impegnano, sulla base dei contenuti del decreto di cui al comma 10, i fondi di cui al medesimo comma 9 per la realizzazione dei programmi già opzionati.

13. Nei successivi 30 giorni i soggetti di cui all'articolo 5 indicano al comune quali programmi o quali parti di programma, non finanziati ai sensi del comma 12, intendano realizzare direttamente assumendosi l'onere della restituzione sulla base dei contenuti del decreto di cui al comma 10.

14. Per la realizzazione dei programmi non finanziati ai sensi dei commi 12 e 13, le regioni possono destinare una quota di risorse a valere sulle somme loro attribuite ai sensi dell'articolo 13 lettera b).

ART 4.

(Predisposizione, contenuti, approvazione e attuazione dei programmi).

1. Entro 60 giorni dalla localizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 2 i comuni interessati trasmettono ai presidenti della giunta regionale, nonché al comitato esecutivo del CER, un piano di fattibilità tecnica-economica-organizzativa del programma di interventi da realizzare.

2. Le regioni, entro i successivi trenta giorni, esprimono al CER il proprio parere sui piani proposti dai comuni, indicando la priorità degli interventi da finanziare.

3. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER approva i piani da finanziare secondo le priorità indicate nel comma precedente informandone le regioni e i comuni interessati.

4. Il CIPE, entro trenta giorni dalla approvazione da parte del comitato esecutivo del CER, ripartisce i finanziamenti disponibili, dandone immediata comunicazione alle regioni e ai comuni interessati.

5. I comuni interessati predispongono i programmi di intervento entro quattro mesi dalla data di ripartizione dei finanziamenti da parte del CIPE, indicando la priorità delle categorie di beneficiari a cui concedere gli alloggi in locazione.

6. Il piano di cui al comma 1 deve fra l'altro contenere:

a) l'individuazione delle aree necessarie alla realizzazione del programma, con utilizzazione prioritaria di quelle comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) l'indicazione degli edifici da acquistare per sottoporli ad interventi di recupero;

c) l'indicazione delle opere di urbanizzazione e di quelle infrastrutturali o il loro adeguamento per rendere organiche e funzionali le previsioni di intervento, e la valutazione dei relativi costi;

d) l'indicazione delle risorse disponibili e delle ulteriori risorse necessarie per la realizzazione del programma.

7. Nel caso di programmi integrati, è data priorità agli interventi rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) attivazione di risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi messe a disposizione dal comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dallo IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati;

b) significatività dell'intervento per tecniche costruttive, per qualità della programmazione e dei risultati rispetto ai costi, ivi compresi il risparmio energetico;

c) stato di degrado degli immobili, urgenza e fattibilità di recupero;

d) destinazione alla locazione di una quota di immobili superiore a quella indicata all'articolo 3, comma 5.

8. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario *ad acta* che provvede nei trenta giorni dalla nomina. Nel caso la regione non adempia nel suddetto termine, alla nomina del commissario *ad acta* provvede il Ministro dei lavori pubblici nei trenta giorni successivi.

9. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, si applica quanto previsto dal comma 3.

10. I comuni sono preposti all'attuazione del programma e sono altresì competenti per tutti gli atti preordinati all'acquisizione bonaria o alla espropriazione delle aree e degli edifici.

ART. 5.

(Predisposizione dei programmi di intervento).

1. I programmi di intervento possono essere predisposti dal comune, ovvero dallo stesso affidati. I programmi di intervento possono essere proposti al comune anche dagli IACP e loro consorzi, dalle imprese di costruzione e loro consorzi, dalle cooperative edilizie e loro consorzi.

2. Il comune può stipulare convenzioni con gli IACP, con imprese di servizio, ovvero con singoli professionisti, per la predisposizione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione della conferenza dei servizi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna degli elaborati del programma entro il termine stabilito.

3. Le convenzioni debbono inoltre prevedere:

a) la consulenza, anche esplicativa, nella fase di approvazione del programma, nonché l'obbligo di apportare le modifiche richieste;

b) la predisposizione degli studi di fattibilità tecnico-economica e delle valutazioni di impatto ambientale, ove occorrenti;

c) la predisposizione di tutti gli atti istruttori ed in genere procedurali per l'acquisizione in via forzosa delle aree ne-

cessarie alla realizzazione del programma;

d) la programmazione delle attività esecutive e la direzione e contabilità dei lavori, ivi compresa l'assistenza al collaudo;

e) l'attuazione di controlli di qualità.

4. I progetti definitivi di livello esecutivo sono predisposti dai soggetti incaricati della realizzazione del programma di intervento di concerto con i soggetti di cui al comma 2.

ART. 6.

(Accordo di programma e conferenza di servizi).

1. Il comune individua i soggetti interessati all'attuazione del programma e li invita a partecipare alla definizione degli interventi costruttivi di rispettiva competenza. L'accordo in ordine al programma di intervento e ai singoli interventi costruttivi è approvato con delibera del consiglio comunale ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato.

2. L'approvazione dell'accordo di programma e dei singoli interventi costruttivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare; il provvedimento di approvazione fissa i termini per l'inizio ed ultimazione delle procedure di esproprio e delle opere.

3. Il comune interessato comunica alla Regione e al CER la predisposizione dei programmi di intervento e convoca, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e della Regione, nonché degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. La conferenza valuta i singoli progetti esecutivi, ovvero il programma di intervento nel caso di più progetti costituenti un insieme organico, nel rispetto degli interessi paesistici, ambientali, cul-

turali e territoriali, e delibera su di esso entro trenta giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

5. L'approvazione da parte della conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione agli strumenti urbanistici e produce gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

6. La conferenza delibera almeno con la metà più uno dei suoi componenti e l'approvazione è immediatamente efficace. Tuttavia, i Ministri rappresentati nella conferenza possono opporsi alla realizzazione del programma con determinazione da trasmettere nei successivi quindici giorni al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale decide previa delibera del Consiglio dei ministri.

7. Gli interventi approvati sono automaticamente inseriti nei programmi pluriennali di attuazione vigenti.

8. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, la conferenza di servizi è convocata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

ART. 7.

(Poteri sostitutivi e decadenza dai finanziamenti).

1. Qualora il comune non affidi l'esecuzione dei lavori entro due mesi dall'approvazione dei programmi da parte della conferenza dei servizi, il Ministro dei lavori pubblici sentito il Comitato esecutivo del CER affida la realizzazione del programma in concessione.

2. Qualora il comune non provveda, entro il termine di cui al comma precedente, all'acquisizione degli edifici, il CER, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede alla revoca della quota di finanziamento non utilizzata.

3. Nel caso di programmi di intervento finanziati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, qualora l'esecuzione dei lavori non abbia avuto inizio nel termine di cui al comma 1, cessano gli effetti di cui all'articolo 5.

4. I comuni interessati hanno l'obbligo di inviare semestralmente al CER una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e di utilizzazione dei finanziamenti concessi.

ART. 8.

(Nucleo ispettivo di operatività).

1. Per ogni programma di intervento il Ministro dei lavori pubblici nomina un ispettore di operatività con il compito di verificare:

a) la congruenza tra l'importo del finanziamento concesso e le soluzioni progettuali-tecniche ed amministrative previste nelle varie fasi realizzative;

b) la congruenza del piano dei tempi di realizzazione previsti con le soluzioni progettuali ed organizzative proposte ed approvate;

c) la congruenza dello stato di attuazione del programma con i tempi e le modalità di realizzazione approvate;

d) le soluzioni proposte in caso di varianti in corso d'opera con gli obiettivi e le risorse del programma.

2. L'ispettore di operatività riferisce al Segretario generale del CER e opera secondo i suoi indirizzi e sotto il suo coordinamento, avvalendosi delle competenze in esso presenti.

3. Le decisioni del Segretario generale del CER sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici per le definitive determinazioni.

4. Con successivo decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sono stabiliti i compensi per gli ispettori.

ART. 9.

(Limiti di costo e procedure di restituzione).

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il CER stabilisce i criteri per la valutazione dei costi per i programmi di intervento di cui al presente capo. Nello stesso termine, determina, altresì, i criteri e i prezzi di vendita degli immobili realizzati.

2. Gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo ..., comma 5, e finanziati con le disponibilità del medesimo articolo 2, comma 1, lettera a), sono gratuitamente trasferiti al patrimonio degli IACP i quali ne dispongono l'assegnazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 5.

3. I proventi delle cessioni disposte ai sensi dell'articolo 3, commi da 9 a 13 affluiscono al fondo di cui all'articolo 2.

ART. 10.

1. Con decreto dei Ministri per le aree urbane e dei lavori pubblici sono individuati i programmi urgenti ed indifferibili diretti all'adeguamento e/o al potenziamento ed alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nei comuni indicati all'articolo 1 e sono determinate le fonti di finanziamento occorrenti per la loro realizzazione mediante il ricorso a risorse già previste nelle leggi di bilancio e finanziarie o comunque disponibili nei bilanci e programmi di enti pubblici e privati.

2. Con il medesimo decreto vengono individuati i casi in cui l'accordo di programma è promosso dai Ministri per le aree urbane e dei lavori pubblici.

ART. 11

(Programma straordinario di edilizia agevolata)

1. È autorizzata la realizzazione di un programma straordinario nazionale di edilizia residenziale agevolata, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7-bis, della legge 5 aprile 1986, n. 118, entro

un limite di impegno di lire 100 miliardi. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti e relative ai programmi attivati con i limiti di impegno autorizzati per precedenti programmi straordinari e per analoghi interventi a carattere sperimentale.

CAPO III

PROGRAMMI ORDINARI

ART. 12.

(Competenze del CIPE).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in base alle competenze ad essa attribuite dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1975, n. 382, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, necessari per il perseguimento delle finalità della presente legge.

ART. 13.

(Competenze del CER).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, previa delibera dello stesso comitato propone al CIPE:

a) i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

b) la ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

d) individua particolari categorie sociali cui destinare gli alloggi da realizzare ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

e) la revisione periodica dei limiti massimi dei costi ammissibili per gli interventi e dei contributi di cui all'articolo 20 della presente legge;

f) la revisione dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo parziale sulla base dall'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT ed aggiorna l'ammontare massimo dei contributi;

g) la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ovvero con investimenti diretti, nonché da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive che gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi assistiti da contributo pubblico.

3. Il Comitato per l'edilizia residenziale:

a) determina le modalità di erogazione dei flussi finanziari;

b) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentita;

c) promuove e coordina, a livello nazionale, la formulazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruente del contributo dello Stato;

d) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

e) predispone una relazione annuale sull'andamento del settore edilizio sullo stato di attuazione degli interventi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica ai sensi della vigente normativa di bilancio.

4. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dall'articolo 10, comma 4, lettera a) della presente legge.

5. Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.

ART. 14.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 11, provvedono in particolare a:

a) programmare e ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento, con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 25 per cento delle riserve disponibili nonché a programmi integrati di cui all'articolo 38;

b) programmare l'utilizzazione dei proventi e dei rientri contabilizzati dagli IACP e da comuni nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513, autorizzando la disponibilità dei fondi stessi da parte di ciascun ente che li ha raccolti;

c) disporre la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;

d) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici;

e) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo statale sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

f) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

g) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi;

h) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruente di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

2. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposte leggi regionali, dandone, contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

ART. 15.

(Gestione finanziaria del piano).

1. Per la gestione finanziaria del piano di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16.
(*Procedure di attuazione*).

1. Il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), ripartisce fra le regioni i fondi di cui all'articolo 11 della presente legge entro 60 giorni dalla comunicazione della suindicata proposta.

2. Le regioni, entro novanta giorni dalla comunicazione della ripartizione dei fondi provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi.

3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al precedente comma 1, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli IACP e gli operatori del settore e a presentare, entro 60 giorni proposte di intervento, di documentata fattibilità da effettuarsi nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

4. Entro i successivi 60 giorni il Comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente ove non ne sia membro con diritto di voto, delibera nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuitele, in luogo della regione stessa.

5. Le somme non destinate alla scadenza del termine del comma precedente sono automaticamente revocate e portate ad incremento delle disponibilità di cui al precedente articolo 11.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, a localizzare gli interventi.

ART. 17.
(*Contributi*).

1. La realizzazione o il recupero di abitazioni può essere assistito da contributi a integrale o parziale copertura del costo di intervento stabilito dal CER ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *d*).

ART. 18.
(*Contributo integrale*).

1. La concessione del contributo integrale e la realizzazione degli interventi e le assegnazioni degli alloggi realizzati è disciplinata dalle disposizioni sull'edilizia sovvenzionata.

2. Il contributo integrale è concesso agli Istituti autonomi case popolari e ai comuni e loro consorzi.

3. Il contributo integrale può essere concesso anche ad enti, istituzioni o cooperative a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi riservati alle particolari categorie sociali individuate con provvedimento del CER.

ART. 19.
(*Accesso dei lavoratori autonomi all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata*).

1. I lavoratori autonomi in possesso dei requisiti prescritti, possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi a contributo integrale a condizione che abbiano versato, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, i contributi, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per un importo pari all'1,05 per cento del reddito derivante da lavoro autonomo annualmente dichiarato.

2. I bandi per i quali non sia stata ancora pubblicata la relativa graduatoria o siano in corso le relative assegnazioni, si intendono integrati con la disposizione del precedente comma.

3. In sede di prima applicazione la condizione di cui al precedente comma 1 si considera avverata anche con versamento in unica soluzione di contributi di un quinquennio commisurato al reddito dichiarato nell'anno precedente alla domanda di partecipazione al bando.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge lo stesso contributo di cui al comma 1 è già dovuto dai lavoratori autonomi già autenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dandone prova documentale di volta in volta, a pena di decadenza dell'assegnazione.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare contro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità dei versamenti dei contributi di cui al presente articolo.

ART. 20.

(Contributo parziale).

1. La concessione del contributo parziale e la realizzazione dell'intervento sono disciplinati dalla presente legge. Esso copre parte dei costi convenzionali dell'intervento stabilite dal CER.

2. I contributi sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definito dal successivo articolo 22 e per quelli destinati alla locazione ai sensi dei successivi articoli 24 e 25.

3. I valori del contributo parziale sono stabiliti ed aggiornati dal CIPE su proposta del CER in funzione del reddito dei beneficiari e degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.

4. Il contributo parziale è concesso dalla regione a parità di valore attuale in un massimo di 15 annualità costanti nei limiti delle disponibilità ad essa attribuite dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato.

5. Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio nonché gli altri istituti di credito sono tenuti a concedere, anche in pendenza dei procedimenti di esproprio prioritariamente ai programmi edilizi assistiti da contributo parziale finanziamento a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro-solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

6. La garanzia dello Stato agli istituti di credito per le operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di

esproprio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, alle condizioni e nei modi di cui agli articoli 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi operante, fino a concorrenza dell'importo di lire 10 miliardi ogni anno, a richiesta degli enti mutuanti in caso di insolvenza dei mutuatari, non riconducibile a mero ritardo. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato esecutivo del CER. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia si provvede mediante utilizzo di pari importo delle disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il decreto di concessione di contributo a richiesta del beneficiario è scontabile dagli istituti e sezioni di credito al valore attuale alle condizioni previste dalla convenzione di cui al successivo comma 9.

8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché da altri istituti di credito di contributo pubblico e erogato anche in fase di preammortamento, comunque per un periodo non superiore a quattro anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite al precedente comma 3.

9. Gli interventi di edilizia agevolata attivati in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, se ancora non pervenuti alla fase di concessione del contributo, possono essere agevolati con il contributo pubblico di cui ai precedenti commi in alternativa ai contributi in conto interessi, nei limiti delle disponibilità già attribuite alle regioni.

10. I rapporti tra istituti di credito e regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. La medesima convenzione è utilizzata per gli interventi di cui al capo II della presente legge.

ART. 21.

(Soggetti operatori e beneficiari).

1. Il contributo parziale è concesso per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa da imprese di costruzione, da privati, dagli Istituti autonomi case popolari, dai Comuni e dai soggetti indicati dagli articoli 24, 25, 31 e 32.

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della medesima legge al momento dell'assegnazione, acquisto per i privati, concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 22.

(Interventi di recupero).

1. Il contributo di cui al precedente articolo 17 è concesso anche per il recupero ai sensi dell'articolo 31, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili a totale o prevalente destinazione residenziale e dei volumi non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

ART. 23.

(Risanamento parti comuni fabbricati).

1. La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 20 nei limiti deter-

minati dal CER anche per opere di risanamento di parti comuni degli immobili ai proprietari singoli o riuniti in consorzio o alla cooperativa di cui gli stessi siano soci, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici finanziari di cui al precedente comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di programmi di intervento, anche per zone del territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:

a) dotazione della strumentazione urbanistica;

b) consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;

c) eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire lo spostamento degli occupanti.

3. Per ciascun programma devono essere precisati gli elementi necessari per valutare i costi e i benefici dell'intervento previsto.

4. Ai fini della concessione dei contributi previsti nei precedenti commi si prescinde dai requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche, sempreché l'alloggio sia utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso abitativo primario ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Il programma è approvato con delibera del Consiglio comunale e diviene efficace una volta esperito il controllo di legittimità di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 24.

(Abitazioni in locazione).

1 I contributi di cui all'articolo 20 sono concessi dalle regioni per la realiz-

zazione o il recupero di alloggi con il vincolo alla locazione ad uso abitativo primario ai sensi delle vigenti disposizioni per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale nonché a enti privati e società per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

3. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto il diritto a comunicazione del locatore, e l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

5. Le abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo possono essere cedute anche prima del termine di cui al precedente comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

6. Nel caso di vendita, ai sensi del precedente comma, al conduttore sarà comunque garantita l'intera durata della locazione determinata ai sensi del comma 1.

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 gli immobili possono essere venduti anche per singole unità immobiliari con prelazione ai soggetti che occupano l'abitazione in qualità di conduttori.

8. Gli atti di vendita relativi alle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'IVA, ovvero all'imposta di registro nella misura del 4 per cento e all'imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

9. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto d'obbligo, il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori

pubblici presidente del CER, da trascriversi alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

10. Il reddito relativo ad immobili adibiti ad uso di abitazione con i contenuti di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, per tutto il periodo in cui è concesso in locazione, anche oltre il termine previsto al medesimo comma 1, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali nella misura del 50 per cento. Per la stessa durante della locazione è esente dell'imposta locale sui redditi.

ART. 25.

(Abitazioni in locazione con priorità differita).

1. I contributi di cui all'articolo 20 possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a 8 anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'acquisto di alloggi fruitori di contributo alla data d'inizio della locazione.

2. Gli alloggi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 24 realizzati da comuni e istituti autonomi case popolari e da cooperative sono destinati prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti dall'assegnazione.

3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 19, commi 2, 3, 8, 9 e 10 si applicano anche i programmi di cui al presente articolo.

ART. 25-bis.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli anni 1991-1992 il contributo dello Stato è fissato in lire 1.018 miliardi in ragione di 350 miliardi nel 1991 e 668 miliardi nel 1992 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando la voce « Anticipazione del Nuovo piano decennale di edilizia residenziale pubblica ».

2. I fondi di cui al precedente comma 4 sono destinati: quanto a lire 150 miliardi alle finalità previste nel successivo articolo 26; quanto a lire 568 miliardi ad incremento delle disponibilità per i programmi di cui all'articolo 18; quanto a lire 300 miliardi, di cui 100 miliardi nel 1991 e 200 miliardi nel 1992, quali limiti di impegno per il finanziamento dei programmi previsti nell'articolo 20.

3. Le quote non impegnate dei limiti di impegno di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 come modificati dalla tabella A della legge 24 dicembre 1988, n. 541 sono utilizzate con le modalità di cui alla presente legge.

4. Fatte salve per il triennio 90-92 le destinazioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) e commi 3 e 4.

I fondi residui, disponibili al 31 dicembre 1990 e successivamente al 31 dicembre di ogni anno, a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri, quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER sono destinati ai programmi di cui all'articolo 32.

CAPO IV.

ART. 26.

(Fondo di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati alla acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché al potenziamento ed al rinnovamento di quelle già edificate.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con l'apporto a favore della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti della somma di cui al comma 4 del precedente articolo 1;

b) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, la cui concessione sia dichiarata decaduta per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalità che verranno stabilite dal CER.

3. I fondi disponibili sul fondo speciale di cui al comma 1 sono assegnati ogni anno dal CER alle regioni le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelli eventualmente loro già assegnati, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

4. La sezione autonoma, entro i limiti delle attribuzioni dei fondi propri di ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei lavori pubblici. Sono consi-

derati decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di concessione del mutuo entro 4 mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione del mutuo, la Sezione autonoma provvede alla revoca nei confronti dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme rese disponibili per effetto dell'avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo speciale per successive assegnazioni a cura del CER.

5. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

ART. 27.

(Costituzione di un Fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti).

1. Le condizioni di tasso e di durata dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 13, lettera g), della presente legge sono stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale.

2. Il netto ricavo dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 e utilizzato per la costituzione, presso la sezione autonoma per l'edilizia della medesima Cassa, di un fondo di rotazione per il finanziamento dell'edilizia convenzionata, le cui disponibilità sono impegnate secondo le direttive impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, e con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

3. Le disponibilità della sezione autonoma per l'edilizia della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato all'articolo 12 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 25 sono

portate ad incremento del Fondo di rotazione di cui al comma 3.

ART. 28.

(Destinazione delle disponibilità del Fondo di rotazione).

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica la ripartizione fra le regioni dei finanziamenti che si prevede potranno rendersi disponibili nel triennio cui il programma si riferisce, nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 27, nonché i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori.

2. Le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate al finanziamento degli interventi di recupero di cui alla presente legge relativi ad immobili ad uso abitativo compresi nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 convenzionati con il comune, o di programmi di edilizia convenzionata, localizzati su aree comprese nei piani di zonazione di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ovvero su realizzati da cooperative di abitazione e da imprese di costruzione; la dimensione minima degli interventi ed dei programmi è stabilita dal Comitato per l'edilizia residenziale. Nella individuazione delle localizzazioni, le regioni devono preferire i programmi organici e di recupero di cui alla presente legge.

ART. 29.

(Disciplina dei finanziamenti erogati dal Fondo di rotazione).

1. I finanziamenti di cui all'articolo 28 sono concessi dal CER con le modalità e nelle forme di cui al precedente articolo 20.

ART. 30.

(Obblighi delle imprese di assicurazione e degli istituti ed enti previdenziali).

1. Fatte salve le destinazioni previste all'articolo 2 comma 8, la determinazione

adottata dal CER ai sensi dell'articolo 13, lettera g) si applica, relativamente alle imprese di assicurazione, alle riserve matematiche ed alle riserve premi, per il ramo vita ed alle riserve premi e riserve sinistri, per i rami danni, compresa la responsabilità civile auto.

2. Le imprese di assicurazione e gli istituti ed enti previdenziali sono tenuti a comunicare al Ministero vigilante ed al Comitato per l'edilizia residenziale, che ne rilascia apposito attestato, entro quindici giorni dalla data di approvazione del bilancio, ovvero, se precedente, dalla data statutariamente prevista per tale adempimento, l'incremento verificatosi, nel corso dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce, nelle riserve o nelle disponibilità soggette alla disciplina di cui alla lettera g) dell'articolo 13 l'importo complessivo delle stesse al termine dell'esercizio e l'importo complessivo degli investimenti effettuati in applicazione della medesima lettera. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'inefficacia, ai fini della costituzione delle riserve di legge, degli accantonamenti effettuati nell'esercizio per il quale non è stato rilasciato, da parte del Comitato per l'edilizia residenziale, l'attestato di avvenuta comunicazione dei dati relativi all'esercizio stesso.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve riguardare i dati relativi agli esercizi compresi tra il 1978 ed il 1988 nonché per ciascun esercizio l'importo e la natura degli investimenti effettuati in attuazione della delibera approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il 26 ottobre 1978.

4. Le imprese di assicurazione e gli enti di previdenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completato gli investimenti previsti dalla medesima delibera e nella misura della stessa indicata devono provvedervi ai sensi del Titolo I della presente legge; dell'avvenuto adempimento deve

essere data immediata comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale per il rilascio dell'attestato di cui al comma 2, al cui possesso è subordinata l'efficacia, ai fini della costituzione delle riserve di legge, degli accantonamenti di cui al presente comma.

ART. 31.

(Programmi di intervento degli investimenti istituzionali).

1. Le disponibilità o le riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle società assicurative e gli altri investimenti vincolati per la legge dell'edilizia possono essere destinati in alternativa agli investimenti di cui all'articolo 27, alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale, comprensivi degli interventi non residenziali ad essi strettamente connessi da destinare alla vendita o alla locazione.

2. I programmi devono, se necessario, prevedere anche le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria e destinate almeno il 35 per cento dell'investimento all'edilizia abitativa in locazione o una quota corrispondente della cubatura complessiva commercializzabile.

3. Le amministrazioni preposte alla vigilanza ed al controllo degli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle imprese di assicurazione, nonché alla approvazione dei relativi bilanci, sono tenute altresì alla vigilanza dell'impiego delle risorse finanziarie come sopra individuate alla ?????? alle quali vengono vincolate.

4. Agli alloggi realizzati ai sensi del presente capo e destinati alla locazione con il vincolo di cui agli articoli 24 e 25 si applicano le agevolazioni fiscali ivi previste.

5. In sede di prima applicazione gli investimenti di cui al presente articolo sono effettuati nella misura e con le modalità e procedure del Titolo I della presente legge.

CAPO V

PROGRAMMI INTEGRATI

ART. 32.

(Programmi integrati di intervento).

1. I comuni promuovono la formazione di programmi integrati da attuare con il concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private.

2. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di: pluralità di funzioni e destinazioni d'uso e dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione.

3. Il programma integrato individua:

a) i soggetti singoli o riuniti in consorzio o associati tra di loro, che saranno coinvolti nell'attuazione;

b) le aree, gli immobili e gli interventi secondo l'accertata fattibilità e i tempi di realizzazione;

c) il piano finanziario comprendente sia gli investimenti privati e i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni del bilancio comunale;

d) le procedure e gli schemi di convenzione.

4. Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in Consorzio o associati fra di loro possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

5. Il programma di cui ai precedenti commi, è approvato dal Consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1977, n. 10.

6. Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, il programma medesimo è trasmesso alla regione, la quale provvede alla sua approvazione entro 180 giorni, trascorsi i quali si intende approvato.

7. I programmi non sono subordinati all'inclusione nei programmi pluriennali

di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

8. Le regioni possono concedere i finanziamenti di loro competenza, compresi quelli inerenti il settore dell'edilizia residenziale, prioritariamente a quei comuni che provvedono alla formazione di detti programmi.

9. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di detti programmi integrati.

10. I comuni possono affidare in concessione la formazione dei programmi integrati e anche l'esecuzione degli interventi di loro competenza ad IACP, cooperative e imprese di costruzione anche associate o consorziate.

11. I programmi integrati devono essere corredati da una valutazione di impatto ambientale degli stessi, ove necessaria.

12. Al fine di agevolare gli interventi indicati nei programmi il sindaco può promuovere accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

13. L'accordo elenca le opere, gli interventi da realizzare, individua i soggetti pubblici competenti a realizzarli, indica i termini di attuazione, le fonti di disponibilità e di provvista finanziaria; specifica strumenti, tempi, e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle singole attività.

14. L'accordo raggiunto impegna le parti a darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

CAPO VI.

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE LEGGI 22 OTTOBRE 1971, N. 865 E 5 AGOSTO 1978, N. 457

ART. 33.

(Termine di avvio dei programmi a contributo parziale).

1. Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regio-

nale ed alle relative localizzazioni ai sensi dell'articolo 9, n. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 457 nel termine ivi stabilito, il Ministro dei lavori pubblici assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a 30 giorni.

2. Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato esecutivo del CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

3. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla consegna dei lavori ed apertura dei cantieri entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministro dei lavori pubblici.

4. I programmi di edilizia devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio alla fase di inizio dei lavori, entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART 34.

(Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dall'acquirente di alloggi).

1. In deroga ai termini stabiliti dalle precedenti disposizioni o delle convenzioni la locazione o l'alienazione degli alloggi di edilizia a contributo parziale possono avvenire, secondo le modalità previste in convenzione, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi e siano autorizzate dalla Regione, o comunque trascorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto degli stessi.

2. In tutti i casi di subentro, il possesso da parte del nuovo assegnatario o dell'acquirente dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso, e

condizione per il mantenimento del contributo.

ART 35.

(Interpretazione autentica).

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis della legge 25 febbraio 1980, n. 25, o quelli vigenti al momento dell'assegnazione o di acquisto degli alloggi.

ART. 36.

(Accelerazioni procedurali).

1. Per il rilascio della concessione edilizia, si applicano le norme di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

2. Qualora la commissione edilizia, non risulti totalmente integrata, ai sensi del predetto articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, per assenza di alcuni componenti regolarmente convocati, il sindaco rilascia la concessione edilizia anche sulla base del parere emesso dalla Commissione edilizia incompleta o dei pareri di competenza degli organismi non completi, indicati nella medesima disposizione.

ART. 37.

(Disposizioni per l'attuazione dei programmi).

1. Il disposto dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento.

2. I programmi di edilizia residenziale a contributo parziale sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, in aree delimitate ai sensi del-

l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 885 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Per gli alloggi realizzati o da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia a contributo parziale destinati alla proprietà il beneficio dei contributi resta sospeso fino alla cessione o assegnazione degli alloggi, qualora la predetta cessione o assegnazione non intervenga entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori salvo che non vengano vincolati alla locazione ai sensi dell'articolo 24.

4. Sono abrogati l'articolo 18, commi secondo, quarto, quinto e sesto della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 2, ultimo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto-legge 28 dicembre 1987 n. 534, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è sospeso.

ART. 38.

(Attuazione dei piani di recupero).

1. Il quinto e il sesto e il settimo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari, singoli e riuniti in consorzio, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi nonché dagli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, da imprese di costruzione, o loro associazioni temporanee o loro consorzi, e cooperative o loro consorzi;

b) dai comuni direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla precedente lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, esproprio od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento in caso di inerzia dei medesimi o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributi in conto capitale. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso ».

2. È in facoltà del comune delegare in tutto o in parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio regionale.

ART. 39.

(Zone recupero).

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque zone di recupero del patrimonio edilizio esistente tutte le zone A) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indicate negli strumenti urbanistici approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali il comma precedente si applica anche agli interventi di recupero in corso di esecuzione.

3. Per gli interventi di recupero nelle altre zone omogenee di piano regolatore continuano ad applicare le disposizioni del Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dalla presente legge.

ART. 40.
(Interventi ammessi).

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinano il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone a servizi i cui vincoli risultano scaduti: sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 che riguardino singoli immobili o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 31 che riguardano globalmente uno o più edifici anche se modificano fino al 25 per cento delle destinazioni residenziali preesistenti, purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. All'articolo 31, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunte le parole: « nonché la modifica o la sostituzione di tutte le strutture interne dell'edificio, senza aumento delle superfici utili preesistenti, ove non sia consentito dalla normativa locale vigente.

ART. 41.
(Disposizioni per gli edifici condominiali).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è inserito il seguente:

« In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, comma 5 del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari, possono essere proposti dai condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio ».

2. Ove il programma di cui al precedente articolo 19 venga approvato ed ammesso ai benefici di legge tutti proprietari sono obbligati a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di immobile loro attribuiti.

3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto della spesa adottata dall'assemblea consorziale, condominiale e dei soci nelle forme di scrittura pubblica, diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.

4. Alla spesa per interventi sono tenuti a contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'allegato prospettato dei coefficienti pari la determinazione dei valori attuali dell'usufrutto, sia i nudi proprietari che i titoli di diritto di usufrutto, uso e abitazione.

ART. 42.
(Benefici fiscali).

1. I proprietari di edifici nei programmi integrati di riassetto urbano ed i proprietari di edifici sui quali siano effettuati, ai sensi dell'articolo precedente gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512 per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Gli appalti, le prestazioni e le cessioni di beni poste in essere per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 31 della presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto o a quella di registro con l'aliquota del 4 per cento.

3. Le imposte di trascrizione e le tasse di voltura catastale sono applicate in misura fissa minima.

4. I proprietari di aree e/o immobili compresi nel programma integrato (di riassetto urbano) possono convenire tra loro permute immobiliari e traslazioni volumetriche.

Tali misure sono esenti da INVIM, sono soggette ad imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa, e sono sottoposte, ai fini dell'IVA, all'aliquota del 4 per cento. Non concorrono altresì a formare plusvalenze tassabili e/o intento speculativo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG.

ART. 43.

(Composizione del CER).

1. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente:

« 13-ter) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale designati dalle rispettive organizzazioni;

13-quater) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designati dalle rispettive organizzazioni.

2. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario di Stato da lui delegato e composta da dieci membri, dei quali quattro rappresentanti delle regioni due in rappresentanza delle categorie sindacali.

Dei quattro rappresentanti ministeriali da designare a cura del Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro del Comitato per l'edilizia residenziale, uno tra i rappresentanti del Ministro per i problemi delle aree urbane ed uno tra i rappresentanti del Ministro del tesoro. I quattro rappresentanti regionali sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono designati dalle rispettive organizzazioni.

CAPO VII.

NORME PER LE COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA

ART. 44.

(Decesso del socio assegnatario).

1. Nelle cooperative a proprietà indivisa, anche non fruente di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, contro il quale non sussista sentenza di separazione giudiziale per uso addebito passata in giudicato, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni del socio defunto.

2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente *more uxorio* e agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

3. La convivenza deve essere instaurata da almeno due anni alla data del decesso ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

ART. 45.

(Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa).

1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla regione, in deroga al divieto statutario previsto al comma 2 dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai propri soci, con priorità per quelli che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

2. La regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:

a) sia modificato lo statuto e l'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale;

b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno i 3/4 degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione e che detta richiesta sia deliberata nell'assemblea generale ordinaria validamente costituita, con una maggioranza dei 3/4 dei soci presenti o rappresentati;

c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, anche in deroga dei limiti di quota di cui all'articolo 35, comma 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) sia approvato da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entità del contributo, nonché il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle già erogate.

3. Per gli alloggi ceduti in proprietà individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla stessa legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a proprietà individuale. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dall'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprietà individuale, tenuto anche conto del diverso importo del mutuo ammissibile a contributo. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'inera somma risultante, in dieci annualità di uguale importo, comprensiva di interessi di rateizzazione calcolati al tasso legale.

4. Le somme introitate dagli enti sono destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Le somme così introitate sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Nella trasformazione dall'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprietà individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli già accertati alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi.

ART. 46.

(Acquisizione del patrimonio immobiliare di cooperative a proprietà indivisa).

1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, come da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e nel rispetto della relativa normativa.

2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro sezioni soci in esecuzione dell'articolo 10, comma 1 della legge 27 maggio 1965, n. 166 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano massimali periodicamente determinati ai sensi della lettera n) dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 457, vigente, al momento dell'atto di trasferimento in proprietà integrata, con i coefficienti di vetustà di cui all'articolo 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle iniziative in corso.

CAPO VI.

NORME FINALI

ART. 47.

(Osservatorio permanente della condizione abitativa).

1. È istituito nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici CER l'osservatorio permanente della condizione abitativa con il compito di:

a) promuovere, raccogliere ed aggiornare ricerche, studi e dati relativi ai

problemi della condizione abitativa in Italia ed all'estero;

b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sui programmi e piani di intervento nonché sulle opere anche di carattere infrastrutturale e relative a servizi sulla loro attuazione, sui relativi oneri finanziari e sui mezzi di finanziamento della spesa;

c) elaborare documenti di raccolta e di analisi di dati e di notizie che consentano di individuare le linee di tendenza nei processi di trasformazione economica e sociale del mercato abitativo.

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'Osservatorio permanente della condizione abitativa, anche attraverso il coordinamento e l'omogeneizzazione dei dati già acquisiti dall'amministrazione con quelli esistenti e provenienti da fonti diverse per pervenire ad una conoscenza complessiva delle problematiche abitative e mediante la formulazione di un linguaggio omogeneo da porre a base dei flussi informativi, ivi comprese le ricerche e gli studi da affidare viene realizzato un sistema informatico sull'edilizia residenziale.

3. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico, può essere stipulato uno o più contratti con imprese a prevalente partecipazione pubblica.

4. Il CER assicura l'omogenea definizione dei criteri che le regioni dovranno adottare per l'impianto dei singoli osservatori regionali. A tal fine il CER destina alle regioni stesse una quota della riserva di cui all'articolo 33.

ART. 48.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono abrogati i commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 35 nonché l'articolo 71 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come successivamente modificato, è abrogato.

4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come successivamente prorogato, è soppresso.

5. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, così come modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1988, n. 46, è abrogato. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 20, 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Informa che gli enti assicurativi si sono dichiarati decisamente contrari all'obbligo di investimento del 25 per cento che ritengono intacchi duramente il principio della libertà di prestazione del servizio assicurativo. Auspica infine che dal dibattito in Commissione emergano ulteriori elementi migliorativi del provvedi-

mento che ne consentano la più celere approvazione.

Il Presidente Giuseppe BOTTA ritiene che la Commissione debba a questo punto pronunciarsi sul testo ai fini della sua adozione come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione concorda.

Il relatore, Giulio FERRARINI, ritiene che nell'ambito della proposta testé illustrata dal Presidente Botta, la parte relativa al programma straordinario sia marginale rispetto alla portata complessiva del provvedimento tenuto conto della indisponibilità manifestata dagli enti assicurativi alla forma di investimento proposta. Auspica quindi che il provvedimento possa essere rapidamente esaminato ed approvato per far fronte alla notevole carenza abitativa nel nostro paese evitando così il continuo accumularsi di residui passivi.

La seduta termina alle 12,25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

*Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,10. —
Presidenza del Presidente Edda FAGNI. —
Interviene il ministro dei trasporti Carlo
Bernini.*

**Audizione del ministro dei trasporti, ai
sensi dell'articolo 143, comma 2, del re-
golamento, sulla attuale situazione del-
l'autotrasporto merci.**

Il ministro dei trasporti Carlo BER-
NINI svolge una relazione sui temi og-
getto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Sergio
GARAVINI per il gruppo comunista, Gia-
como MACCHERONI per il gruppo socia-
lista e Gastone SAVIO per il gruppo della
democrazia cristiana nonché il Presidente
Edda FAGNI.

Replica il ministro dei trasporti Carlo
BERNINI.

La seduta termina alle 10,05.

**N.B. — Il resoconto stenografico della seduta
per l'audizione del Ministro dei trasporti è pubbli-
cato in allegato a pag. 129.**

Comitato permanente per i pareri.

*Giovedì 15 marzo 1990, ore 10,05. —
Presidenza del Presidente Girolamo LA
PENNA.*

Disegno di legge:

**Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppres-
sione del Fondo gestione istituti contrattuali lavora-
tori portuali e interventi in favore dei lavoratori e
dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi por-
tuali (4618).**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Francesco BARBALACE
dopo una breve illustrazione del provve-
dimento rileva che esso è particolarmente
urgente e necessario poiché tende a met-
tere ordine in una materia che è stata
profondamente modificata in seguito ai
numerosi provvedimenti di carattere am-
ministrativo adottati dal precedente mini-
stro delle marina mercantile Prandini. Si
dichiara complessivamente d'accordo sul
contenuto del disegno di legge e propone

al Comitato l'espressione di un parere favorevole. Rileva tuttavia che, dopo le modificazioni introdotte dalla VIII Commissione del Senato, il testo contiene alcune importanti disposizioni riguardanti profili di merito della politica del settore e che pertanto appare quanto meno discutibile il fatto che esso sia stato assegnato alla competenza primaria della XI Commissione con la previsione di un mero parere semplice da parte della Commissione Trasporti.

Il deputato Giuseppe MANGIAPANE dichiara l'astensione del gruppo comunista sul disegno di legge n. 4618. Il gruppo comunista intende manifestare il proprio dissenso nei confronti del Governo che nel recente passato ha dato il proprio sostegno ad alcune pericolose iniziative assunte dai settori più arretrati dell'imprenditoria portuale che avranno come unico risultato il fatto che i quattromila lavoratori posti in cassa integrazione saranno sostituiti da personale inesperto. Pur con tali riserve il gruppo comunista conviene circa l'esigenza di approvare con urgenza il provvedimento considerata la gravità della situazione, ormai non più governabile.

Il deputato Pino LUCCHESI esprimendo a nome del gruppo della democrazia cristiana parere favorevole sul merito del provvedimento, intende sollevare un problema più generale relativo alle competenze della IX Commissione Trasporti. Come ha già avuto modo di segnalare in una lettera inviata al Presidente della Commissione e, per conoscenza, agli altri colleghi, ritiene assolutamente inconcepibile che un provvedimento quale quello odierno, soprattutto in considerazione degli articoli aggiuntivi introdotti dal Senato, venga assegnato alla competenza primaria della XI Commissione con la previsione soltanto di un parere semplice da parte della IX Commissione. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano alcuni rilevanti problemi della portualità nazionale e la Commissione Trasporti, pur non avendo oggi la possibilità di incidere in maniera adeguata nell'elabora-

zione di tali scelte, si troverà senza dubbio un domani a dover fare i conti, con le loro conseguenze. Più in generale occorre finalmente fornire una risposta definitiva al problema delle competenze della IX Commissione. È assolutamente inammissibile che le due Commissioni che presso i due rami del Parlamento si occupano di politica del trasporto e delle comunicazioni abbiano aree di competenza così diverse, laddove sarebbe del tutto logico che la IX Commissione Trasporti della Camera avesse una competenza speculare a quella della omologa Commissione del Senato.

Il deputato Silvano RIDI condivide le considerazioni dei colleghi Barbalace e Lucchesi circa le competenze della IX Commissione. Facendo leva sulle recenti modifiche introdotte nel 1987 al regolamento della Camera è in atto, nei confronti della IX Commissione una progressiva e strisciante sottrazione di competenze. Questo che oggi è all'ordine del giorno è solo l'ultimo di una lunga lista di provvedimenti che include tra gli altri la riforma del Ministero delle poste ed i provvedimenti sulla viabilità. Occorre una netta presa di posizione della IX Commissione affinché la Presidenza della Camera prenda finalmente atto dell'insostenibilità di tale situazione.

Il Presidente Girolamo LA PENNA, condividendo le considerazioni dei colleghi, riferisce di aver ricevuto proprio oggi una lettera del Presidente Testa indirizzata a tutti i deputati della IX Commissione, con in allegato una lettera del Presidente Testa al Presidente della Camera che riguarda proprio le questioni appena sollevate dai colleghi. In tale misura, prendendo spunto dalla richiesta di una diversa assegnazione dei progetti di legge nn. 3805 e 656, in materia di riforma del ministero delle poste, e del disegno di legge 4228-*quater*, in materia di viabilità, nonché da una questione di ammissibilità e di competenza in relazione alla risoluzione n. 7-00815, in materia di viabilità, si sottolinea l'esigenza di un chiarimento

complessivo sulle competenze della IX Commissione che tenga conto dei numerosi problemi emersi dopo la riforma delle competenze delle Commissioni e dopo la circolare del Presidente della Camera del 17 dicembre 1987. Invita pertanto i colleghi a farsi portatori di tali esigenze anche presso i rispettivi gruppi, affinché la necessità di tale chiarimento venga finalmente soddisfatta.

Il Comitato permanente per i pareri esprime quindi

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 4618.

La seduta termina alle 10,25.

Svolgimento di interrogazioni.

Giovedì 15 marzo 1990, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Edda FAGNI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI rispondendo alla interrogazione n. 5-01587 ricorda che il 28 dicembre 1988 la gestione commissariale governativa delle strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna (ora gestione commissariale governativa Ferrovie della Sardegna) è stata autorizzata dal Ministero dei trasporti ad assumere l'esercizio delle linee di granturismo già concesse alla ditta G.S. PANI di Sassari, cui la regione Sardegna non aveva ritenuto opportuno prorogare l'affidamento del servizio.

Con provvedimenti in data 29 giugno 1989 la regione Sardegna ha disposto l'affidamento dei servizi automobilistici alla azienda commissariale, con decorrenza stabilita al 1° luglio 1989.

Gli atti regionali di mancata proroga della precedente concessione sono stati impugnati presso il TAR della Sardegna dalla ditta Pani, che contestualmente ha

presentato domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti stessi.

In attesa della sentenza del giudice amministrativo sul gravame proposto dalla ditta, la Direzione generale della motorizzazione civile ha ritenuto opportuno invitare la gestione governativa a non intraprendere l'esercizio delle autolinee.

Con ordinanza del 27 luglio 1989, notificata in pari data alla azienda governativa per la sua esecuzione, il TAR Sardegna ha accolto l'istanza incidentale di sospensione proposta e conseguentemente la ditta Pani ha riattivato l'esercizio delle autolinee.

Successivamente il TAR ha emesso sentenza di accoglimento del ricorso.

È evidente come, in presenza di tale pronuncia giurisdizionale, al momento attuale non possa essere assunta alcuna iniziativa in merito all'esercizio dei servizi in esame, di stretta competenza dell'Amministrazione regionale.

Il deputato Anna SANNA prende atto delle dichiarazioni del Governo. Lamenta tuttavia l'estremo ritardo con cui l'Esecutivo ha provveduto a rispondere alla interrogazione da lei presentata.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero NEPI rispondendo alla interrogazione Ronzani n. 5-01876 rileva che dall'Ente ferrovie dello Stato si è appreso che la biglietteria della stazione di Vercelli è strutturata su tre sportelli, tutti presenziati e meccanizzati con macchine elettriche emettitrici di biglietti.

Il quarto sportello, pur se situato nel corpo della stessa biglietteria, faceva parte dell'ufficio telegrafo ed è stato soppresso fin dal marzo 1989. In ogni caso non è dotato della struttura necessaria per l'emissione dei biglietti.

L'impossibilità di acquistare regolare biglietto, lamentata da alcuni passeggeri che il giorno 8 dicembre 1989 dovevano prendere a Vercelli il treno 2108 delle ore 9,48, proveniente da Tornino e diretto a Milano, fu dovuta alla ressa di viaggiatori

formatasi presso gli sportelli stessi dopo le ore 9,30, cioè pochi minuti prima della partenza del suindicato treno.

L'Ente ferroviario ha precisato che l'inaspettata affluenza fu determinata dall'occasione contingente della giornata festiva, dal ponte festivo 8-10 dicembre (venerdì, sabato, domenica) e dalla presenza di una fitta nebbia che aveva fatto abbandonare il mezzo privato a favore del treno.

Per quanto riguarda la mancanza dei posti a sedere, l'Ente ha fatto presente che il treno 2109, che ha un'offerta di 128 posti in 1ª classe e di 480 in 2ª classe, generalmente rispondente alla domanda di trasporto, in quel giorno era partito da Torino decurtato della vettura semi-pilota, così come vi era giunto poco prima proveniente da Milano, per avaria della vettura stessa.

Non si era potuto procedere a regolarizzare la normale composizione in quanto prima della partenza del treno le due carrozze semipilota di scorta adatte al tipo di treno, in dotazione alla stazione di Torino, erano già state impegnate per altro servizio.

Nel sottolineare che i disagi verificatisi il giorno 8 dicembre sono stati dovuti ad una situazione eccezionale, l'Ente FS ha segnalato che sin dal mese di settembre 1989, come da avvisi murali affissi nelle stazioni, esiste la possibilità di acquistare biglietti di viaggio sia presso gli sportelli delle ferrovie che presso agenzie cittadine anche con anticipo di due mesi rispetto al giorno del viaggio.

Il deputato Wilmer RONZANI si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. È del tutto ingiustificato che l'Ente ferrovie dello Stato nasconda, dietro argomenti di carattere organizzativo, le sue palesi inefficienze e la sua scarsa considerazione delle esigenze dei viaggiatori. È impensabile che una azienda che si proclama moderna ed efficiente non sia in grado di far fronte con prontezza ad esigenze di servizio che si manifestano su una linea, come quella Torino-Milano che rappresenta una

delle direttrici principali del trasporto passeggeri.

Il Presidente Edda FAGNI, essendo assenti i presentatori delle interrogazioni Pacetti n. 5-01505 e Torchio n. 5-01616, ritiene che debbano considerarsi rinunciate. Quanto alle interrogazioni Testa Antonio nn. 5-01808, 5-01236 e 5-01981 ritiene doveroso farle proprie, interpretando la volontà della Commissione, al fine di consentirne lo svolgimento da parte del Governo, dal momento che il Presidente Testa non ha potuto partecipare alla riunione odierna in quanto colpito da una improvvisa influenza.

Il sottosegretario di Stato Gualtiero NEPI rispondendo alla interrogazione n. 5-01808 rileva che è in primo luogo doveroso riconoscere la sussistenza e la gravità degli episodi connessi al rilascio di brevetti di volo, avvenuto in taluni casi in modo irregolare; si è trattato di un complesso di attività anomale, che vanno dal mancato attento esame della documentazione preliminare, al rilascio dei titoli sulla base di verbali compilati con palesi irregolarità formali e sostanziali e, nei casi più gravi, alla convocazione di candidati per la prova pratica di volo senza che fosse stata effettuata e superata, in precedenza, la prescritta prova teorica. A questo aggiungasi che è stato individuato un caso in cui, da parte di un candidato, è stato consegnato ad un dipendente della Direzione generale dell'aviazione civile, un assegno per due milioni di lire; su un altro episodio analogo, per cui vi sarebbe stata una corrispondente richiesta di illegittimo compenso, si sta attualmente indagando per accertare la veridicità dell'episodio.

Non appena avuta notizia di tali azioni irregolari o addirittura presumibilmente illecite, il Ministro dei trasporti — con provvedimento del 14 novembre 1989 — ha affidato al Sottosegretario Sen. Petronio l'incarico di svolgere approfonditi accertamenti; tale incarico è stato oggetto di una proroga, data la complessità della vicenda che man mano veniva alla luce,

con altro provvedimento del 12 gennaio 1990.

Nel contesto di tali indagini è stato posto in evidenza un progressivo esautoramento dell'Ufficio preposto al rilascio dei brevetti in un quadro di complessivo disinteresse per i problemi attinenti ai titoli aeronautici, con episodi di sovrapposizione di competenze, talvolta indebitamente attribuite, e in un clima di diffuso permissivismo, di fatto consentito ma certamente deleterio per la regolarità della procedura. Le irregolarità sinora accertate sono, tranne un caso o due, tutte ascrivibili al periodo 1988-1989; non è naturalmente da escludere che le verifiche tuttora in corso portino alla individuazione di situazioni anomale di data più remota.

Già contemporaneamente allo svolgimento di tali accertamenti, e poi in seguito ad essi, l'Amministrazione ha attuato una serie di iniziative, su diversi piani:

1) sul piano disciplinare, sono state intraprese azioni, ai sensi della vigente normativa sugli impiegati civili dello Stato, nei confronti di alcuni dipendenti della Direzione generale dell'aviazione civile e, per altri si attendono le conclusioni istruttorie;

2) sul piano organizzativo, sono state emanate direttive per una migliore funzionalità dell'Ufficio brevetti e abilitazioni, intese ad eliminare quella situazione di incertezza, cui si è accennato, venutasi a creare soprattutto nell'ultimo biennio. In tale quadro si è proceduto anche a trasferimenti di personale, che hanno riguardato innanzitutto il personale oggetto di indagini disciplinari, ed anche altri dipendenti, al fine di porre in essere un ampio ricambio nell'ambito dell'Ufficio;

3) sul piano della sicurezza del volo, è stata affidata ad un nucleo di ispettori la verifica della regolarità delle procedure seguite per il rilascio di brevetti di piloti civili di 3° grado (abilitati cioè al trasporto pubblico di passeggeri), che ha riguardato sinora 20 piloti. Sono in corso

approfonditi accertamenti per altri 46 piloti di prossima assunzione nel settore del trasporto di linea. Per nove piloti si è proceduto alla sospensione di validità del brevetto di pilota civile di 3° grado.

Nello stesso tempo indagini sono state avviate dal Nucleo carabinieri operanti presso la Direzione generale dell'aviazione civile, cui quest'ultima ha trasmesso tempestivamente tutte le informazioni in proprio possesso.

A sua volta, nel quadro dell'inchiesta condotta dall'Arma dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Roma ha inviato per ora otto avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti piloti assunti in servizio da Compagnie aeree, ove si ipotizzano reati di falso materiale commesso da privati e da pubblici ufficiali in certificazioni o autorizzazioni amministrative e di peculato.

Riguardo al problema della sicurezza del volo, sollevato dall'onorevole interrogante, oltre a richiamare l'attività di verifica dei brevetti di volo di 3° grado affidata dalla Direzione generale dell'aviazione civile ad un nucleo di ispettori (soprattutto per i brevetti di pilota commerciale rilasciati nell'ultimo biennio), è da porre comunque in rilievo che gli episodi denunciati non sono suscettibili di intaccare la sicurezza del trasporto aereo pubblico. Si fa infatti presente che i programmi di addestramento dei piloti delle società aeree, approvati dalla Direzione generale dell'aviazione civile, vengono attuati in modo da qualificare professionalmente gli equipaggi di condotta attraverso specifici corsi teorico-pratici, tali da garantire la piena capacità dei piloti ad esercitare correttamente la propria attività. Le società di navigazione aerea, di linea e non di linea e le società di lavoro aereo, prima di affidare i loro aeromobili ai piloti assunti in servizio (tutti in possesso di brevetti di terzo grado), fanno compiere loro programmi di addestramento alla conduzione di quel particolare tipo di macchina, differenziati a secondo della società o dell'aeromobile cui saranno adibiti.

Va pertanto operata, per la piena comprensione dei problemi connessi alla sicurezza, una netta distinzione tra pilota assunto da una Compagnia aerea e pilota posto dalla stessa Compagnia in linea di volo, e cioè al concreto comando di un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri.

Va ancora aggiunto che l'idoneità professionale di tutti i piloti adibiti al trasporto aereo pubblico è costantemente sottoposta a controlli che si effettuano periodicamente in volo ed al simulatore secondo modalità e parametri operativi conformi agli *standard* internazionali.

Per quanto in particolare riguarda le cause, remote o recenti, per cui si sia potuta verificare, soprattutto nell'ultimo biennio, una siffatta situazione di irregolarità nell'ambito della Direzione generale dell'aviazione civile, occorre tenere presente:

– l'obiettiva carenza di personale e di mezzi in cui versa il Servizio Navigazione Aerea della Direzione generale dell'aviazione civile e – in termini più larghi – la stessa Direzione generale nel suo complesso;

– il frequente avvicendamento verificatosi nella direzione del Servizio Navigazione Aerea, che ha favorito il consolidarsi di situazioni anomale.

Per ovviare a tutto questo, a parte le misure contingenti sopra descritte (disciplinari, penali, organizzative), il Ministero dei trasporti, non ritenendo ormai più rinviabile una riforma della Direzione generale dell'aviazione civile, ha allo studio una ipotesi di riordinamento radicale della struttura di Stato preposta all'aviazione civile, nel quadro di un più ampio programma per la riforma del Ministero dei trasporti.

In tale quadro va evidenziata l'esigenza di un adeguato potenziamento dell'organico del personale addetto al Servizio Navigazione Aerea e in particolare di quello degli ispettori di volo, in modo da restituire la necessaria efficienza ad un settore dalle molteplici e delicate incom-

benze, tra cui i controlli sulle scuole di volo, l'esame dei sempre più numerosi candidati e la vigilanza sull'attività e sul mantenimento delle condizioni di idoneità del personale di condotta degli aeromobili. Per quanto specificatamente riguarda gli ispettori di volo è in corso di predisposizione un apposito disegno di legge di potenziamento del settore.

Il sottosegretario di Stato Gualtieri NEPI rispondendo congiuntamente alle interrogazioni Testa Antonio n. 5-01236 e 5-01981 sottolinea che appare opportuno premettere, considerato il tipo di volo coinvolto nel disastro delle Azzorre, che l'attività *charter* è disciplinata in Italia dalla legge 11 dicembre 1980 n. 862 e dal relativo Regolamento. Come ebbe modo di rimarcare la stessa indagine parlamentare condotta in preparazione di detta legge, tale attività non presenta connotati del pubblico servizio: essa è rimessa alla libera scelta imprenditoriale delle compagnie.

Il decreto ministeriale 18 giugno 1981 e successive modificazioni, in attuazione della citata legge 862 del 1980 assicura un quadro di certezza normativa per il *charter* nei limiti della compatibilità con il pubblico servizio aereo di linea.

In questo contesto sia i vettori del gruppo Alitalia che le altre compagnie nazionali hanno incrementato negli ultimi anni la loro partecipazione, pur se tuttora contenuta a livelli marginali rispetto alla preponderanza della bandiera straniera e alla effettiva domanda del mercato di origine italiana, in rapida lievitazione anche verso destinazioni di lungo raggio.

Per queste ultime è pressoché totale l'assenza della bandiera italiana, anche se è da considerare che una parte di tale domanda viene soddisfatta con i servizi aerei di linea.

Questa situazione comporta un incremento del ricorso degli operatori turistici italiani a vettori aerei stranieri.

Per quanto concerne i controlli e le operazioni che svolge la Direzione Generale dell'Aviazione Civile nei confronti dei voli *charter*, gli stessi vengono effettuati

anche preventivamente in conformità con la vigente normativa, interna e internazionale.

Prima di procedere al rilascio delle autorizzazioni per voli *charter* le compagnie straniere devono essere accreditate dalle competenti Autorità dello Stato di appartenenza (cfr. articolo 788 C.d.N. come sostituito dall'articolo 2 citata legge 862 del 1980). Tale attestazione sostanzia la certificazione dell'affidabilità tecnico-operativa dell'impresa.

Questo sistema si inserisce nel più ampio contesto della normativa di diritto pubblico internazionale, quale risulta delineata dalla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale.

In particolare per quanto concerne i controlli sull'efficienza degli aeromobili e dagli equipaggi, in base all'articolo 33 della citata Convenzione ciascuno Stato contraente è impegnato a riconoscere validità ai certificati di navigabilità, ai brevetti e alle licenze rilasciate o convalidate dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

Nell'ipotesi di impiego di velivolo immatricolato in un Paese terzo, lo Stato di immatricolazione può delegare le responsabilità connesse all'esercizio tecnico dell'aeromobile allo Stato dell'esercente (cfr. Annesso 6 Cap. III).

Tutto ciò non esclude la facoltà che in sede aeroportuale ciascun Paese, al pari di quanto avviene in Italia, possa effettuare controlli sul possesso e sulla validità delle prescritte certificazioni degli aeromobili e degli equipaggi.

Riesce difficile configurare un sistema di regole internazionali diverso da quello attuale che potrebbe essere strumentalizzato ad altri fini che quello della sicurezza del trasporto aereo e che comunque, a prescindere da ogni prevedibile ritorsione, creerebbe gravi intralci all'esplicazione dei servizi, ammesso e non concesso che i competenti organi di ciascun Paese abbiano la concreta possibilità di effettuare i controlli tecnici non solo sugli aeromobili del proprio Registro Aeronautico ma anche su tutti quelli delle compagnie straniere, controlli che peral-

tro riguardano tutti gli aeromobili, indipendentemente dal loro impiego sui servizi di linea o sui *charters*.

Inoltre, rientra nelle competenze dei Direttori di Aeroporto, l'attuazione dell'articolo 801 del C.d.N. come modificato dall'articolo 14 della legge 213 del 1983, in virtù del quale vengono effettuati accertamenti, necessari ove richiesto da particolari evidenze.

In ambito CEE non esiste ancora alcuna specifica normativa sulla sicurezza del volo; talché tutti i Paesi membri della comunità sono vincolati alla disciplina mondiale dell'ICAO.

Contatti con l'Esecutivo comunitario sono stati già avviati al riguardo e la Commissione CEE sta studiando se e come intraprendere iniziative compatibili con la normativa ICAO, stante peraltro l'universalità del sistema di trasporto aereo.

Il rilascio delle autorizzazioni è anche subordinato ad una serie di altre verifiche e valutazioni di carattere economico-amministrativo che, secondo quanto espressamente previsto dal citato regolamento sui voli *charter* (decreto ministeriale 18 giugno 1981 e successive modifiche), concernono, ad esempio, la tipologia dei voli (es. « tutto-compreso », « studenti », « avvenimenti speciali », etc.), le modalità di offerta degli stessi, le aree geografiche e la salvaguardia del pubblico interesse.

Il rispetto di tale normativa economico-amministrativa è assicurato dalla effettuazione di controlli e dalla irrogazione di adeguate sanzioni.

Esula, invece, dalla competenza del Ministero dei trasporti il controllo sugli operatori turistici e sulle agenzie di viaggio che organizzano e offrono i pacchetti turistici.

Soltanto le compagnie aeree sono gli interlocutori della DGAC e ad esse incombe l'onere di presentare — nei casi richiesti dal Regolamento — la documentazione, compreso il materiale pubblicitario, a supporto delle richieste di autorizzazione dei voli *charter*.

Negli opuscoli pubblicitari è prescritta l'indicazione della ragione sociale della

compagnia esercente e degli elementi caratterizzanti il pacchetto ivi incluso il presso omnicomprensivo.

Pur tuttavia a seguito della tragedia della Azzorre, poiché il trasporto aereo a mezzo di voli *charter* è una componente dei pacchetti turistici organizzati dalle agenzie di viaggio, questa Amministrazione ha avviato contatti con il Ministro del turismo per azioni immediate e coordinate volte ad assicurare la migliore protezione dell'utenza anche sotto il profilo della massima informazione e trasparenza sui prodotti turistici *charter*.

Per quanto concerne in particolare le modalità dell'incidente si fa presente quanto segue.

Il Governo italiano nella persona del Ministro dei trasporti si è attivato sin dallo stesso giorno dell'incidente occorso l'8 febbraio 1989 in località S. Maria delle Azzorre onde ricavare subito il numero maggiore di informazioni utili a comprendere la dinamica dell'incidente e gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il giorno dopo l'incidente un funzionario della DGAC italiana si è recato sul luogo del disastro, mentre nel contempo l'ufficio sicurezza volo della DGAC stabiliva e manteneva i necessari contatti con i colleghi portoghesi, onde seguire la vicenda costantemente.

Non appena, alla fine di febbraio, le autorità portoghesi hanno anticipato di avere a disposizione i primi elementi ed i primi risultati delle indagini preliminari, il Ministro dei trasporti provvedeva ad accreditare presso le autorità di Lisbona un gruppo di esperti della sicurezza del volo italiana, a norma dell'Annesso 13 ICAO. Nei giorni 1, 2 e 3 marzo gli esperti italiani si recavano a Lisbona per prendere visione delle prime risultanze delle investigazioni condotte dall'ufficio inchieste sui sinistri aeronautici portoghesi.

Fin dalle prima riunione sono stati definiti gli ambiti ed i conseguenti limiti dell'informativa dovuta alla delegazione italiana, in base all'Annesso 13 ICAO. La collaborazione da parte delle autorità portoghesi è stata cordiale ed improntata

ad una corretta disponibilità mettendo la delegazione italiana in condizione di acquisire verbalmente i dati a disposizione della commissione d'inchiesta e quindi dedurne le evidenze che vengono di seguito elencate.

Il volo dell'IDN 1851 si è svolto regolarmente fino al suo contatto con l'Area di Controllo (ACC) di Santa Maria delle Azzorre. L'aereo entrato in contatto è stato autorizzato ad iniziare, come richiesto, la discesa, prima fino a livello 220 e successivamente a livello 40. Il pilota fin dal primo contatto sulla frequenza 132.55 ha ottenuto le ultime condizioni meteo sull'aeroporto. I NOTAMS (informazioni agli aeronaviganti) non riportavano inefficienze relative al funzionamento delle radio assistenze o delle frequenze di controllo del traffico.

Bollettino meteo: vento da 260°/14 Kts (nodi) con raffiche a 24 Kts – visibilità illimitata – copertura del cielo 1/8 a 1200 ft., 6/8 a 3000 ft. – temperatura 17°/rugiada 15° – livello di pressione QNH 1019,1 – QFE 1007,6.

L'aereo proseguendo la discesa veniva passato con l'avvicinamento e quindi con la torre sulla 118.7 per un avvicinamento strumentale ILS per pista 19.

Fino a questa fase del volo si sono potute accertare le seguenti evidenze:

a) non vi è stata chiamata alcuna che evidenziasse situazioni anomale o avarie a bordo;

b) Il tono delle comunicazioni era disteso e normale;

c) Il carburante a bordo era sufficiente per lo scalo di transito più l'aeroporto alternato ed un'eventuale attesa;

d) Non vi era altro traffico in zona.

Dall'analisi della fase finale del volo si possono dedurre le evidenze seguenti:

1) Il Controllore ha comunicato al pilota un valore di pressione barometrico errato. Tale errore di pressione corretto per la temperatura e tradotto in piedi comporta un'altitudine approssimata per difetto di circa 208 FT;

2) Il pilota credendo di essere stato autorizzato a 200 FT. si porta a tale altitudine, incurante della pericolosità di scendere senza visibilità al di sotto dei 3000 FT. che rappresenta l'altezza minima di avvicinamento in quel settore.

3) Malgrado la incompletezza sia del messaggio di istruzione del controllore sia del messaggio di ricevuto del pilota per sovrapposizione parziale degli stessi, nessuno dei due si preoccupa di chiedere una conferma delle istruzioni;

4) In questa fase del volo risulta la mancanza di coordinazione e di doppio controllo integrato tra il comandante ed il copilota circa la manovra di discesa ad una quota insicura di 2000 FT. su un QNH (livello di pressione) notevolmente superiore a quello comunicato con il bollettino meteo, senza evidente consapevolezza;

5) L'aereo stava volando in configurazione « clean » (flaps e carrello retratti) mantenendo una velocità di avvicinamento *standard* di circa 180/200 Kts (nodi);

6) La cima di Pico Alto e la sella adiacente, luogo dell'incidente, erano nelle nubi.

7) Non son emersi al momento addebiti alla cellula o indizi di malfunzionamento dei relativi impianti, né errori di pianificazione del volo (carico, centraggio, riserva di carburante).

Per quanto attiene la problematica della manutenzione del B707 coinvolto nell'incidente, la stessa era di pertinenza dell'Amministrazione dell'aviazione civile

americana (F.A.A.) e quindi allo stato attuale non vi sono motivi per dubitare della serietà dei controlli effettuati sulla macchina.

Occorre poi come riferimento generale precisare che esistono accordi bilaterali da parte del Registro Aeronautico Italiano con molte nazioni del mondo, per cui i controlli sugli aeromobili vengono accettati reciprocamente sulla base di protocolli di intesa. Ad esempio negli U.S.A. i controlli di navigabilità sugli aerei italiani condotti dal R.A.I. vengono accettati da quelle autorità, così come noi accettiamo e riconosciamo tali controlli sugli aerei americani.

In conclusione, allo stato attuale delle indagini, condotte dalle autorità portoghesi, non risulta che all'aeromobile siano da imputare avarie o malfunzionamenti tali da avere provocato l'incidente stesso, che purtroppo si è innescato per una serie di errori umani, non corretti in tempo, da parte del controllore di volo e dell'equipaggio di condotta.

Comunque alla conclusione ormai prossima delle indagini potrà completarsi il quadro generale dell'incidente, arricchito da tutti gli elementi conoscitivi necessari.

Il Presidente Edda FAGNI, constatata con un certo imbarazzo l'assenza del rappresentante del Ministero della marina mercantile, rinvia ad altra seduta lo svolgimento delle rimanenti interrogazioni.

La seduta termina alle 11,10.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Comitato permanente pareri.

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI.

Disegno di legge:

Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (3971).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Fortunato BIANCHI, in sostituzione del relatore momentaneamente assente, illustra il contenuto del provvedimento e propone che su di esso il Comitato esprima parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

Proposta di legge:

Senatori RIZ ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (approvata dalla II Commissione del Senato) (4496).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Fortunato BIANCHI, in sostituzione del relatore momentaneamente assente, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il Comitato approva all'unanimità.

Nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano GELPI illustra il contenuto del provvedimento ed in particolare il comma 7 dell'articolo 6, il quale prevede che fino al completamento organico, anche a reintegro delle uscite annuali dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sia consentita l'assunzione di personale in deroga alla legge n. 554 del 1988. Non avendo ulteriori rilievi da svolgere propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Ivana PELLEGATTI rileva che la proposta del relatore incontra qualche difficoltà da parte del suo gruppo

e non solo con riferimento al comma 7. Infatti, all'articolo 4-bis, comma 6, si fa riferimento al fatto che costi del lavoro relativi alla eventuale contrattazione integrativa delle aziende che esercitano il trasporto pubblico locale di cui alla legge 181 del 1981, devono essere interamente coperti dalle accertate economie derivate dai recuperi di redditività interna dell'azienda stessa. Sia su questo punto, come sul comma 7 dell'articolo 6, desidera conoscere l'opinione del relatore anche perché, a suo giudizio, le pare improprio procedere di deroga in deroga operando strappi alla normativa in materia di collocamento.

Il relatore Luciano GELPI ribadisce, quanto al comma 6 dell'articolo 4-bis, che in esso si fa riferimento ai costi dell'eventuale contrattazione integrativa, per cui non gli sembra che tale profilo rientri nella competenza del Comitato pareri. Per quanto poi riguarda la deroga alla disciplina di cui alla legge n. 554, gli sembra che essa vada piuttosto nella direzione di quanto già ribadito dalla Commissione lavoro a proposito del decreto-legge in materia di pubblico impiego.

Il deputato Ivana PELLEGATTI prende atto delle dichiarazioni del relatore confermando, comunque, il voto contrario del gruppo comunista alla proposta di parere favorevole.

Il Presidente Fortunato BIANCHI pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore che il Comitato approva col voto contrario del gruppo comunista.

Disegno di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle legge 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza. (3487)

(Parere alla IV Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore Pietro BATTAGLIA ritiene utile, sul nuovo testo del provvedimento trasmesso dalla Commissione difesa, chiedere una breve pausa di riflessione al fine di valutare in modo più approfondito i contenuti e la portata delle disposizioni.

Convenendo il Comitato sulla proposta del relatore, il Presidente Fortunato BIANCHI rinvia il seguito dell'esame alla successiva seduta del Comitato pareri.

La seduta termina alle 9,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,25. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi.

Disegno di legge:

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'Ente ferrovie dello Stato (4480).

(Parere della I e della V Commissione, parere della IX Commissione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dal momento che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564)

(Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dal momento che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Gualtiero Nepi.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che la Commissione finanze in sede referente, ha espunto dal testo unificato delle proposte di legge n. 466, e abbinate, concernente norme per la regolamentazione del mercato finanziario (*insider trading*), le disposizioni relativamente alle quali aveva invitato la Commissione lavoro ad esprimere un parere. Per tali motivi ritiene che la Commissione non debba procedere all'espressione del suddetto parere posto all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227-1058-1107-3593).

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Vincenzo MANCINI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento dal momento che gli risulta che la Commissione di merito stia ancora elaborando modifiche all'articolo 9 del provvedimento, su cui la Commissione lavoro è chiamata ad esprimere parere.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle 9,35.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 15 marzo 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI, indi del Vicepresidente Lino ARMELLIN. — Intervengono il ministro della sanità Francesco De Lorenzo ed i sottosegretari di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia e Paolo Bruno.

Disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del progetto di legge.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che la seduta di ieri è stata interrotta subito dopo la dichiarazione di voto del depu-

tato Bernasconi sul suo articolo aggiuntivo 4.02, stante l'imminenza di votazioni in Assemblea.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO sottolinea la delicatezza della materia riguardante la riservatezza e richiama il dibattito svoltosi presso la Commissione Affari Costituzionali per l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo del Governo vertente sulla stessa materia, già presentato dal Ministro della sanità. L'articolo aggiuntivo del Governo 4.03 recepisce le indicazioni già espresse dalla I Commissione ed è conforme alle indicazioni dell'OMS e ad una risoluzione dei Ministri della sanità della CEE. Invita il deputato Bernasconi a ritirare il suo articolo aggiuntivo 4.02 e ribadisce l'opportunità di approvare quanto prima il provvedimento.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI invita il Ministro a riformulare l'articolo aggiuntivo 4.03.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO accoglie le proposte del depu-

tato Bernasconi e riformula quindi l'articolo aggiuntivo 4.03 del Governo che risulta del seguente tenore:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morbosissimo, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita.

2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del Ministro della sanità che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività.

3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.

4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può avvenire esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.

5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

4. 03.

Il Governo.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI ritira dunque l'articolo aggiuntivo 4.02 da lei presentato.

La Commissione approva quindi, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 4.03, così come riformulato, e poi l'articolo aggiuntivo 4.04, del Governo.

Il deputato Anna Maria BERNASCONI raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.05 da lei presentato, in quanto il problema della sicurezza non è affrontato adeguatamente nel testo del provvedimento ed abbisogna di un intervento più vincolante.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bernasconi 4.05, rimettendosi comunque alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva quindi, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 4.05.

Il Presidente Lino ARMELLIN fa presente che, essendo assente l'onorevole Bassi Montanari, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 5.1.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel suo complesso. Approva quindi, in linea di principio, l'emendamento 6.1 del Governo.

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio verranno trasmessi alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 1990, ore 11,50. — Presidenza del Vicepresidente Lino ARMELLIN. — Interviene il ministro della sanità Francesco De Lorenzo.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Relatore Alberto VOLPONI chiede che il Comitato ristretto torni a riunirsi per l'elaborazione di alcune modifiche al provvedimento in esame.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO concorda con la proposta del relatore e chiede che il Comitato ristretto si riunisca il prima possibile.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il Presidente Lino ARMELLIN rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,55.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, SENATORE GIOVANNI PRANDINI,
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183: « NORME PER
IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO »

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro dei lavori pubblici, senatore Giovanni Prandini, sullo stato di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo »:	
Botta Giuseppe, <i>Presidente</i>	107, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127
Boselli Milvia	112, 113, 114, 120
Ceruti Gianluigi	116, 117, 124
D'Angelo Guido	123, 124
Ferrarini Giulio	115
Galli Giancarlo	120, 121
Manfredi Manfredo	117, 118
Martuscelli Paolo	124
Prandini Giovanni, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .	108, 113, 114, 116, 120, 121, 125
Serafini Massimo	119, 123

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

Audizione del ministro dei lavori pubblici, senatore Giovanni Prandini, sullo stato di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dal suolo ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro dei lavori pubblici, senatore Giovanni Prandini, sullo stato di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo ».

Comunico che, data l'importanza degli argomenti trattati, ho disposto che della seduta odierna sia redatto un resoconto stenografico.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proprio a causa della necessità di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, abbiamo ritenuto opportuno svolgere l'audizione odierna nell'aula della Commissione affari esteri, che ringraziamo per l'ospitalità.

La Commissione ambiente si è riproposta di ascoltare sia il ministro dei lavori pubblici, sia quello dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge

n. 183, approvata circa un anno fa. Si tratta di una legge-cornice frutto di un lungo lavoro, che costituisce sicuramente un quadro unitario di riferimento nella materia in questione ed un momento di oggettiva certezza per il concreto esercizio dei poteri dello Stato e delle regioni, anche in considerazione del fatto che dopo l'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 8 e n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 anche la materia della difesa del suolo ha formato oggetto di competenze concorrenti tra lo Stato e le regioni, con tutti i conseguenti problemi di conflittualità.

Quindi, dopo quasi un anno dall'entrata in vigore della suddetta legge, la Commissione ambiente ha inteso opportunamente procedere all'audizione odierna per tracciare in questa sede un primo bilancio dell'esperienza applicativa finora maturata. Tale bilancio, accanto ad indubbi esiti positivi, registra anche difficoltà e ritardi, dovuti al forte impatto causato dalla legge n. 183 sul precedente assetto dei poteri, nonché ad alcune radicali innovazioni introdotte, da cui è conseguita, sul piano procedurale, un'estrema segmentazione dei circuiti decisionali, ove sono chiamati ad intervenire una pluralità di soggetti esponenziali di interessi talora fortemente diversificati tra loro.

Una parte delle difficoltà incontrate, per esempio, è connessa proprio alla novità fondamentale introdotta dalla legge, rappresentata dall'area di bacino idrografico intesa come contesto territoriale di riferimento per l'intervento pubblico. L'innovazione è tale che la mancanza di riferimenti precedenti ha richiesto ai soggetti interessati un grosso sforzo di coor-

dinamento e organizzazione, per mettere in comune esperienze conoscitive, strumenti operativi e risorse di personale.

Un altro punto fondamentale è rappresentato dalle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, cui competono gli atti di indirizzo e coordinamento nei settori più delicati della normativa. La Presidenza del Consiglio, infatti, nel sistema previsto dalla legge n. 183, diventa il punto di confluenza delle problematiche che non abbiano trovato opportunità di soluzione nelle fasi precedenti.

Quindi, il ruolo che la Presidenza del Consiglio è chiamata a svolgere richiede, in termini di capacità di coordinamento e di sintesi di esigenze e di interessi diversi, un notevole impegno e soprattutto una capacità di proporsi quale interlocutore autorevole nei confronti delle regioni, svolgendo così una funzione-guida di indirizzo, coordinamento e controllo. Questo è, per grandi linee, il quadro di riferimento fornito dalla legge n. 183 del 1989.

Mi pare, ora, opportuno delineare a quale stadio sia giunta l'attuazione dei punti chiave previsti da tale normativa; su questo tema si soffermerà, comunque, il ministro dei lavori pubblici.

Desidero infine rilevare che, in base al disposto della legge n. 183, l'attuazione della stessa si articola in una fase transitoria ed in una fase di regime.

I colleghi ricorderanno certamente che il suddetto provvedimento di legge prevede, per gli anni compresi tra il 1990 ed il 1992, una disponibilità finanziaria di 2.427 miliardi che possono essere utilizzati in virtù di quanto disposto dall'articolo 31 — in particolare dal comma 2, lettera c) — in rapporto al quale erano state deliberate, in linea di principio, alcune modifiche nell'ambito del progetto di legge sulla costituzione del bacino dell'Adriatico; tuttavia, a causa della mancanza dei prescritti pareri e dell'urgenza di approvare quest'ultimo provvedimento di legge, non è stato possibile introdurre uno snellimento delle procedure previste da quell'articolo, avente carattere transi-

torio. Ci auguriamo che, con un altro provvedimento di legge, si possa raggiungere tale risultato.

Molto attuale è anche il problema concernente gli acquedotti, in quanto ci troviamo in una fase di emergenza a causa della siccità. Abbiamo appreso dai giornali che è stata avviata una serie di incontri di ministri per affrontare il problema: comunque, ci auguriamo che l'eventuale provvedimento che sarà emanato venga elaborato alla luce di un quadro organico, che tenga conto dei notevoli sforzi che sta facendo la nostra Commissione prendendo spunto anche dal disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, il n. 4828 concernente il settore degli acquedotti. Si vorrebbe che le disposizioni sul ciclo ottimale delle acque tenessero conto della realtà dei bacini idrografici, affinché tutta la materia venga trattata in modo organico, evitando quegli interventi episodici che, anche se necessari, potrebbero disturbare la politica globale delle acque.

Su invito della Commissione, ho interessato della questione anche il ministro Lattanzio, il quale si è riservato di riferire alla Commissione in merito all'emergenza ed alle eventuali soluzioni proposte, che noi ci auguriamo siano viste in un'ottica organica.

Concludo il mio intervento dichiarandomi lieto di rivedere questa mattina in Commissione l'amico Giulio Ferrarini, che riprende il lavoro dopo un lungo periodo di convalescenza.

Lascio ora la parola al ministro per l'esposizione della sua relazione sulla legge n. 183 del 1989, approvata da questa Commissione all'unanimità, con l'astensione di un solo gruppo politico.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il presidente per aver fatto riferimento alla necessità di una sollecita discussione e approvazione del disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, su cui si è svolto (traendone un provvedimento autonomo) l'ottimo lavoro del comitato ristretto costituito da questa Commissione.

L'emergenza può essere affrontata soltanto con una politica organica, e poiché le competenze dell'amministrazione dei lavori pubblici riguardano soprattutto le strutture e le infrastrutture, è fuori dubbio che dobbiamo attivarci per predisporre la necessaria programmazione e per disporre di adeguate possibilità di spesa, anche se la legge finanziaria 1990 ci ha fornito i mezzi per consentirci di avviare una politica organica di razionalizzazione e ristrutturazione delle condotte d'acqua, le cui carenze rappresentano una delle cause degli sprechi di questa importante risorsa.

Mi auguro che questa Commissione, pur avendo un calendario molto fitto di impegni, possa affrontare in sede legislativa l'articolato predisposto, in modo da accelerare i tempi della sua approvazione.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 183 del 1989, leggerò un appunto dettagliato in cui sono annotati gli adempimenti previsti, i momenti e le date di attuazione.

Condivido le osservazioni fatte dal presidente Botta circa la complessità della legge, specie per quanto riguarda l'onere attuativo che incombe prevalentemente sul settore dei lavori pubblici, anche se nell'elaborazione del testo ci si è preoccupati principalmente del concerto e della interdisciplinarietà delle competenze. Ciò, però, non agevola la fase attuativa nella quale i tempi di discussione e di confronto diventano particolarmente lunghi.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, datati 10 agosto 1989, sono state costituite le sei autorità di bacino di rilievo nazionale (Po, Adige, Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione, Arno, Tevere e Liri-Garigliano-Volturno), individuando altresì gli organi decentrati dell'amministrazione dei lavori pubblici dove le stesse avranno sede (rispettivamente, presso il magistrato per il Po di Parma, il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino Alto Adige per l'Adige, il magistrato alle acque di Venezia e i provveditorati alle opere pubbliche per la Toscana, il Lazio e la Campania).

Come è noto, l'articolo 12 della legge n. 183 prevede che la struttura degli organi dell'autorità di bacino sia articolata nel comitato istituzionale, nel comitato tecnico, nel segretario generale di bacino e nella segreteria tecnico-operativa quale dipendente struttura organizzativa e di supporto, formata dal personale designato o distaccato dalle amministrazioni centrali e regionali interessate.

Con gli stessi strumenti dispositivi si è provveduto a fissare un termine per i relativi provvedimenti di designazione. Sulla scorta delle designazioni pervenute, in data 2 marzo ultimo scorso sono state insediate le autorità di bacino, nominati i segretari generali e i componenti del comitato tecnico-scientifico.

In questi giorni sono iniziati gli incontri tra i segretari generali e i responsabili degli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici — presente anche il capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente — per concordare le necessarie intese per la definizione dei problemi logistici collegati all'avvio di tale importante organizzazione.

A tal fine si rappresenta che, con circolare del 9 ottobre 1989, diramata a tutti gli organi decentrati dell'amministrazione dei lavori pubblici sedi delle autorità di bacino, è stato trasmesso un documento contenente criteri generali e linee guida per la definizione dell'assetto organizzativo e funzionale delle strutture tecniche delle autorità di bacino.

Il documento ha lo scopo di assicurare l'omogeneità della configurazione organizzativa delle segreterie tecnico-operative di bacino che, sotto la guida del segretario generale, dovranno provvedere alle attività istruttorie per la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento attuativo degli interventi nel bacino, nonché al supporto operativo e funzionale degli organi collegiali, politici e tecnici della stessa autorità di bacino.

Per quanto riguarda il comitato nazionale della difesa del suolo, l'articolo 6 della legge prevede l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico, presieduto dal ministro dei lavori pubblici ed a compo-

sizione paritetica Stato-regione, quale organo consultivo e propositivo nel settore della difesa del suolo.

Il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dei lavori pubblici sulla base delle designazioni pervenute dalle amministrazioni interessate. A tale adempimento si è dato corso con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 1989, facendo salve le successive integrazioni allorché perverranno le designazioni ancora mancanti di alcuni membri da parte delle amministrazioni competenti.

Nella seduta di insediamento, tenutasi presso il mio Ministero il 26 gennaio 1990, è stata, tra l'altro, discussa ed approvata la bozza del regolamento di funzionamento del comitato nazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 183 del 1989.

La bozza di regolamento approvata disciplina l'articolazione interna dei compiti e le modalità di funzionamento del comitato. In particolare, sono previste quattro sottocommissioni permanenti suddivise per materia (tecnico-scientifica, programmazione e pianificazione, programmazione esecutiva, organizzazione e normativa) dotate, di norma, di poteri istruttori.

Nella stessa seduta di insediamento si è, inoltre, proceduto alla attribuzione degli incarichi di presidenza e di vice presidenza delle citate sottocommissioni.

In merito all'organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, l'articolo 7 della legge n. 183 prevede che, con decreto ministeriale, si proceda alla riorganizzazione di tale direzione, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto del comitato nazionale della difesa del suolo, oltre che ad assicurare lo svolgimento delle funzioni già di sua competenza nonché di quelle demandate al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5.

In tale prospettiva si è provveduto, pertanto, a predisporre uno schema di

decreto che riorganizza e ridefinisce le strutture ed i compiti della direzione sulla base dei criteri funzionali destinati ad integrare vecchie e nuove attribuzioni, nonché ad assicurare la messa in funzione di un sistema di coordinamento e di monitoraggio dei processi attuativi della legge tanto a livello centrale, quanto a livello periferico.

È stato, pertanto, predisposto uno schema di decreto ministeriale che, esaurita la fase di verifica interna all'amministrazione, conclusasi con il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 400 del 1988.

Per quanto concerne la rideterminazione degli organici del Ministero dei lavori pubblici, l'articolo 24 della legge n. 183 prevede che ad essa si proceda in relazione alle nuove esigenze organizzative derivanti dalla legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. A tal fine da parte della competente direzione generale del personale e degli affari generali è stato costituito un gruppo di lavoro che ha predisposto una proposta di riorganizzazione, sottoposta in data 14 marzo al confronto con i rappresentanti sindacali ed i dirigenti dell'amministrazione.

In relazione al bacino regionale pilota, ricordo che l'articolo 30 della legge n. 183 prevede l'individuazione con provvedimento del ministro dei lavori pubblici, di un bacino regionale pilota il cui piano possa costituire una sorta di laboratorio sperimentale per la messa a punto delle normative tecniche, dei metodi, dei criteri e delle modalità di coordinamento con altri strumenti di pianificazione, recependo anticipatamente le più rilevanti direttive comunitarie in materia ambientale.

Nell'ambito dei bacini regionali si è quindi proceduto alla individuazione del bacino che, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, fosse idoneo a consentire un'esperienza significativa per gli altri bacini in relazione

alle problematiche trattate ed agli interventi proposti. Con decreto ministeriale del 1° luglio 1989, detto bacino regionale è stato individuato nel bacino idrografico del fiume Serchio in Toscana e ciò costituisce un momento rilevante per l'avvio della riflessione tecnico-scientifica nel settore, in quanto, sulla base delle sperimentazioni effettuate in questa sede nel triennio 1989-1991 e delle esperienze maturate si dovranno definire e verificare gli strumenti e le procedure da utilizzare su scala più ampia per l'attività di studio, pianificazione e programmazione riferita all'intera azione di difesa del suolo.

Per tali motivi, le amministrazioni interessate hanno convenuto sulla necessità di procedere congiuntamente all'individuazione delle problematiche più urgenti da attuare in sede sperimentale e, al riguardo, sono in corso talune intese.

Di particolare complessità si è rilevata poi l'operazione di predisposizione degli atti di indirizzo e di coordinamento ai fini dell'elaborazione, da parte delle autorità di bacino e delle regioni, degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge n. 183. Tali atti, da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sono volti, tra l'altro, a coordinare le fasi temporali e gli adempimenti finalizzati alla costituzione degli organismi e delle strutture di bacino e ad indicare criteri di priorità e parametri di valutazione per l'individuazione degli interventi più urgenti da realizzare con le risorse finanziarie stanziare nel triennio 1989-1991 (lire 2.427 miliardi).

L'impostazione metodologica ed i contenuti di massima degli indirizzi di cui sopra sono stati oggetto di approfondimenti e di confronto, a livello tecnico, con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e con le regioni in una serie di incontri informali.

Si è pervenuti in tal modo, all'elaborazione di una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che è stata trasmessa alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri sin dal 19 ottobre ultimo scorso.

Successivamente, a seguito di una serie di emendamenti formulati dal Ministero dell'ambiente, che hanno rimesso in discussione alcune questioni a suo tempo già definite, si è resa necessaria un'ulteriore fase istruttoria del documento predisposto, svoltasi sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È stato così concordato un documento definitivo, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 19 gennaio 1990, che, favorevolmente esaminato dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 6 marzo ultimo scorso è stato da me presentato al Consiglio dei Ministri venerdì scorso.

Lo schema del disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 183 del 1989 è stato predisposto nei mesi di ottobre-novembre e diramato per il concerto; sulla questione dell'inquadramento contrattuale dei segretari generali si è svolta una lunga discussione e rispetto alla tendenza che privilegiava l'impiego pubblico, è prevalsa quella di inquadrarli nell'ambito di un contratto di diritto privato con durata non superiore ai 5 anni. Questa impostazione è stata recepita nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì scorso; mi auguro che il Parlamento si faccia carico della necessità di approvarlo in tempi brevi ed è per tale ragione che ho chiesto il ricorso alla procedura d'urgenza.

La normativa attualmente in vigore presenta infatti aspetti lacunosi, sotto il profilo organizzativo e logistico, che debbono essere colmati per consentire alle strutture di funzionare. Il provvedimento integrativo della legge n. 183 ci consentirà, tra l'altro, di reperire il personale necessario all'attività dei segretari generali e delle sei autorità di bacino di rilievo nazionale.

Sono questi gli adempimenti che il provvedimento prevede e ribadisco che, oltre alle aspettative suscitate dalla legge n. 183, deve essere presente a tutti noi, in modo particolare al ministro dei lavori

pubblici *pro tempore*, la consapevolezza che la sua attuazione non è impresa semplice, ma laboriosa, anche in considerazione delle precedenti esperienze: mi riferisco soprattutto ai comprensori, che rappresentano momenti di governo e di programmazione privi di un collegamento diretto con le assemblee elettive, ma, ciò nonostante, composti in modo rappresentativo delle varie realtà istituzionali e delle singole amministrazioni. Ritengo che, in mancanza di una forte possibilità di mediazione e di indirizzo politico, si potrebbe correre il rischio di operare a vuoto.

Questo va tenuto presente e mi auguro che quando il Parlamento provvederà ad integrare la legislazione in materia tutti tengano presente il fatto che non possono essere sottovalutati i momenti operativi ed esecutivi.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Prandini per la sua relazione. La legge 18 maggio 1989, n. 183, prima della sua approvazione, è rimasta giacente presso il Parlamento per ben tre legislature e soltanto lo scorso anno, anche a seguito delle alluvioni in Valtellina, si è provveduto a concluderne l'*iter*, tra l'altro per far fronte al noto ostacolo rappresentato dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, relativo alla suddivisione delle competenze tra Stato e regioni in materia di intervento.

Con la legge n. 183, nasce, sia pure con le difficoltà ricordate, una nuova istituzione intermedia tra Stato e regione che mi auguro possa funzionare, anche per un avvio del riassetto del territorio.

Il ministro Prandini è impegnato ad affrontare il problema degli acquedotti in una visione generale ed organica; vi sono, poi, i problemi dei parchi, della tutela paesaggistica, dell'edilizia antisismica, che devono tutti essere considerati nell'ambito del piano di bacino, cioè in relazione all'assetto del territorio. Si tratta di un'impresa sicuramente non facile e di una sfida posta dal Parlamento, attraverso una legge sicuramente moderna, attribuendo poi all'Esecutivo il compito di

essere tempestivo nella sua attuazione e gestione.

MILVIA BOSELLI. Dalla relazione del ministro, molto schematica rispetto ai problemi aperti dalla legge n. 183, ho tratto la convinzione che quest'ultima rischia di fare la fine di altre leggi molto importanti per la tutela dell'ambiente. Lo stesso ministro afferma che occorre evitare di governare l'emergenza con provvedimenti di emergenza: egli si riferiva alle risorse idriche, strettamente collegate con la legge n. 183, la quale se considerata nella sua interezza e complessità va ritenuta diretta anche alla difesa dalle acque e delle acque. Il ministro sostiene che l'emergenza deve essere affrontata mediante provvedimenti organici: la legge n. 183, però, è un provvedimento organico che rischia di fare la stessa fine di altri approvati dal Parlamento, che continuano a languire mentre l'emergenza ed il degrado ambientale si aggravano ogni giorno di più (l'esempio di quanto avviene nel settore delle risorse idriche è oggi sotto gli occhi di tutti).

Richiamo, per esempio, la legge n. 431 del 1985, relativa ai piani paesistici, anch'essa assolutamente inapplicata: aspettiamo da mesi che il ministro riferisca in Commissione sullo stato di attuazione di tale legge. Un altro esempio, per altro in materia di disciplina delle acque, è rappresentato dalla legge n. 319 del 1976 (la cosiddetta legge Merli), la quale a 14 anni dalla sua approvazione rimane inattuata, o attuata in maniera differenziata nelle varie regioni del nostro paese.

Dalla relazione del ministro deduco che, in analogia agli esempi ricordati, anche le norme della legge n. 183 rimarranno ampiamente disattese; ho avuto, in sostanza, un'impressione molto negativa su come il Governo (ed in particolare il ministro dei lavori pubblici) intende procedere all'attuazione della legge, la quale, come ricordato dal presidente, è stata votata praticamente all'unanimità dal Parlamento, dopo 20 anni di attesa. Essa, a mio avviso, contiene due punti di grande

rilevanza. Il primo è rappresentato dall'unitarietà dell'intervento, basato sul bacino idrografico: abbiamo, però, sentito quali siano le difficoltà esistenti nell'avviare la prevista autorità di bacino a livello sia nazionale, sia, credo, a livello regionale. Non abbiamo saputo nulla dalla relazione del ministro in ordine ai bacini regionali ed ai bacini interregionali e ci è stato riferito soltanto che le sei autorità di bacino di rilevanza nazionale sono state insediate soltanto da pochi giorni.

Ho l'impressione che tutto sia stato fatto da pochi giorni: se ho ben compreso — il ministro in proposito è stato forse troppo sintetico — anche la prima riunione del Consiglio dei ministri in cui è stato affrontato il problema della difesa del suolo è stata svolta soltanto venerdì scorso; quindi, in questi otto mesi, il Governo, nonostante le sollecitazioni e le interrogazioni di vari gruppi parlamentari — quello comunista in particolare —, non ha fornito risposte né si è occupato di affrontare gli ostacoli che si frapponevano ad una rapida attuazione della legge n. 183.

Finora, si è provveduto soltanto all'insediamento delle sei autorità di bacino, che è avvenuto pochi giorni fa; per esempio, il bacino regionale pilota, cui il ministro ha accennato, benché fondamentale ed estremamente importante al fine di sperimentare metodologie, è stato soltanto individuato dal predecessore del ministro Prandini, dopo di che di esso non si è più saputo nulla. Dalla bozza consegnata dal ministro, relativa al progetto di riforma della legge n. 183, leggo anzi che vengono previsti ulteriori termini (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) per la costituzione del comitato di bacino, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 183. Vorrei capire per quale ragione il comitato di bacino abbia bisogno dell'approvazione di una legge per potersi insediare e divenire operativo, sperimentando le metodologie che dovrebbero servire per tutti i bacini.

Anche questo esempio ci induce a pensare che i tempi entro i quali tutte le

autorità di bacino cominceranno a programmare e ad elaborare i piani di bacino potrebbero essere definiti « storici ». Ciò è convalidato anche dall'esempio degli schemi previsionali, che dovrebbero servire per intervenire sulle urgenze e sulle emergenze: l'articolo 31 è relativo agli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio, degli abitati, cioè ad interventi che se non forniscono immediate e puntuali risposte rischiano di provocare dissesti e disastri, come quelli che si sono verificati negli anni passati.

Il ministro ha parlato di una grande complessità e da ciò si intuisce la contrapposizione ed il contrasto esistente tra vari ministeri (in particolare quello dei lavori pubblici e quello dell'ambiente), i quali di fatto paralizzano gli interventi...

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. È una diarchia!

MILVIA BOSELLI. A questo punto, quindi, si rivela giusta la posizione che abbiamo sempre ribadito, relativa alla necessità di unitarietà anche a livello centrale, da cui deriva la nostra proposta, che è sempre stata quella di creare un unico dipartimento, un Ministero dell'ambiente e del territorio, e non dar vita a due ministeri — e quindi a due ministri — perché, in caso contrario, si avrebbero solo paralisi e conflitti di competenza nelle fasi di intervento.

Mentre il ministro parlava ero intenta a leggere con una certa preoccupazione la bozza di revisione della legge n. 183, che mi è stata consegnata solo questa mattina, per individuare la sostanza delle proposte da lui avanzate. Se non ho male interpretato le parole, mi sembra che egli intenda inserire nel comitato altri ministri, quello per gli affari regionali, quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre a numerosi altri...

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono previsti solo i concetti.

MILVIA BOSELLI. In realtà sarebbe necessario snellire le procedure per rendere tali organismi meno soggetti ai rapporti interministeriali e, quindi, più gestibili; ma non mi è sembrato di cogliere nelle parole del ministro l'accento ad un problema che, a mio giudizio, riveste notevole importanza: mi riferisco all'unitarietà dell'intervento a livello di bacino idrografico. Così come non mi è sembrato che il ministro abbia fatto riferimento ad un altro aspetto importante della legge, quello relativo al coordinamento dei servizi tecnici dello Stato e alla necessità — anche in questo caso — di adottare un sistema unitario. Appare forse fin troppo banale l'osservazione che sto per fare, ma il punto essenziale per programmare e pianificare è proprio quello della conoscenza del territorio, dei servizi e delle conseguenti necessità: e la conoscenza presuppone l'esistenza di servizi tecnici adeguati.

Purtroppo, sappiamo bene in quale stato si trovino ad operare i servizi tecnici dello Stato. È vero che la legge ne prevede il potenziamento e la riorganizzazione entro un anno, ma si presume che anche in questo caso i tempi saranno dilatati.

La legge, però, prevedeva (e questo aspetto è stato oggetto di molte interrogazioni presentate dal gruppo comunista, alcune delle quali destinate al *question time*, nonché di una forte contestazione da parte dei lavoratori interessati) che i servizi tecnici fossero coordinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, l'articolo 4 prevedeva anche la costituzione del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di adottare gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività dei servizi stessi. Ebbene, non mi risulta che tale Comitato tecnico si sia mai riunito, nonostante ciò avrebbe dovuto avvenire in tempi brevi, né mi pare che si sia proceduto a trasferire i servizi tecnici nazionali, che dovranno essere potenziati e riorganizzati presso la Presi-

denza del Consiglio. Vorrei che lei, signor ministro, mi fornisse una risposta al riguardo.

Immagino che il pretesto sia quello di attendere le future norme di potenziamento e riorganizzazione, che però la legge non stabilisce come condizione preliminare, ma solo come completamento.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Lei parte dal presupposto che il comitato non si è mai riunito; invece lo ha fatto il 27 ottobre 1989 e continua a riunirsi ogni settimana, ed è presumibile che entro la fine del mese di marzo avanzi qualche proposta concreta.

MILVIA BOSELLI. Ha deciso di costituire una commissione di lavoro; ma contesto l'interpretazione della legge che è stata data, perché credo che non fosse necessario procedere all'istituzione di un tale tipo di commissione di lavoro la cui funzione sembra essere solo quella di preparare le future norme di potenziamento dei servizi tecnici.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il trasferimento.

MILVIA BOSELLI. Se si fosse proceduto ad un'interpretazione corretta della legge, si sarebbero potuti immediatamente distaccare i servizi tecnici presso la Presidenza del Consiglio.

Come ho detto, da tempo il personale addetto a tali servizi è in stato di agitazione permanente per i motivi che ho descritto. Purtroppo, la volontà politica sembra puntare — contrariamente a quanto previsto dalla legge — al loro smantellamento e non al loro potenziamento e riordinamento, sganciandoli dalle dipendenze e dalle logiche ministeriali.

Infine, esprimo una grande preoccupazione ed una denuncia conseguenti all'audizione odierna. La preoccupazione deriva dal fatto che è emersa la volontà di non attuare rapidamente la legge; conseguentemente, devo denunciare i conflitti fra ministri che faranno sì che anche la legge in questione seguirà il destino di

molte altre leggi per la tutela dell'ambiente approvate dal Parlamento.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Boselli; mi auguro sempre di avere fede e speranza nell'attuazione delle leggi.

GIULIO FERRARINI. Signor presidente, signor ministro, penso che l'incontro odierno sia stato quanto mai opportuno e che ad esso dovranno seguirne altri, poiché siamo di fronte ad una legge complessa, articolata e di difficile attuazione, come è stato già ricordato e come è dimostrato dal fatto che si registrano già molti ritardi nell'adempimento di alcune scadenze contenute nella legge stessa. Alcuni dei ritardi sono indubbiamente di carattere oggettivo, dovuti appunto alle difficoltà di attuazione, mentre altri sono di carattere preconetto. Non dobbiamo nasconderci che vi sono state numerose manifestazioni di opposizione nei confronti della legge sia da parte di talune regioni — non solo quelle a statuto speciale — che l'hanno impugnata, sia anche da parte di talune strutture burocratiche del ministero.

Insieme con altri colleghi ho avuto occasione di ascoltare interventi di alti dirigenti del ministero, che mi hanno lasciato assolutamente allibito proprio per la posizione di contrapposizione e negazione nei confronti dei principi e delle linee-guida della legge in questione. Ritengo che tutto ciò comporti — considerato il ruolo di propulsione che deve svolgere il ministero — una serie di difficoltà.

Diamo atto — e credo sia giusto farlo — che, sia pure con ritardo, si è pervenuti alla costituzione delle autorità di bacino nei sei bacini principali, e questo credo sia di buon auspicio per l'inizio di un serio lavoro di programmazione.

Che la legge fosse importante e necessaria non credo valga la pena di sottolinearlo. Sono d'accordo con quanto osservava poc'anzi la collega Boselli: il fatto stesso che del comitato nazionale per la difesa del suolo siano chiamati a far parte i rappresentanti di ben undici ministeri, nonché di enti di carattere nazio-

nale e locale, costituisce la dimostrazione tangibile che nella materia in oggetto esisteva un'enorme frammentazione di competenze e di possibilità d'intervento, per cui era assolutamente inderogabile dar vita ad un coordinamento e a forme di organizzazione nell'ambito di una visione programmatoria di tipo unitario. Altrettanto vale per quanto riguarda il bacino come dimensione ottimale d'intervento.

Credo necessario ribadire con fermezza (da parte di tutti: della Commissione, del Parlamento, del Governo, e mi pare che una dichiarazione in tale senso sia stata resa dal ministro Prandini) la volontà di proseguire, di insistere, nonostante le difficoltà e gli ostacoli di carattere oggettivo. Ci troviamo di fronte ad una proposta sulla base della quale dovrebbero introdursi talune modifiche: dico subito che tale circostanza non mi scandalizza, perché chi ha seguito i lavori parlamentari che hanno portato al varo di questa legge ha potuto constatare come si sia trattato di un *iter* quanto mai travagliato. Data l'esistenza di determinati meccanismi e collegamenti, è inevitabile che in fase attuativa si renda necessario qualche aggiustamento.

Nel merito di queste modifiche non siamo in grado di pronunciarci e, per poterle esaminare, chiederemo una pausa di riflessione. Certo è che esse, se conseguiranno lo scopo di rendere più agevole l'applicazione della legge e di dar vita a tutti quegli organismi atti a realizzare interventi coordinati e programmati per la difesa del suolo, ci troveranno senz'altro d'accordo.

Mi associo alla collega Boselli, la quale ha rilevato che uno dei punti centrali di questa legge è costituito dalla riorganizzazione dei servizi tecnici dello Stato. Al riguardo, chiederemo ulteriori delucidazioni per verificare quale sia la situazione: è, infatti, piuttosto fondata l'impressione che vi siano resistenze di carattere corporativo rispetto ad un disegno di riorganizzazione da parte di alcuni ministeri: non intendo rivolgere quest'accusa al ministro dei lavori pubblici, in quanto è noto che le competenze in mate-

ria attengono a molti dicasteri. Poiché la riorganizzazione dei servizi tecnici costituisce un punto centrale perché la legge risulti efficace, credo che si porrà la necessità di seguirlo, con particolare attenzione, chiedendo al riguardo precise delucidazioni.

GIANLUIGI CERUTI. Signor presidente, signor ministro, quando nell'estate del 1987 il Presidente del Consiglio incaricato, onorevole Gorla, presentò alle Camere il suo programma di Governo, il gruppo verde, proprio attraverso il sottoscritto, denunciò la mancanza di un impegno puntuale in ordine alla normativa sulla difesa del suolo, che il mondo scientifico ed ambientalistico reclamava da oltre vent'anni. Quando, negli anni seguenti, successivi Governi assunsero questo tra gli impegni programmatici, da parte nostra — e non solo da parte nostra — vennero esplicite manifestazioni di soddisfazione perché finalmente il Parlamento affrontava con decisione la materia.

Senonché, quando questa legge venne approvata, noi verdi fummo i soli ad astenerci; mi dispiace di dover ricordare — le autocitazioni non sono mai simpatiche — che tutte le circostanze di cui oggi ci si lamenta erano già contenute nell'intervento da me svolto per motivare l'astensione del mio gruppo politico. Rilevai, infatti, in quell'occasione come ci si trovasse di fronte ad una legge farragিনosa, nata dalla giustapposizione di varie proposte di legge che erano già « invecchiate », e come si ponesse la necessità di una normativa più snella ed agile in merito sia alle procedure, sia agli organismi decisionali e tecnico-consultivi.

Analogamente ai colleghi, non ho avuto il tempo di esaminare con la dovuta attenzione il disegno di legge che il ministro Prandini propone all'approvazione del Parlamento; tuttavia, debbo subito far presente che esso non persegue gli obiettivi che nel mio intervento auspicavo qualche mese fa e che, in un certo senso, sono attesi. Infatti, avremmo auspicato che si procedesse non ad un appe-

santimento, dovuto all'inserimento di natura — mi si consenta di dirlo — clientelare di organismi, associazioni ed enti, quanto ad uno snellimento delle procedure. Non si comprende, ad esempio, per quale motivo sia contemplato anche il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Se può essere accettabile la partecipazione delle regioni, non si vede perché dovrebbe esserla quella del ministro citato. Debbo, comunque, deplorare il fatto che alcune regioni abbiano impugnato questa legge, perché esse sono fin troppo contemplate nell'ambito del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Comprendo che lei intende riferirsi alle regioni, ma bisogna essere coerenti.

GIANLUIGI CERUTI. Cioè ?

PRESIDENTE. Mi riferisco al fatto di assumere una posizione contro le regioni e, quindi, contro le istituzioni.

GIANLUIGI CERUTI. Io non sono contro le regioni, dico solo che esse sono abbondantemente contemplate in questa legge. D'altronde, potrò ben esprimere disapprovazione per il fatto che alcune regioni abbiano impugnato la legge, con il risultato, a tutti noto, che i ricorsi sono stati respinti qualche settimana fa.

Interrompendo la collega Boselli, se non ho compreso male, il ministro ha parlato di diarchia: ritengo, però, che si stiano delineando alcune poliarchie, non solo una diarchia. Per non avallare il sistematico ricorso ai provvedimenti d'urgenza in presenza di emergenze, credo si debba senz'altro rivedere questa legge, ma in una prospettiva esattamente contraria a quella — mi si consenta la franchezza — assunta dal ministro, e cioè con l'intento di raggiungere lo snellimento delle procedure e l'alleggerimento degli organismi sia decisionali sia tecnici.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Personalmente sono d'accordo con lei, su questo.

GIANLUIGI CERUTI. Mi fa piacere, e mi auguro che lei sia conseguente con l'opinione appena espressa.

Analogamente ai colleghi Boselli e Ferrarini, vorrei anch'io richiamare l'attenzione del ministro sull'estrema importanza della riorganizzazione dei servizi tecnico-scientifici dello Stato, che di questo rappresentano un patrimonio e che vanno quindi potenziati; non vorrei, invece, che — come paventa la collega Boselli — si procedesse al loro progressivo smantellamento. Desidereremmo quindi dal ministro delle assicurazioni tranquillizzanti su questo punto.

Per quanto riguarda il potenziamento del personale, ritengo che si tratti di un'esigenza da soddisfare; mi riservo, però, una valutazione più approfondita dopo aver esaminato nel dettaglio la proposta del ministro.

PRESIDENTE. In quest'aula così vasta, tanto diversa dalla intimità della nostra Commissione, non vi è un orologio. Debbo però ricordare ai colleghi che alle ore 11 il ministro Prandini ha un altro impegno: invito perciò i restanti iscritti a parlare a limitare la durata dei loro interventi.

Poiché l'onorevole Manfredi ha chiesto di parlare subito, se l'onorevole Serafini, che è il prossimo iscritto, è d'accordo, accogliamo la sua richiesta.

MANFREDO MANFREDI. Ringrazio l'onorevole Serafini per la sua cortesia; la Commissione affari costituzionali ha iniziato l'esame del disegno di legge sulla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e vi sono alcuni problemi che vorrei verificare in quella sede.

Ringrazio il ministro della sua responsabile presenza, perché non vi è dubbio che siamo di fronte ad un argomento di grande complessità.

Innanzitutto, dobbiamo tener conto del fatto che si tratta di una legge entrata in vigore il 25 maggio 1989: essa non ha quindi neanche un anno di vita; tuttavia, nel corso della sua breve storia, abbiamo già potuto rilevare la necessità

di una serie di modifiche e di approfondimenti. Tale consapevolezza è stata avvertita sia dal Governo (tanto che il ministro questa mattina ci ha distribuito uno schema di modifica e di integrazione della legge n. 183), sia dal Parlamento. Più volte, infatti, anche la nostra Commissione ha sottolineato la necessità di una verifica: proprio per questo motivo fra poco alcuni di noi parteciperanno alla seduta della Commissione affari costituzionali per esaminare diversi problemi legati alla legge n. 183, in relazione allo spostamento di alcuni termini. Analoga consapevolezza, infine, abbiamo colto nel paese: credo che in ambito regionale (ma non solo) vi sia l'ansia di giungere ad un perfezionamento della legge.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, signor ministro, non costituisce una sorpresa, perché già nel momento in cui, dopo un'attesa di quasi venti anni, abbiamo approvato all'unanimità questo provvedimento di legge, ci rendevamo conto che la normativa che stavamo varando non poteva essere considerata definitiva, completa e intoccabile, ma avrebbe dovuto costituire un punto di inizio certo. Non mi sento, quindi, di sottoscrivere critiche al Governo o al Parlamento o alle regioni, poiché già in partenza eravamo consapevoli che il provvedimento di legge avrebbe avuto bisogno di ripensamenti e ritocchi. Il fatto di aver fissato termini molto brevi per l'organizzazione degli organi collegiali previsti (45 giorni dall'approvazione della legge), costituiva già una sfida a noi stessi, era un atto di volontà provocatoria.

Detto questo, e non per cercare attenuanti, credo che l'occasione presente dovrebbe costituire uno stimolo ad affrontare necessari approfondimenti. Anzitutto, non vi è dubbio che l'efficacia di questa legge passa attraverso la funzionalità dei servizi tecnici dello Stato e delle competenze ministeriali: ritengo che su questo siamo tutti d'accordo. Tale problema, però, riguarda sia il Governo sia il Parlamento; qualche volta, infatti, è frutto di una conflittualità interna al Parlamento stesso: registriamo un costante conflitto

tra la Commissione trasporti, la Commissione ambiente e la Commissione affari costituzionali, anche se bisogna tener conto del fatto che quest'ultima ha una funzione di verifica che la pone al di sopra delle competenze di merito delle singole Commissioni.

PRESIDENTE. Tale conflittualità sarà risolta quando Botta sarà presidente del CIPET!

MANFREDO MANFREDI. Auspichiamo tutti che ciò avvenga rapidamente.

La conflittualità permanente tra Commissione trasporti e Commissione ambiente è emersa anche su alcuni progetti di legge del Governo: mi riferisco, per esempio, alle strutture da predisporre nell'ambito della lotta contro l'AIDS. Ritengo che questa situazione non ci agevoli nella ricerca di una soluzione da dare ai problemi. A mio parere, quindi, come primo atto di esperienza vissuta dobbiamo chiarire che in una materia così delicata la realizzazione dei servizi tecnici dello Stato e la chiarezza delle competenze passano attraverso la duplice responsabilità del Governo e del Parlamento.

È necessario riconoscere, poi, che la legge n. 183 prevedeva al titolo II un'organizzazione di ambiti, di strumenti, di interventi e di risorse di non facile dinamica; l'individuazione dei tre livelli — nazionale, interregionale e regionale — comporta di per sé una certa macchinosità.

Ringrazio il ministro per aver attivato la costituzione di almeno sei autorità di bacino, che vanno più in là del bacino-pilota; non posso, però, non rilevare una carenza in ordine ai compiti che le regioni avrebbero dovuto svolgere nell'ambito di questa legge: spesso tale inattività è giustificata con la complessità della legge che, invece, avrebbe potuto essere semplificata proprio dall'azione delle regioni. Mi risulta che alcuni enti locali si sono limitati a programmare gli interventi finanziari nei tre anni, dando un'interpretazione della legge più strumentale

che di programma; anche di questo dato dobbiamo tenere conto.

Un altro aspetto, a mio parere estremamente importante, si riferisce ad alcune norme transitorie, che sono tali nell'impostazione della legge, ma che stanno invece coinvolgendo settori e responsabilità di grande importanza. Mi riferisco agli articoli 34 e 35. L'articolo 34 ha sollevato talune questioni — per tale ragione parteciperemo alla discussione che si terrà presso la Commissione affari costituzionali — in ordine alla riorganizzazione dei consorzi idraulici. Quest'articolo (e lo dimostra la sua impossibilità di applicazione) presenta alcuni limiti: occorre pertanto rivedere la sua impostazione generale. Proporrò alla Commissione affari costituzionali uno stralcio della materia nell'ambito del disegno di legge concernente la proroga dei termini, poiché se non riconsideriamo tale argomento rischiamo di creare ulteriori difficoltà proprio nel tentativo di eliminare situazioni di contrasto.

In relazione all'articolo 35, anche per l'emergenza che stiamo vivendo, ritengo che la riorganizzazione dei servizi idrici pubblici sia un problema di grande importanza. La Commissione è impegnata su tale materia, ed il collega Galli è relatore del disegno di legge sui servizi idrici, nell'ambito del quale credo si debba affrontare la questione, non solo per garantire una certa prospettiva di superamento dell'emergenza, ma soprattutto per delineare un assetto che sia compatibile con le competenze individuate dalla legge n. 183 del 1989: mi riferisco all'autorità di bacino. Si è attribuita a tale autorità una competenza che sia di garanzia in ordine all'oggetto del provvedimento di legge stesso con il quale intendiamo tutelare la riorganizzazione dei servizi idrici. Indubbiamente, emergeranno difficoltà. La Camera ha già approvato un progetto di legge che riorganizza gli enti locali individuando responsabilità specifiche; a questo punto ci dobbiamo domandare cosa succederà di fronte al pericolo che si determinino doppi binari in ordine a talune competenze. L'autorità di bacino in

quanto autorità programmatica, non può non coinvolgere tutte le volontà; ma sul piano delle responsabilità, e soprattutto in rapporto all'attuazione dei programmi e delle tutele, non so se sarà facile coordinare le responsabilità dell'autorità di bacino con la nuova visione delle competenze delle autonomie locali. È un interrogativo che affido al ministro, poiché sicuramente tutto ciò comporterà un ulteriore approfondimento ed una verifica più attenta.

Ritengo che questa prima audizione — poiché non potrà non essere seguita da altre — abbia fatto emergere la necessità di una costante e periodica collaborazione sui provvedimenti legislativi *in itinere*, di un attento coordinamento, di carattere sia governativo, sia parlamentare, ma soprattutto di un chiarimento circa le competenze e le prospettive.

Esprimo il mio parere favorevole in relazione ad un passaggio citato dal ministro, e che ritrovo nel disegno di legge, circa il segretario generale delle autorità di bacino di rilievo nazionale. Apprezzo la soluzione che il Governo ha formulato, e ritengo costituisca il modo attraverso il quale sia possibile determinare oltre a caratteristiche di managerialità, anche responsabilità che devono essere conseguenti alla capacità manageriale dell'interessato.

MASSIMO SERAFINI. Credo siamo tutti consapevoli della complessità dell'applicazione della legge n. 183. Noi comunisti però abbiamo l'impressione che fino ad oggi il Governo abbia operato per esaltare i peggiori difetti di questa legge. Quando infatti si afferma che la legge sia farraginoso lo si dice perché nella sua elaborazione vi è stata una difficile ricerca del massimo consenso nell'approvazione per garantire un eccesso di concerto tra i ministeri, per verificare come ammortizzare i conflitti (tra ministeri, tra ministeri e regioni) che la nuova impostazione programmatica esaltava; soprattutto eravamo consapevoli di approvare un nuovo assetto istituzionale per la di-

fesa del suolo senza abolire precedenti istituzioni.

Dai banchi dell'opposizione il gruppo comunista ha sempre ritenuto che fosse un grave errore non avere abolito precedenti istituzioni preposte alla difesa del suolo; oggi, leggendo le modifiche che sono state proposte, scopro che vengono reintrodotti anche i consorzi di bonifica. Quindi, la logica del dosaggio delle varie competenze e dei diversi poteri fra ministeri e fra ministeri e regioni, ha rappresentato la parte più consistente dell'impegno del Governo in quest'anno. È proprio su questo problema che si sono registrati ritardi e difficoltà, e non perché abbiamo incontrato ostacoli nell'emanazione delle direttive tecniche per l'elaborazione dei piani di bacino.

Non a caso la costituzione del comitato nazionale per la difesa del suolo, la convocazione del comitato dei ministri per l'emanazione dei metodi e dei criteri tecnici per la redazione dei piani di bacino sono gli adempimenti cui si fa fronte con mesi di ritardo. Questo a me pare il punto sul quale deve essere invertita la tendenza; o il Governo si cimenta realmente nell'attuazione dei piani di bacino, oppure noi andremo avanti in presenza di una costante conflittualità tra ministeri (la cui presenza viene ampliata nelle proposte di modifica), che renderà di difficile attuazione tutte le disposizioni veramente innovative della legge n. 183.

Faccio presente, signor ministro, che la nostra Commissione è stata impegnata nell'esame di provvedimenti di legge che sono in rapporto con la legge n. 183 e spesso l'impostazione del Governo è risultata in conflitto con quella di questa legge: mi riferisco, ad esempio, al progetto di legge sull'autorità per l'Adriatico, che per tre volte ha avuto una definizione che prescindeva completamente dall'esistenza ormai effettiva delle autorità di bacino; si è persino tentato di avanzare ipotesi di competenza anche del ministro della marina mercantile sul problema del risanamento dell'Adriatico, e si studiava un provvedimento *ad hoc*. Se non erro anche il dibattito sul provvedimento di

legge per la Valtellina ci ha largamente divisi, proprio perché quel testo era precedente all'approvazione della legge n. 183 e quindi risentiva di una mancanza di collegamento con essa.

Le chiediamo, signor ministro, superati i ritardi di attuazione di una serie di punti fondamentali, di procedere alla verifica seria, insieme con il Parlamento, di una questione fondamentale: siamo in grado di raggiungere talune certezze, entro il 1990, in merito all'attuazione del piano di bacino sperimentale? Riusciremo, entro quella data, a compiere passi in avanti per quanto riguarda il piano di bacino del Po, che interessa non solo annosi problemi della pianura padana, con riferimento alle alluvioni, ma che è in stretta connessione con il disastro del mare Adriatico?

Vorremmo sapere se la soluzione prospettata dalla legge n. 183 in una logica di pianificazione di bacino, offra punti di verifica che il Parlamento possa controllare nel corso del prossimo anno. Siamo poco convinti che la complessità riguardi solo il « dosaggio » dei segretariati o del personale: questi sono tutti problemi autentici, ma il vero punto di conflitto risiede nel fatto che i contrasti tra i ministeri impediscono sostanzialmente l'attuazione di una logica di pianificazione e di progresso circa le vere emergenze esistenti nel paese.

GIANCARLO GALLI. Penso che il ministro conoscerà sicuramente le sei fasi che caratterizzano, normalmente, l'avvio delle riforme in Italia: oggi siamo alla quarta di tali fasi. La prima fase è quella dell'entusiasmo, la seconda quella della confusione, la terza quella della disillusione, la quarta quella della ricerca dei colpevoli; seguiranno, successivamente, la quinta e la sesta fase, ossia quelle della punizione degli innocenti e della decorazione dei non partecipanti. Per il momento, siamo alla ricerca dei colpevoli.

Non penso di andare « fuori tema » sottolineando, in particolare, quello che, secondo me, è oggi il tema più impor-

tante, cioè l'attuazione della legge n. 183 del 1989. Tale legge, infatti, innesta inevitabilmente un processo di riforma che è insito nella stessa legge-quadro. Quindi stiamo discutendo — tra l'altro in presenza di un'eccezionale contingenza per quanto riguarda la situazione atmosferica e la cosiddetta emergenza idrica — di un problema non secondario, come è quello della difesa (lo ha ricordato la collega Boselli) non soltanto dalle acque, bensì anche delle acque, che costituisce un aspetto fondamentale della ricordata legge n. 183.

Lo ha già detto il presidente in apertura e io lo ribadisco, mentre nella fase finale del mio intervento cercherò di avanzare qualche proposta: pensare che il ricorso continuo agli interventi della protezione civile riguardo all'emergenza idrica sia il mezzo per risolvere i problemi è pura follia. La preoccupazione che nutriamo, e che questa mattina voglio esternare chiaramente al ministro, è che ci si avvii, ancora una volta, verso una serie di provvedimenti che prevedano magari cospicui finanziamenti, l'utilizzo di numerose autobotti ed altre misure senza che si sia in grado di affrontare il problema alla radice: il problema delle risorse idriche, infatti, non si risolve con provvedimenti di emergenza.

La legge n. 183 induce una riforma strutturale del sistema, cioè quanto stiamo cercando di fare per mezzo del passaggio dal modesto progetto del Governo ad un testo dal contenuto più complesso.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo ha impiegato una settimana, voi avete avuto bisogno di qualche mese.

GIANCARLO GALLI. No, signor ministro. Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione alla vigilia di Natale.

MILVIA BOSELLI. Meglio impiegare cinque mesi per fare qualcosa di serio che una settimana per fare degli aborti!

PRESIDENTE. Il disegno di legge originario era composto da tre articoli, ma ora siamo arrivati a formularne 33, tra l'altro piuttosto sostanziosi.

GIOVANNI PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici. Ma io apprezzo il lavoro che è stato compiuto, però desidererei che lo concludeste.

GIANCARLO GALLI. Stiamo per concludere, ma per farlo abbiamo bisogno — come specificherò tra poco — di alcune indicazioni fondamentali da parte del Governo. Per operare un buon governo dell'acqua, abbiamo ritenuto (mi pare concordemente) che fosse indispensabile disporre un intervento organico nei settori che mi accingo ad elencare.

In primo luogo, la riorganizzazione dei servizi idrici di acquedotto, passando dall'enorme frammentazione degli attuali 10 o 12 mila enti competenti a 120-130 consorzi idrici. In secondo luogo, la costruzione di una rete nazionale e regionale di interconnessione tra i diversi acquedotti; questo costituisce un aspetto tecnicamente delicato, però si avverte senz'altro la necessità di prevedere tale possibilità. Il terzo punto è quello relativo al riciclo delle acque reflue mediante la costruzione e la gestione di impianti di depurazione ad alta tecnologia. Il riutilizzo di acque reflue opportunamente depurate, magari per scopi irrigui, costituisce un obiettivo fondamentale, anche perché le quantità di acqua sono veramente notevoli. Il quarto punto è quello che riguarda l'incentivazione della ricerca e della messa a punto di tecnologie più avanzate per la potabilizzazione delle acque e per il riuso o il riciclo di risorse idriche. Leggiamo sulla stampa particolari sui dissalatori o impianti di questo genere, ma non vorrei che corressimo dietro alle illusioni: si verificano, infatti, grande spreco di energia ed inquinamento, perché questa sorta di salamoia, questo concentrato di sale viene ributtato in mare uccidendo l'ambiente marino; occorre quindi prestare molta attenzione.

Il quinto punto riguarda l'individuazione di risorse strategiche, in ogni regione o provincia, da destinare alle emergenze idriche. Penso che il ministro dei lavori pubblici abbia i poteri necessari (magari anche quelli di requisizione) per ricorrere all'utilizzo dei bacini dell'ENEL. Questi ultimi, infatti, costituiscono una risorsa importante soprattutto in alcune situazioni di particolare emergenza (penso, per esempio, alla Sardegna). Da questo punto di vista, perciò, si pone la necessità di un quadro di insieme che ci consenta di fornire risposte adeguate. Il sesto punto consiste nella vigilanza rigorosa per impedire la costruzione e lo sfruttamento di pozzi abusivi di acqua, con danno alle sorgenti e agli acquedotti pubblici. Il settimo punto riguarda la sensibilizzazione di tutti i cittadini: deve essere avviata una campagna, nelle scuole e attraverso i mezzi di informazione, per far comprendere l'importanza del risparmio delle risorse idriche.

L'ottavo punto, infine, concerne l'intervento sulle tariffe occorrente per consentire alle aziende acquedottistiche di finanziare immediatamente programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Signor ministro, lei non ha partecipato al dibattito in Commissione, ma i canoni demaniali sono ancor oggi fissati a tre centesimi e mezzo di lira per ogni mille litri d'acqua. In sede di conversione del decreto-legge sulla potabilità delle acque, abbiamo previsto una modifica che poi il Governo ha in un certo senso bloccato al Senato, salvo poi ripresentarla nell'ambito delle cosiddette tasse ambientali: ma questa è una procedura lunga, che esce dai normali binari, riguardando una legge di delega. Il provvedimento relativo alle tasse ambientali, attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, non ha nulla di organico e di significativo (e mi dispiace che su questo tema non sia stato ancora possibile ragionare con il ministro Ruffolo). Ricordo che se il Senato non dovesse approvarlo in tempi rapidi, la disposizione che la Camera aveva già approvato, direi con grande coraggio (perché, se non ricordo

male, le stime redatte dal Ministero dell'ambiente facevano riferimento ad un introito, sulla base delle modifiche da noi introdotte, di circa mille miliardi all'anno) verrebbe meno. Occorre, perciò, una scelta coraggiosa, perché l'acqua, per avere un valore, deve essere considerata anche dal punto di vista economico: solo attribuendole un valore economico rilevante si possono incentivare e rendere economici il riuso, il recupero o il riciclo.

Sono questi gli aspetti che abbiamo cercato di tradurre nel testo del progetto di legge n. 4228-ter in discussione, e che riteniamo costituiscano anche i cardini dell'intervento cosiddetto di emergenza. Un intervento di tale genere che non considerasse tali elementi non farebbe altro che sprecare i fondi dello Stato.

Ritengo esista la disponibilità da parte di tutti ad inserire nel testo una serie di misure da realizzare, magari, anche attraverso procedure fortemente accelerate; personalmente, non ho alcuna difficoltà ad accogliere una soluzione di tal genere, purché le misure siano tutte strettamente connesse al conseguimento degli obiettivi ricordati. Immagino, perciò, che il ministro dei lavori pubblici possa, nell'ambito di questa prospettiva, avviare una serie di provvedimenti riguardanti le reti o i grandi bacini, mentre il ministro dell'ambiente potrebbe adottare una serie di interventi per la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue a scopo agricolo. L'industria, dal canto suo, dovrebbe adottare misure urgenti per consentire un minore consumo di acqua, perché questo costituisce un aspetto fondamentale. Nel Meridione, dove l'emergenza assume connotati diversi, si potrebbe varare una serie di interventi, volti a superare l'emergenza idrica, che si collochino (in questo caso, sì) a metà tra la protezione civile e la riforma strutturale.

In conclusione, esiste il problema delle risorse finanziarie e della loro mobilitazione (il disegno di legge di accompagnamento prevede uno stanziamento di 2.500 miliardi); se vogliamo attuare una serie di interventi coordinati — tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'in-

dustria e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno —, è possibile legare tale disponibilità finanziaria ad un aumento tariffario. Vi è inoltre anche un'altra possibilità, di cui si è parlato in occasione della discussione del progetto di legge relativo all'autorità per l'Adriatico, cioè quella di utilizzare una parte dei fondi messi a disposizione dall'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge n. 183. Se tali fondi verranno opportunamente finalizzati, non dovremmo ricorrere ad un provvedimento d'urgenza, che sarebbe certamente contestato e, per giunta, risulterebbe inefficace, ma daremmo vita ad un'operazione che prenderebbe avvio immediatamente, tesa al soddisfacimento ed al raggiungimento di alcuni importanti obiettivi di carattere generale.

PRESIDENTE. Prendo spunto dal suo intervento, onorevole Galli, nel quale si è chiesto praticamente al Governo, se proprio sarà necessario ricorrere ad un provvedimento di legge d'emergenza, di cercare quanto meno di predisporlo di comune accordo, in modo che il suo iter possa essere il più breve possibile. Inoltre, concordo con il suo richiamo all'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge n. 183.

Mi consenta, signor ministro, soltanto una breve notazione, tanto più che stiamo rispettando i tempi che ci siamo prefissati per il nostro dibattito. Ho dinanzi a me il mio amico Ferrarini, che era ed è tuttora un buon ciclista (anch'io ero un buon ciclista, ma egli ha sempre corso più di me); partendo dai vari punti illustrati dall'onorevole Galli, devo dire che chi corre in bicicletta ogni tanto ha delle « cotte », ma cerca di superarle a tutti i costi, riuscendo spesso anche ad arrivare primo al traguardo, magari con un certo distacco dagli altri.

Richiamo quindi il valore, le finalità ed i contenuti del piano di bacino, di cui all'articolo 17 della legge n. 183, perché si tratta del punto cardine di tutta la normativa, dato che riguarda l'assetto del territorio, dal punto di vista conoscitivo, tecnico e normativo. Il comma 5 di tale articolo dispone che il piano di bacino,

una volta approvato — certamente con difficoltà — ha carattere immediatamente vincolante, ed il comma 6 prescrive che le regioni debbono impartire disposizioni affinché nel settore urbanistico ci si allinei a tale situazione con poteri di sostituzione. Dato che l'articolo 17 rappresenta, a mio avviso, la base della normativa in questione, sono convinto che in un momento successivo occorrerà procedere ad audizioni e ad ulteriori dibattiti limitatamente al suo contenuto, se veramente intendiamo dar vita a quelle linee di coordinamento e di assetto del territorio che sono di competenza del potere centrale e, in modo particolare, del Ministero dei lavori pubblici.

GUIDO D'ANGELO. Ho sentito svolgere una serie di osservazioni in ordine alla complessità della legge, ma con limitato riferimento alla volontà dei ministri di concertarsi. Devo dire, da questo punto di vista, che « chi è senza peccato scagli la prima pietra ».

Nella nostra Commissione, ma non soltanto in essa, cerchiamo di conciliare due esigenze a mio giudizio non facilmente compatibili, cioè l'efficienza e la rapidità degli interventi con la complessità delle procedure di attuazione dei medesimi. Non vedo per quale motivo oggi ci meravigliamo dei ritardi nell'applicazione della normativa in oggetto, dal momento che queste difficoltà erano state perfettamente previste e dato che, in sede di Commissione ambiente, avevamo già delineato tutti i passaggi da realizzare.

Pertanto, se predisponiamo leggi complicate, non ci dobbiamo poi stupire se i tempi richiesti sono molto lunghi; occorre compiere tutti insieme uno sforzo per semplificare le procedure. Alla collega Bosselli, che lamenta la mancata attuazione della legge n. 431 del 1985 ed esprime il desiderio di discuterne in un incontro con il ministro, vorrei ricordare che, prima che tale legge fosse approvata dal Parlamento, avevo esattamente previsto che essa non sarebbe stata mai operativa; mi riferisco, come credo anche la collega, a quella parte della normativa concernente

l'approvazione dei piani paesistici, in quanto, per il resto, la legge n. 431 prevede passaggi procedurali che sono in fase di attuazione.

È inutile, ripeto, approvare leggi inapplicabili e poi meravigliarsi del fatto che non si applichino. Come era pensabile che nel corso di un anno e mezzo si desse vita ai piani paesistici per gran parte del territorio nazionale, quando in quarant'anni non erano mai stati predisposti? Come si poteva pensare che il Ministero per i beni culturali ed ambientali si sostituisse alle regioni per preparare un piano territoriale urbanistico di coordinamento? Inoltre, perché prevedere proprio questo ministero? Nel caso, avrei capito se ci si fosse rivolti al Ministero dei lavori pubblici.

MASSIMO SERAFINI. Come li hanno fatti, li hanno bocciati!

GUIDO D'ANGELO. Caro Serafini, disponiamo di dati a questo proposito; se vi è un'eccezione, la regola comunque è la seguente: nell'intero territorio nazionale, i piani territoriali di coordinamento, i piani paesistici delle regioni non sono stati ancora approvati, salvo casi eccezionali. Allora, è inutile inseguire — lo ribadisco — procedure inapplicabili, ma si elaborino le leggi con maggiore senso di concretezza.

Quando si approva una normativa come quella relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente, nei cui primi otto articoli sono previsti 23 casi di concerto tra ministri, è chiaro che difficilmente si perverrà all'attuazione dei relativi provvedimenti. Quindi, non ci dobbiamo stupire che venga elaborata una serie di leggi di dettaglio, con la scusa della celebrazione di un centenario o di un avvenimento come i campionati mondiali di calcio perché in caso contrario certi interventi non potrebbero essere realizzati.

Da tale condotta scaturisce, tra l'altro, una situazione di contrasto con la Corte costituzionale, che per la verità non sempre dà un'interpretazione corretta delle

norme costituzionali, ma svolge qualche volta un'attività di carattere politico. Come si fa a dire che le regioni hanno visto riconosciuta la competenza loro spettante in base alla Costituzione? Le regioni, naturalmente anche per ragioni a loro attribuibili, si sono meritate questa punizione: il Parlamento sta varando tutta una serie di leggi che limita l'azione regionale. Come si fa a parlare di competenza esclusiva in materia di assetto del territorio, quando ormai stiamo procedendo verso la definizione, in tale materia, di una competenza esclusiva dello Stato? Quest'ultimo doveva delineare soltanto i principi fondamentali in ordine alla disciplina del territorio, ma così non è stato; anzi, si è dato vita ad interventi che incidono fortemente sull'assetto del territorio, prescindendo completamente dalla competenza regionale.

GIANLUIGI CERUTI. Questo è vero!

GUIDO D'ANGELO. Il problema è rappresentato dal fatto che un interesse generale, come quello dell'urbanistica, viene compresso e che la politica di piano, nel nostro paese, non viene attuata, con grave danno per tutta la comunità. Quindi, come ha già detto il presidente Botta, occorre cercare di procedere nella scia di quell'inversione di tendenza che finalmente si è riscontrata nella legge n. 183, pur con tutti i suoi appesantimenti ed i suoi passaggi, che verranno attuati dal ministro Prandini e dai suoi successori.

Infatti la questione più importante è rappresentata dalla predisposizione dei piani di bacino i quali si traducono in un piano urbanistico, sia pure di settore, che comunque rappresenta un intervento sull'assetto del territorio attuato a livello sovraregionale. In proposito, un'inadempienza del Ministero dei lavori pubblici (anche se non del ministro Prandini) è costituita dal fatto di non aver mai dato attuazione al decreto del Presidente della Repubblica del 1972 che prevedeva un trasferimento di competenze dallo Stato

alle regioni, nonché all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che indica le direttive di coordinamento dell'assetto del territorio a livello nazionale.

Attualmente, invece, siamo in presenza di un piano di bacino che dovrebbe svolgere proprio quel ruolo di coordinamento. Conseguentemente, se si intende modificare la legge n. 183, le modifiche stesse dovrebbero essere coerenti con le intenzioni dichiarate. Sarebbe, infatti, inammissibile che, nel momento in cui ci si rende conto che la complessità della legge n. 183 giustifica il ritardo nella sua applicazione e che è indispensabile attuare i piani di bacino, non si apportassero modifiche volte a raggiungere questo obiettivo.

Pur non essendo in grado di valutare le suddette modifiche, mi auguro che nel futuro avremo meno concerti e più opere concrete.

PAOLO MARTUSCELLI. Poiché intendo attenermi all'invito alla sinteticità rivolto dal presidente, non ripeterò le affermazioni dei colleghi intervenuti in precedenza, che in gran parte condivido. Siamo in presenza, infatti, di una legge molto significativa, che il Ministero dei lavori pubblici ha iniziato a predisporre fin dal 1963 con la Commissione De Marchi e che finalmente è stata portata a termine nei modi che conosciamo.

Dal momento che la difesa del suolo può essere attuata esclusivamente dagli uomini, farò riferimento ai servizi tecnici del Ministero dei lavori pubblici: abbiamo infatti verificato che, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a causa di una sorta di miraggio di carattere economico, gran parte del personale appartenente al suddetto ministero è passato alle regioni, in cui si guadagnava di più. Conseguentemente, sono stati completamente sguarniti gli organici, per esempio, dei sorveglianti idraulici e degli ufficiali idraulici, ed il territorio è stato, per così dire, abbandonato a se stesso. In tale

contesto, si sono verificate manomissioni abusive di opere e carenze di interventi causate dalla scarsità di risorse disponibili.

Quest'anno (non so se ciò rappresenti una fortuna o una sfortuna) vi è stata una notevole scarsità di piogge. Tuttavia, molte aree del nostro paese, oltre ad aver subito un grave degrado, sono prive, per esempio, di sistemi per lo scolo dell'acqua. In proposito, difendere il suolo dovrebbe significare, a mio avviso, evitare il verificarsi di frane e smottamenti.

Ci troviamo, quindi, in una situazione disastrosa. Pertanto, dal momento che l'articolo 21 della legge n. 183 fa riferimento ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sarebbe opportuno, soprattutto in questo momento in cui è stata finalmente istituita l'autorità di bacino, che si evitasse, per così dire, di « far morire il malato » soffermandosi in eccessive discussioni. In altri termini, sarebbe necessario effettuare interventi nelle aree che ne hanno maggior bisogno, rafforzando i servizi tecnici decentrati dello Stato e delle regioni (non intendo sollevare in questa sede una questione di competenza). Ritengo, quindi, opportuno avviare un programma di priorità ed uno stanziamento di risorse per attuare almeno le disposizioni più urgenti della legge n. 183.

PRESIDENTE. È stata evidenziata da più parte la complessità della legge n. 183, frutto, per così dire, di un concerto a più mani ed a più livelli che ha richiesto anni di lavoro. Si tratta, quindi, di un provvedimento difficile che, tuttavia, rappresenta comunque una legge-quadro, la cui funzionalità dipende da competenze diverse. In proposito, il potere legislativo ha fatto la sua parte; dobbiamo, pertanto, attendere che l'Esecutivo, con il decisionismo tipico del ministro Prandini, attui le parti di propria competenza.

GIOVANNI PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici. Desidero, in primo luogo,

evitare che in questa fase subentri una certa delusione rispetto alle illusioni legate all'approvazione della legge n. 183. In proposito, intendo improntare la mia azione in materia di difesa del suolo al massimo realismo, nella piena consapevolezza della complessità dei problemi da affrontare e della macchinosità della suddetta legge.

Pertanto, nel momento in cui si affronta questo provvedimento di legge, rivolgo a me stesso, agli altri ministri ed al Parlamento l'invito a ricercare un'unitarietà di indirizzo e soprattutto di gestione. Infatti, se gli indirizzi possono essere individuati come la risultante di un confronto serrato tra diverse amministrazioni, gli aspetti gestionali devono essere necessariamente ricondotti ad unità. In proposito, non ci si può limitare ad attribuire un determinato ruolo al segretario generale delle autorità di bacino, che pure ha una grande importanza.

Oltretutto, quando i membri della Commissione fanno riferimento alla struttura amministrativa e burocratica del Ministero dei lavori pubblici o delle aziende da esso dipendenti, li ascolto sempre con grande interesse; tuttavia, preferirei che il dialogo avvenisse sempre a livello politico. I funzionari del ministero, infatti, rispondono direttamente a me del loro operato mentre io, a mia volta, rispondo al Parlamento. Quest'ultimo, quindi, non dovrebbe avere come interlocutori i funzionari cui ho fatto riferimento. Si tratta di un aspetto che, a mio avviso, deve essere riportato ad una certa linearità di comportamento, anche da parte del Parlamento.

Tornando alla legge n. 183, mi rendo conto come anche il disegno di legge integrativo della stessa, che si fa carico di colmare le lacune, risenta di modalità ormai superate di approccio ai problemi. Tuttavia, come ha sottolineato anche l'onorevole D'Angelo, dal momento che la legge n. 183 ha dimostrato alcune insufficienze, è necessario porvi rimedio con il

disegno di legge che può essere considerato integrativo del suddetto provvedimento di legge.

È stata sollevata inoltre la questione del concerto necessario per procedere. In proposito, desidero sottolineare che, per ottenere il concerto dei ministri competenti in ordine a questo disegno di legge ho dovuto attendere quattro mesi. Soltanto nel momento in cui ho insediato i segretari generali sono riuscito ad ottenere l'assenso del Consiglio dei ministri, anche perché gli stessi segretari generali si troverebbero nell'impossibilità di agire se il suddetto disegno di legge non venisse approvato dal Parlamento: infatti, è necessario affrontare anche i problemi concreti, se si vuole dar vita ad una struttura capace di operare concretamente.

Per quanto riguarda l'aspetto legato alla programmazione, vi sono alcuni interventi da attuare urgentemente nel secondo semestre del 1990, come ho avuto modo di ricordare ai segretari generali che ho convocato lunedì scorso al Ministero dei lavori pubblici. Essi, tuttavia, mi hanno posto l'interrogativo se, nel momento in cui effettuano la programmazione, debbano attenersi alle procedure ordinarie oppure possano avvalersi di apporti esterni specializzati, vale a dire di consulenze. In proposito, ritengo che dobbiamo acquisire una certa elasticità nella strutturazione dell'autorità di bacino, in modo tale da privilegiare non l'elefantiasi burocratica, bensì una gestione snella, che in qualche misura utilizzi gli strumenti disponibili a livello regionale o provinciale.

Non a caso ho fatto riferimento alle province: infatti, nel momento in cui si parla di politica del territorio, una delle mie aspirazioni è quella di chiarire le competenze del Ministero dei lavori pubblici. In proposito, ieri si è svolta una riunione che ha interessato tutto l'apparato ministeriale, con l'obiettivo di elaborare un progetto di riforma del ministero finalizzato alla politica del territorio delle

infrastrutture e alla questione della casa, che sono, insieme con il problema delle risorse idriche, i tre elementi caratterizzanti della difesa del suolo e della politica del territorio.

Se questi rappresentano i tre filoni principali d'intervento, è necessario che anche il Parlamento non si orienti verso determinati ministeri, ma cerchi di dirigere la produzione legislativa sugli obiettivi che si vogliono conseguire e quindi sulle amministrazioni realmente competenti, e non necessariamente sul Ministero dell'ambiente. Desidero precisare, in proposito, che i miei rapporti con il ministro Ruffolo sono ottimi e che non ci sono contrasti di competenze né tanto meno personali. Ho, in pratica, « subito l'ambiente » quando ero titolare del Ministero della marina mercantile; ora che sono ministro dei lavori pubblici il rapporto è più equilibrato, comunque non abbiamo mai avuto alcun problema con l'altro dicastero, neppure in riferimento all'individuazione dei segretari generali, considerata la diarchia che sovrintende alla legge n. 183.

Devo far notare qualche mese di ritardo — se di ciò si tratta — nelle indicazioni da parte delle regioni, ad esempio, per quanto riguarda i comitati tecnici, che io considero già costituiti anche se la loro composizione non è completa. Lo stesso discorso vale per il comitato nazionale per la difesa del suolo. Dobbiamo, quindi, tener presente che il provvedimento di legge aveva suscitato grandi attese e, forse perché il suo iter parlamentare è stato lunghissimo, si riteneva che sarebbe stato operativo subito dopo l'approvazione. In pratica, invece, ciò non è avvenuto, e forse vi è anche un pò di disattenzione da parte di chi deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi che la legge si pone. Non dico questo per scaricare responsabilità, ma per essere realista circa le possibilità di gestione e di indirizzo che noi possiamo avere.

Non ho alcuna difficoltà a venire a riferire a questa Commissione ogni qualvolta si voglia fare una sorta di *check-up* sull'attuazione del provvedimento di legge. Il primo obiettivo che oggi dobbiamo perseguire è quello di mettere i segretari generali della autorità di bacino in condizione di prendere iniziative, perché se noi li insediamo presso uno dei provveditorati regionali alle opere pubbliche o uno dei magistrati, o quello per il Po di Parma o quello alle acque di Venezia, soli, magari con due segretarie e tre impiegati, corriamo il rischio di aver creato soltanto illusioni.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome della Commissione, il ministro Prandini per la disponibilità dimostrata.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 17.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, PROFESSOR CARLO BERNINI,
SULL'ATTUALE SITUAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO MERCI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **EDDA FAGNI**

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro dei trasporti, professor Carlo Bernini, sull'attuale situazione dell'autotrasporto merci:	
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	131, 135, 139, 141
Bernini Carlo, <i>Ministro dei trasporti</i>	131, 139, 141
Garavini Andrea Sergio	135
Maccheroni Giacomo	136
Ronzani Gianni Wilmer	138, 139, 140
Savio Gastone	138, 139

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

Audizione del ministro dei trasporti, professor Carlo Bernini, sull'attuale situazione dell'autotrasporto merci.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro dei trasporti, professor Carlo Bernini, sull'attuale situazione dell'autotrasporto merci.

Nel ringraziare il ministro per aver aderito all'invito della Commissione, gli do senz'altro la parola.

CARLO BERNINI, *Ministro dei trasporti*. Vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione per la consueta sollecitudine e per l'attenzione manifestate in merito alle questioni emerse nel settore dell'autotrasporto merci.

A mio avviso, la protesta degli autotrasportatori che operano per conto terzi, indetta da quattro delle undici organizzazioni rappresentative della categoria (questo numero è continuamente fluttuante), può essere ricondotta a tre ordini di motivi.

Innanzitutto va considerato il profondo disagio strutturale, già noto a questa Commissione nei suoi aspetti caratterizzanti, che si è andato incrementando in ordine alla composizione ed all'articolazione del servizio, anche in considerazione dell'anomalia rappresentata dall'alta percentuale di operatività del trasporto autostradale rispetto al volume globale del traffico delle merci.

La seconda motivazione è collegata al riflesso negativo derivante dal prelievo fi-

scale, che ha notevolmente inciso sui bilanci degli autotrasportatori, già di per sé condizionati profondamente dall'anomalia strutturale del comparto.

La terza ragione è rappresentata dalla prospettiva, sempre più vicina (nonostante a tale riguardo viga una sorta di « rimozione » di ordine psicologico), del confronto a livello europeo.

In tale contesto, che ho avuto modo di verificare nelle sue molteplici articolazioni anche grazie ai dibattiti svoltisi in questa Commissione, abbiamo previsto interventi di carattere generale, procedendo all'aggiornamento del piano dei trasporti. Dico questo non per « andare tra i vicoli », ma per sottolineare l'esistenza di una consapevolezza sistematica e programmatica delle deficienze che caratterizzano il sistema dell'autotrasporto e, conseguentemente, della necessità di porvi rimedio.

Il piano generale dei trasporti (che sarà ufficialmente presentato all'inizio del prossimo mese di aprile) è stato aggiornato tenendo conto di tre ordini di motivi che hanno contribuito ad acuire le difficoltà del settore. Per fornire un'adeguata risposta a tali difficoltà (che anche in passato hanno indotto gli operatori ad effettuare blocchi autostradali, anche se di carattere più generalizzato rispetto a quello attualmente in corso) si è avviata, nell'ambito delle competenze proprie del dicastero, una trattativa lunga e « partecipata » presso il Ministero dei trasporti. In tale contesto sono stati affrontati due ordini di argomenti; il primo di essi, che definirei ordinario, comprende le questioni del trazionismo, delle autorizzazioni, dell'istituzione di un apposito albo, del recepimento delle direttive europee e

dei rapporti di carattere internazionale, con particolare riferimento alle relazioni con l'Austria. A questo si è aggiunto un ulteriore filone di problemi, che considero senz'altro nuovi, i quali hanno fatto emergere la necessità di pervenire alla ristrutturazione del comparto. In definitiva, da un lato si è cercato di ovviare ai problemi ordinari e, dall'altro, si è avviata l'opera di ristrutturazione, garantendo in ogni caso il confronto ed il dialogo.

Desidero ricordare che, a distanza di poche settimane dall'insediamento dell'attuale Governo, avevo chiesto ed ottenuto che la legge finanziaria prevedesse uno stanziamento destinato alla ristrutturazione del settore. Tale proposta, in verità, aveva generato incomprensioni e scetticismo; in particolare, abbiamo dovuto affrontare le difficoltà, ovviamente di natura oggettiva e non legate a valutazioni di ordine personale, connesse alle resistenze opposte dai responsabili preposti alla formazione del bilancio. La sensazione di scetticismo era determinata dalla considerazione che alcune normative analoghe (mi riferisco, per esempio, alla disciplina dettata in materia di rottamazione) avevano fatto registrare, in modo sorprendente, una scarsa efficacia. Ovviamente si trattava di un fatto stupefacente nella visione dei proponenti, non certo sotto il profilo delle cause che avevano determinato questo risultato paradossale, sul quale aveva influito anche la previsione di una procedura complessa e difficile.

In tale contesto è stato avviato il confronto, sfociato nella predisposizione di un disegno di legge formalmente approvato dal Consiglio dei ministri, concernente la ristrutturazione del settore. Con questo provvedimento si prevede un impegno di spesa pari a 257 miliardi (di cui 57, che si sono aggiunti ai 200 previsti originariamente, reperiti nel « taschino del gilet »). In particolare, abbiamo operato su tre versanti: l'esodo, il sostegno all'accorpamento (sia societario sia consortile sia cooperativo) e la riqualificazione di una parte degli operatori. Tutto

ciò dovrebbe portare ad una ristrutturazione per concentrazione, a fronte dell'anomalia rappresentata dall'esistenza di oltre 200 mila autotrasportatori, in massima parte « monoveicolari », e della contestuale necessità di garantire gli aspetti remunerativi per i lavoratori e la competitività del paese nel confronto europeo. Per realizzare tali obiettivi, sarebbe necessario prevedere diverse soglie di concentrazione, per le quali risulterebbe sufficiente l'impiego di un quarto degli autotrasportatori attualmente in attività.

Senza entrare nel merito della questione, vorrei ricordare che è stato più volte denunciato un diffuso abusivismo che non riguarda tanto l'attività di chi, non avendone titolo, si dedica all'autotrasporto; in realtà, si tratta dell'abusivismo degli autotrasportatori che esercitano l'attività oltre il limite delle autorizzazioni ad essi rilasciate. Si verifica frequentemente che qualche autotrasportatore smarrisca il documento di autorizzazione e, per evitare di perderne la memoria, ne produca alcune fotocopie. Si tratta di un fenomeno, denunciato con energia dagli autotrasportatori, dalle rappresentanze di categoria nel corso delle trattative, che auspichiamo possa essere affrontato tempestivamente. Ovviamente, in tale contesto si inseriscono anche gli abusivi privi della qualifica professionale. In definitiva, il disegno di legge ha tenuto conto della varietà e della parcellizzazione degli interessi espressi dalla categoria (per esempio, le grandi imprese di trasporto non hanno interesse all'esodo, a differenza dei piccoli operatori).

La trattativa, una volta trasferita a palazzo Chigi, è stata caratterizzata da un impegno interministeriale, così come avevo proposto, poiché sono stati coinvolti direttamente tre ministeri (dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro) ed indirettamente altri quattro. In particolare, con i responsabili del Ministero del lavoro abbiamo affrontato e risolto il problema del cosiddetto esodo, emerso per la prima volta nell'ambito di una categoria di lavoratori autonomi. Tuttavia, il genio,

la tradizione giuridica e la fantasia italiana non pongono limiti alla possibilità di superare tale problema, che è stato affrontato e risolto non senza — ahimé — qualche spesa, per cui almeno due terzi delle risorse di cui ho parlato in precedenza (257 miliardi) vanno a sostenere, in concreto, l'esodo riservato agli operatori del settore che abbiano almeno 55 anni, se donne — non sono molte, ma ve ne sono —, ed almeno 60 anni, se uomini (quindi, un'età inferiore di 5 anni a quella prevista per il pensionamento).

Intorno al tavolo di palazzo Chigi è stato elaborato un secondo provvedimento, volto ad invertire una politica fiscale che fin qui aveva pesato, come ho ricordato, sul comparto. L'intervento si pone taluni obiettivi: agevolazioni fiscali (per un verso coerenti con la prima legge) per le concentrazioni, con l'estensione a questo settore delle norme vigenti per altri, in attesa che la legge-quadro che il ministro Formica sta preparando possa favorire (addirittura per tutti) le concentrazioni in modo più accentuato; alleggerimenti fiscali attraverso la leva dell'aumento concordato del 50 per cento delle spese deducibili non documentate (da 15 mila a 22.500 e da 30 a 45 mila lire unitarie); un « ristoro » fiscale vero e proprio. Di fronte alla richiesta che quest'ultimo assumesse i connotati dell'IVA negativa, si è adottata un'altra soluzione, poiché la prima è impraticabile per motivi comunitari. Si è preferito, quindi, come suggerito dal ministro delle finanze, realizzare un *bonus* fiscale, un credito d'imposta, da utilizzarsi evidentemente nel pagamento delle imposte.

Così è nato, fondamentalmente, questo secondo provvedimento fiscale, che prevede un alleggerimento di 200 miliardi annui per tre anni.

Una terza risposta, al tavolo di palazzo Chigi, è venuta dal ministro dei lavori pubblici, il quale ha garantito l'avvio, concordato con gli autotrasportatori, di un piano di allestimento delle aree di sosta, delle quali siamo oggi abbondantemente carenti; gli operatori, evidentemente, non sono condannati a correre

sempre, ma si fermano: tuttavia, lo fanno in momenti e in zone impropri. Al contrario, la pausa è necessaria per consentire il rispetto dei turni nell'ambito dell'orario di lavoro (aspetto, questo, che è diventato fondamentale), nonché per garantire l'accoglienza al veicolo (cioè non solo la possibilità di sosta, ma anche di manutenzione) e la tutela del carico. Devo segnalare alla Commissione trasporti, tra l'altro, che dal problema dei furti dei TIR si è passati a quello delle rapine dei medesimi: infatti, mentre un tempo i camion in sosta potevano essere rubati, adesso gli automezzi vengono fermati armi alla mano. Naturalmente, le piazzole sono necessarie anche per l'accoglienza agli autisti e per lo scambio istantaneo delle informazioni commerciali: così come attualmente, presso alcuni distributori di benzina, sono disponibili le informazioni meteorologiche, in quelle aree specializzate, fondamentali in alcuni punti del paese, dovrebbero affluire i dati informativi concernenti i carichi in tutta Europa, al fine di agevolare istantaneamente la programmazione del carico di ritorno.

Quindi, le risposte sono state tre: un disegno di legge per la ristrutturazione, un provvedimento fiscale, il piano proposto dal ministro Prandini.

All'indomani — nel senso letterale e cronologico dell'espressione — della conclusione della vertenza, il Consiglio dei ministri ha approvato i due progetti di legge. Per la verità, era stata avanzata la richiesta che per la parte fiscale si procedesse attraverso l'emanazione di un decreto. L'esperienza parlamentare (certamente in maggior misura vostra, ma anche del Governo) ci ha suggerito, invece, di tenere aperta la via del normale iter legislativo, da avviare immediatamente, con la riserva, però, di ricorrere al decreto-legge se la procedura ordinaria non condurrà a buon fine, giacché l'efficacia dell'alleggerimento fiscale, cioè l'utilizzazione del credito d'imposta, deve diventare effettiva a partire dal prossimo mese di maggio, quando saranno presentate le denunce dei redditi e corrisposti gli ac-

conti delle imposte. Quindi, o per legge o per decreto, tale norma dovrà essere operante.

Come si era conclusa la vertenza, dal momento che si è passati da questa al blocco dell'attività nel settore? Essa aveva avuto termine con un accordo parziale, perché alcune organizzazioni — se non erro, FITA, FAI e FIAP — avevano ritenuto di non aderire all'intesa. Su quali aspetti esse non concordavano? Quanto al provvedimento di ristrutturazione, non venivano sollevate obiezioni né sul piano della qualità, né sotto il profilo delle risorse, avendo tutti esplicitamente riconosciuto che, non appena il meccanismo si fosse avviato ed avesse potuto funzionare bene — il riferimento era alla legge finanziaria, che sarà discussa fra 90 giorni — lo stanziamento relativo avrebbe potuto essere rimpinguato. Non venivano sollevate eccezioni neppure in merito alla soluzione fiscale, sulla quale non vi era diversità di vedute, così come relativamente al piano di costruzione delle piazzole di sosta. Il disaccordo, dunque, verteva su un punto, uno solo, ma centrale per i nostri interlocutori: l'insufficienza dell'alleggerimento fiscale previsto nella misura di 600 miliardi. Infatti, da qualsiasi lato si considerasse il problema del riparto (poiché si procede per impresa, per autocarro, per capacità e tonnellaggio, per fatturato — questa è una lunga discussione —) tenuto conto del volume del nostro autotrasporto, emergeva un « ristoro » in alcuni casi considerato non sufficiente. D'altra parte, il Governo — non due anni, ma otto giorni fa — ha messo sul tavolo 857 miliardi, oltre alle risorse per gli investimenti necessari alla realizzazione delle piazzole, con effetti di trascinarsi che lascio calcolare ai commissari: non è vero, quindi, che l'entità finanziaria del provvedimento sia proprio irrisoria. Sta di fatto che, pur riconoscendosi da parte di tutti, anche in questo momento di grande turbolenza, l'inversione in atto nella politica del settore e l'idoneità, sotto il profilo qualitativo, delle soluzioni proposte, si invoca un intervento più consistente. Da qui il

blocco dell'attività posto in essere dalle organizzazioni dissenzienti, peraltro programmato da tutte in precedenza (avevamo ricevuto il relativo avvertimento un paio di mesi fa); sulla carta i sottoscrittori erano maggioritari nella stima della loro rappresentatività, però, se non erro, ciò non si è tradotto in realtà, a causa del fermo che ha avuto, indubbiamente, una forte incidenza.

A questo punto occorre aprire un capitolo che va affrontato con serenità, ma anche con chiarezza. Tale diversa proporzione fra la rappresentatività sulla carta e quella sulla strada si manifesta attraverso episodi che sono al limite della legge. Tutti sanno che essi sono abbastanza frequenti e tutti riconoscono, altresì, che il blocco attuale è stato meno violento e turbolento di altri (mi affido alla memoria degli uomini, io non ho avuto la percezione diretta dei precedenti, né avevo il dovere di acquisirla): ma sta di fatto che, per quanto riguarda la tutela dell'ordine pubblico, nel rispetto della libertà di chi vuole fermarsi, che va temperata con quella di chi non vuole interrompere la propria attività, fra il dire ed il fare vi è una grossa difficoltà imputabile alla capillarità della rete di autotrasporto.

Vorrei anche ricordare, al di là della demagogia, dei riferimenti all'ordine pubblico e degli altri aspetti richiamati nelle ultime ore, che lo scontro è intervenuto nell'ambito della categoria degli autotrasportatori. In particolare, non si è trattato soltanto di un conflitto tra gli aderenti alle organizzazioni che hanno disposto il fermo e gli operatori che non vi hanno aderito, dal momento che tale conflitto è stato esteso anche ai cosiddetti conducenti in proprio.

Se si considera che la presenza di questi ultimi, come è a tutti noto, è stimabile in una quota del 48 per cento, si può senz'altro affermare che, se non fossero intervenute le intimidazioni da ogni parte rilevate, avremmo registrato una situazione per cui tutti i conducenti dei mezzi in conto proprio, oltre ad una componente di autotrasportatori per conto

terzi (al momento difficilmente valutabile), avrebbero potuto circolare. Se non avessimo compiuto questo apprezzamento, avremmo potuto essere considerati imprevedenti, ma, ripeto, si tratta di un aspetto che avevamo opportunamente considerato.

Infine, devo aggiungere che noi abbiamo sempre mantenuto aperto il confronto con tutti, nel tentativo di favorire l'evoluzione della nuova politica che intendiamo attuare nel settore; in particolare, nel corso delle ultime ore abbiamo tenuto incontri ed avviato conversazioni informali con tutte le organizzazioni rappresentative del settore, pur individuando teoricamente tre ordini di interlocutori: i contrari al fermo (che chiedono di lavorare), compresi i lavoratori della CGIL, CISL e UIL; le tre organizzazioni sindacali già menzionate, considerate autonomamente, dal momento che rappresentano interessi più generali rispetto a quelli connessi esclusivamente all'autotrasporto e, infine, gli autotrasportatori favorevoli al fermo. Le conversazioni proseguono in maniera informale, dal momento che l'ulteriore evoluzione del confronto risulta, allo stato, estremamente delicata. Mi riferisco, in particolare, alla questione del rispetto dei diritti, alla tutela dei contenuti della nuova politica dei trasporti (che non può essere stravolta da nessuno) e, infine, alla necessità di tenere presente che la prospettiva della ristrutturazione (che sarebbe auspicabile concretizzare prima del 1993) presuppone una sostanziale unitarietà del fronte degli autotrasportatori, contraddicendo in tal modo una tradizione che si è espressa sempre in senso contrario, con l'eccezione della situazione registratasi all'inizio della trattativa (anche se, purtroppo, essa non si è riprodotta nella fase successiva).

Desidero assicurare alla Commissione che il ministero ha ben presenti tutti i passaggi della questione e che nelle prossime ore avremo certamente la possibilità di formulare ulteriori valutazioni.

I commissari sono a conoscenza della decisione dei promotori di mantenere il fermo fino a domani sera; desidero ag-

giungere che, dalle informazioni ricevute, mi risulta che anche gli autotrasportatori favorevoli a prolungare l'agitazione in atto abbiano intenzione non di prorogare l'attuale forma di protesta, ma di ripeterla a breve scadenza.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il ministro Bernini per il contributo di conoscenze recato alla Commissione, invito i colleghi che lo desiderino a formulare domande e richieste di chiarimenti.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei innanzitutto constatare come per indurre il Governo a predisporre provvedimenti legislativi (più volte da noi invocati, anche nel corso della discussione sulla legge finanziaria per il 1990) si sia reso necessario ricorrere alla minaccia concretizzatasi nel blocco dell'attività di autotrasporto tuttora in atto. Sotto questo profilo ritengo che, se si fosse provveduto in tempo utile, molto probabilmente le cause di fondo poste a base della protesta, richiamate oggi dallo stesso ministro, avrebbero potuto già essere rimosse.

Nel settore dell'autotrasporto si registra oggi una situazione estremamente difficile, a causa di errori di natura politica ed in conseguenza di una scelta dell'esecutivo che ritengo sbagliata. Dall'esposizione del ministro si evince che il Governo, nell'ambito della trattativa con le organizzazioni di settore, ha perseguito (o si è adattato ad essa: i due aspetti coincidono) una linea di divisione tra le diverse rappresentanze, ritenendo che la quota del 52 per cento (raggiunta dagli autotrasportatori per conto terzi) fosse comunque in grado di garantire in misura adeguata la gestione del traffico merci. A tale riguardo vorrei formulare due osservazioni che io stesso considero molto pesanti. Innanzitutto, ritengo che il Governo avrebbe dovuto considerare doveroso affrontare prioritariamente i problemi dei camionisti che gestiscono l'attività in conto proprio, i quali, essendo i più deboli, avrebbero dovuto ricevere un'attenzione prioritaria sotto il profilo sociale. In definitiva, ritengo che il Governo non

debba prestare soccorso alle grandi imprese, ma, piuttosto, ai trasportatori minori, ai cosiddetti « padroncini ».

In secondo luogo, l'aver diviso le rappresentanze, soprattutto in considerazione di una fase di particolare tensione, rappresenta il risultato di un calcolo miope, come i fatti hanno dimostrato. Infatti, coloro che continuano a mantenere aperta la lotta sulle questioni cruciali del settore, hanno manifestato una capacità di attrattiva molto ampia. Sotto questo profilo, il Governo si è posto con le sue stesse mani in una situazione difficile ed ha ora l'esigenza di rimediare, tenendo conto che tutte le organizzazioni hanno già rinunciato alla richiesta volta ad ottenere la riduzione del prezzo del gasolio, richiesta considerata dal Governo e da tutti noi la meno accettabile tra le rivendicazioni avanzate. In definitiva, nell'ambito delle trattative si è passati dal discorso su una misura che avrebbe potuto avere ripercussioni di carattere generale sul livello delle tariffe ad un confronto di carattere specifico sui problemi del settore.

Sarebbe opportuno che l'attuale situazione non si trascinasse ulteriormente. Tutti noi ci siamo prodigati, in rapporto alle specifiche capacità di influenza, per contenere la virulenza dell'agitazione, anche in considerazione dell'intento dichiarato dai proponenti di non prorogare ad oltranza la protesta. Tuttavia, occorre fare molta attenzione, perché la scommessa sulla possibilità che quest'ultima si concluda rappresenta un azzardo pericolosissimo, ove si consideri che quello che è stato evitato questa settimana potrebbe non esserlo in futuro, qualora l'agitazione proseguisse, anche se in periodi diversi.

Nonostante condivide l'opinione in base alla quale il fermo in atto risulta meno violento rispetto ad analoghe forme di protesta registratesi in passato, non posso non indicare i pericoli cui ci esporremmo nell'ipotesi in cui la manifestazione continuasse.

Da questo punto di vista, l'atteggiamento assunto dall'onorevole Cristofori,

che ha parlato più da poliziotto che da ministro nel corso di un'intervista televisiva trasmessa nella serata di ieri (mi dispiace dirlo, dal momento che ho un rapporto d'amicizia con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), non aiuta a risolvere il problema, perché gridare al rischio dell'ordine pubblico significa provocare il rischio stesso. A mio avviso, si tratta di un atteggiamento non responsabile.

In tale contesto, il ministro ha dichiarato che sono in corso conversazioni con tutte le organizzazioni sindacali. Sarebbe opportuno che il Governo formalizzasse queste trattative, anche se comprendo il senso di prudenza che induce ad avviare le trattative solo nel momento in cui si creino condizioni minime di successo; non credo, tuttavia, che possa considerarsi valido l'argomento in base al quale non sarebbe opportuno avviare il confronto in pendenza di agitazioni, perché da sempre le trattative intervengono, appunto, nel corso delle agitazioni, proprio al fine di risolverle.

Si pone, quindi, l'esigenza fondamentale di riaprire il confronto nelle prossime ore; occorre essere molto attenti, infatti, perché tra qualche giorno potremmo essere costretti a riunirci in presenza di una situazione più acuta e drammatica di quella attuale. Occorre che il Governo, da questo punto di vista, si muova adesso, prima che termini il blocco dell'attività; è necessario che riapra subito una trattativa, almeno per ottenere che l'agitazione non prosegua, per dare ragione a chi non vuole che essa continui. Questa è la richiesta fondamentale che noi sentiamo il dovere di esprimere.

GIACOMO MACCHERONI. Ringrazio il ministro della sensibilità dimostrata nell'averci informato sulla situazione, che i giornali descrivono drammatica e che sappiamo essere tale. Credo che quest'audizione sia il meno che la Commissione trasporti potesse fare questa mattina, perché essa è competente nel merito e, quindi, è addentro ai problemi che

hanno trascinato pressoché tutto il paese in questo stato di fatto.

Se ho ascoltato bene il notiziario di questa notte, il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio di gabinetto per domani pomeriggio, allo scopo di esaminare la situazione: quindi, vi è stata una risposta del Governo al massimo livello. Come ha giustamente sottolineato il ministro, anche questa volta abbiamo preso atto — e lo dico non solo per quanto riguarda il Parlamento, ma anche l'esecutivo — che il problema in esame non è caratteristico soltanto del settore dell'autotrasporto, in quanto trascina con sé parti importanti della nostra economia, oltre a porre in modo drammatico problemi di ordine pubblico.

Pertanto, così come il Governo ha formulato proposte che rientrano non solo nella competenza del ministro dei trasporti (poiché la questione non poteva riguardare soltanto questo dicastero), ma anche di altri ministri, io mi auguro che il Consiglio di gabinetto, domani, possa non riaprire la trattativa in termini generici, quanto cogliere i punti fondamentali che consentano di ritornare alla normalità.

Tuttavia, dobbiamo osservare con molta franchezza — questo è uno degli aspetti centrali che è stato sollevato anche dalle confederazioni sindacali, con una dichiarazione di Pizzinato — che si pone un problema rilevante, come gli episodi gravi che abbiamo segnalato dimostrano: quello della libertà di esercizio della propria attività. Non possiamo evitare tale problema, perché, altrimenti, non esisterebbe trattativa e perché, in caso contrario, anche i gruppi minoritari, tramite atti di violenza, potrebbero intervenire rispetto alla coscienza di scelte che sono state autonome e che invece non possono essere praticate.

Non intendo ingigantire tale aspetto, ma sta di fatto che, o sulla carta o sulla strada, il Governo ha concluso una trattativa. Non so se sia proprio vero che esso debba portare a compimento le trattative quando tutte le parti sono d'accordo, perché vi sono anche fasi intermedie: io con-

sidero tale quella chiusa con otto (così ci dicono) associazioni su undici o dodici, in merito ad una piattaforma che è positiva e che, desidero sottolinearlo, anche il Parlamento aveva indicato.

Certo, esiste un'insufficienza finanziaria e, senza dubbio, i provvedimenti assunti sono a medio e lungo termine, poiché le ristrutturazioni non si realizzano con la « bacchetta magica », perché esse si inseriscono in una dinamica settoriale per cui fra il « padroncino », fra il proprietario di trenta automezzi e colui che ne possiede duecentocinquanta vi è una diversificazione ampia, che è oggetto di difficile mediazione. Ma, indubbiamente, esiste un'inversione di tendenza rispetto a provvedimenti che, in precedenza, consistevano soltanto nell'accordare o meno l'aumento del prezzo del gasolio, perché, se non erro, le proposte sono ora di più ampio respiro.

Senza dubbio, siamo di fronte ad una reazione per il ritardo — che sottolineiamo — con cui il Governo ha affrontato organicamente tali problemi; tuttavia, da questo fatto a mettere in ginocchio il paese a mio avviso ce ne corre. Noi abbiamo bisogno di invitare il Governo, il ministro, il Consiglio di gabinetto, a verificare se sia possibile riannodare la trattativa su alcuni punti centrali, per consentire al paese di non avviarsi verso danni più ingenti. Vale la pena di sottolineare il seguente aspetto a noi stessi: la FIAT arresterà la produzione per un giorno, sono presenti difficoltà nell'approvvigionamento di benzina e noi sappiamo che l'automobile, oggi, è un mezzo di trasporto non già aristocratico, bensì utilizzato da milioni di persone, quindi di lavoratori.

Ritengo che, in questo senso, occorra un intervento; mi chiedo, signor ministro, se stante la situazione non sia opportuno interessare anche le confederazioni sindacali, perché quando si blocca l'attività della FIAT, quando viene meno il rifornimento dei generi alimentari o dei distributori di benzina, non si è più in presenza di un fatto settoriale. Di conseguenza, mi auguro che le prossime ore

possano essere spese per un ulteriore confronto; non so se si possa passare — perché ormai la situazione è grave — da incontri informali ad incontri formali al fine di precisare di nuovo le responsabilità e, quindi, di verificare se vi siano margini per ulteriori soluzioni: in ogni caso, non possiamo lasciare inalterato questo stato di cose che, a mio giudizio, se permarrà immutato, potrà travolgerci. Allora, non sarà più in discussione la piattaforma per le organizzazioni che hanno partecipato alla trattativa, ma verranno coinvolte responsabilità politiche e sindacali più ampie. Mi auguro che anche dalla nostra Commissione vengano un invito ed un sostegno al ministro affinché questa situazione, che tutti rileviamo con grande senso di responsabilità, possa essere sbloccata per avviare davvero un processo di ristrutturazione, indispensabile ed irreversibile soprattutto in considerazione della necessità di attrezzare questa parte del settore dei trasporti in vista del confronto europeo: noi sappiamo, infatti, che nell'attuale condizione di divisione e di arretratezza importanti quote di attività sono già assorbite da aziende straniere. Siamo in presenza, pertanto, di un fatto rilevante, che va al di là di una trattativa settoriale, poiché investe il problema più generale delle infrastrutture nel settore dei trasporti del nostro paese, problema legato all'economia ed anche — dobbiamo purtroppo dirlo — all'ordine pubblico.

GASTONE SAVIO. Ringrazio il ministro per aver accettato di informare la Commissione con dovizia di particolari e grande tempestività sui fatti che si stanno svolgendo. Abbiamo appreso qual è stata la piattaforma che ha dato l'avvio — e che, in un certo senso, ha portato alla sua conclusione — a questa trattativa importante, relativa ad un settore delicato, della quale sono stati investiti per un tempo abbastanza lungo il ministro ed il ministero. Noi oggi siamo di fronte ad alcuni effetti che stiamo verificando nei fatti; il giudizio di merito che possiamo esprimere — anche per le difficoltà che il

nostro paese sta affrontando dal punto di vista economico e, soprattutto, sotto il profilo della finanza pubblica — a mio avviso deve essere positivo, perché la stragrande maggioranza delle organizzazioni del settore aveva considerato la piattaforma idonea (sia pure con le riserve necessarie e di prospettiva) ad un riesame di tutta la problematica concernente la questione dell'autotrasporto. È evidente che i punti ritenuti insufficienti da parte delle quattro organizzazioni che hanno deciso di operare il fermo fanno assumere all'intera vicenda carattere di notevole gravità, per le implicazioni che ne sono derivate dal punto di vista della produzione industriale e da quello dei servizi, ma ancora di più in relazione a quanto potrebbe accadere in ordine al rifornimento delle riserve alimentari.

Tutta questa vicenda lascia certamente aperte questioni inquietanti, perché va nel senso di limitare la possibilità da parte dei trasportatori che lavorano in proprio di operare e di avere la strada aperta ai traffici ed ai commerci; ciò per colpa non delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero, ma sovente di coloro che « prendono la mano » e si fanno parte estremamente diligente affinché le cose riescano.

Sotto questo profilo, se da un lato dobbiamo riconoscere che il Governo, soprattutto per quanto riguarda la carenza di strutture nel nostro paese, ha effettuato un'inversione di tendenza — ed in proposito intendo esprimere un giudizio positivo a nome del gruppo della democrazia cristiana — che ci avvicina, certo non immediatamente, ma in tempi medi...

GIANNI WILMER RONZANI. Sì, ma con quattro anni di ritardo! Lo abbiamo richiesto cento volte e ci avete risposto « picche » durante la discussione della legge finanziaria! Era evidente che saremmo giunti a tal punto!

GASTONE SAVIO. Ma tutto questo oggi esiste e non possiamo dire...

GIANNI WILMER RONZANI. Si è reso necessario il fermo!

GASTONE SAVIO. Ciò è stato effettuato prima del fermo; vi è stato il coinvolgimento di quattro ministri, si è affrontato il discorso relativo alla questione del prepensionamento dei lavoratori autonomi, che oggi rappresenta un aspetto importantissimo, in quanto consentirà di riorganizzare il settore. Tuttavia, il Governo deve valutare la possibilità di raggiungere ulteriori mediazioni — e mi pare che il ministro non l'abbia taciuto — anche in considerazione dei colloqui che ogni giorno hanno luogo con le varie organizzazioni. Mi sembra che le stesse organizzazioni sindacali si siano fatte carico di perseguire una mediazione per risolvere nel senso più positivo la problematica dell'autotrasporto, sulla quale il Governo ha compiuto uno sforzo non indifferente.

Ritengo vi sia oggi l'intenzione (e non potrebbe essere diversamente, perché non siamo in grado di risolvere tutto immediatamente con la « bacchetta magica ») di pervenire alla ristrutturazione generale del settore del trasporto, del quale l'autotrasporto rappresenta una parte fondamentale, per ottenere un risultato che ci avvicini all'Europa del 1993.

Auspichiamo, quindi, che sia volontà di tutti quella di portare a conclusione una vicenda che ha suscitato preoccupazione nell'intera nazione; un fermo così prolungato può avere la conseguenza di allargare ad altri settori quelle che possono essere definite « proteste nella protesta ». Ci auguriamo, inoltre, che questi colloqui diventino più serrati e che si trovi l'opportunità di formalizzarli, eventualmente dopo che il Consiglio di gabinetto avrà individuato elementi di ulteriore mediazione, affinché tutta questa vicenda rimanga solo un episodio, pur sempre grave, ma riconducibile alla dialettica esistente in un paese libero tra forze contendenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Savio. Poiché non vi sono altri iscritti a

parlare, do la parola al ministro per la replica.

CARLO BERNINI, *Ministro dei trasporti*. Ringrazio gli onorevoli Garavini, Maccheroni e Savio per i loro interventi. Innanzitutto, faccio presente all'onorevole Garavini che comprendo e non sottovaluto la sua proposta — che del resto mi era già nota — di trovare una soluzione prima del termine della protesta mediante una convocazione delle associazioni di categoria; se ho ben compreso, essa è frutto anche della sua lunga esperienza in materia.

Debbo peraltro osservare che permangono seri problemi di metodo, di interferenza e di merito. Le conversazioni informali probabilmente producono più risultati sul piano del merito, anche se la distanza reale al termine della vertenza era del seguente ordine: noi avevamo messo sul tavolo un « ristoro » di 200 miliardi annui per tre anni, mentre le associazioni degli autotrasportatori chiedevano, quanto meno nella fase finale, 1.200 miliardi annui. I calcoli sono stati effettuati dalle associazioni, perché noi alcune volte non ne abbiamo il tempo, altre volte non ne siamo capaci; la distanza era, comunque, reale. Le difficoltà di questo tipo, evidentemente, non sono poche.

Desidero aggiungere che la rinuncia alla richiesta di diminuzione del prezzo del gasolio (ne abbiamo preso atto) va accolta con due temperamenti che occorre considerare: in primo luogo, tale richiesta è stata comunque avanzata, anche se diluita nel tempo, ed esiste una politica di rientro per l'armonizzazione comunitaria; in secondo luogo, quando si perviene ad una diminuzione del prezzo del gasolio, il comparto dell'autotrasporto ne beneficia in misura inferiore ad un quarto; quindi, con una manovra, per esempio, da 1.000 miliardi, 250 vanno a vantaggio degli autotrasportatori.

Come ho già affermato, io comprendo, non sottovaluto. Onorevole Garavini, mi consenta di dirle che evidentemente, quando si parla di conversazioni, esse sono rivolte ad un obiettivo. Tra paren-

tesi, rientra nella migliore tradizione il fatto che al terzo giorno del fermo compaiano i segnali della trattativa; non è certamente una novità.

Permangono, tuttavia, problemi di metodo, oltretutto di merito, in ordine al rapporto con le diverse componenti della categoria.

Nelle prossime ore non lasceremo nulla di intentato affinché la conclusione del fermo possa essere anticipata, cercando di superare definitivamente le difficoltà emerse. Ripeto, non tralascieremo nulla, né di giorno né di notte!

All'onorevole Garavini devo inoltre dire con molta franchezza che non condivido la sua analisi. Il ministero non ha assolutamente puntato alla divisione della categoria; va considerato, piuttosto, che tale situazione rappresenta una realtà, determinata essenzialmente dal contrasto tra interessi concorrenti. In particolare, si registra una notevole difficoltà a sostenere i piccoli operatori, dal momento che il modello da perseguire coinvolge quelli più grandi, che, in caso contrario, sarebbero inesorabilmente cancellati.

Vorrei sottolineare che, in virtù della presentazione di una proposta organica, per la prima volta al tavolo della trattativa ha partecipato uno schieramento unitario, situazione che non si era mai registrata nella storia dell'autotrasporto nel nostro paese. La successiva rottura, da noi certamente non auspicata, è stata determinata non da valutazioni di carattere politico, ma dalla discussione su un dato quantitativo rispetto al quale il Governo avverte obiettive difficoltà, talmente obiettive che molte associazioni, comprese le confederazioni sindacali, hanno riconosciuto che la prevista disponibilità finanziaria era da considerarsi congrua ai fini di un positivo avvio della nuova politica.

Inoltre, vorrei chiarire che non abbiamo mai puntato sul trasporto in conto proprio, dal momento che la risoluzione del problema generale non va certo in questa direzione. Dirò di più: in considerazione della specializzazione delle attività economiche, il trasporto per conto terzi è destinato, a mio avviso, ad incrementarsi, dal momento che ogni impresa

tende a concentrare le proprie risorse sulla specifica attività cui si dedica in via principale, delegando ad altri il trasporto delle merci.

Quanto al ritardo nell'intervento, vorrei chiarire che la battaglia per evitare il « fermo annunciato » non è certo stata intempestiva. In particolare, se vi sono stati ritardi nella risposta governativa, essi sono dipesi dalla necessità di « compattare », in condizioni unitarie, il fronte degli autotrasportatori. Si tratta di un'impresa davvero ardua, in considerazione dei contrastanti interessi espressi dalla categoria.

All'onorevole Maccheroni desidero chiarire che il sindacato è coinvolto in questa vicenda sotto un duplice profilo, cioè sia come soggetto ammesso al tavolo della trattativa (nel cui ambito ha riconosciuto l'utilità delle proposte del Governo), sia come forza rappresentativa di interessi più generali, impegnata nel tentativo di realizzare condizioni di agibilità per una riapertura della trattativa stessa. Si tratta di un aspetto non misterioso, del quale abbiamo dato atto pubblicamente. Aggiungo, anzi, che i sindacati confederali incontrano le medesime obiettive difficoltà del Governo.

Vorrei informare la Commissione che il Consiglio di gabinetto è stato convocato per il prossimo venerdì con un ordine del giorno dedicato a problemi diversi da quello in esame. È ovvio, tuttavia, che se la situazione dell'autotrasporto dovesse permanere nei termini attuali, risulterebbe difficile immaginare che il Consiglio non se ne occupi.

In conclusione, ho il dovere di indicare alla Commissione alcune prospettive sulle quali è opportuno concentrare la nostra attenzione. Innanzitutto, pur senza assumere le vesti di poliziotto, dal momento che sono stato chiamato a svolgere le funzioni di ministro dei trasporti e non intendo entrare in concorrenza con altri colleghi

GIANNI WILMER RONZANI. Anche perché sarebbe difficile battere l'onorevole Cristofori in quest'impresa!

CARLO BERNINI, *Ministro dei trasporti*.
In realtà, alludevo al ministro Gava.

Invito la Commissione a non sottovalutare il problema dell'ordine pubblico, che io stesso, in riferimento alla forma di protesta in atto, ho riconosciuto essere stato lesa in minor misura rispetto a precedenti situazioni. Si tratta di una questione che permane in modo diffuso e grave ed alla quale occorre dedicare particolare attenzione, anche alla luce delle intimidazioni poste in essere da alcuni lavoratori del settore nei confronti di altri colleghi.

Il secondo aspetto sul quale intendo richiamare l'attenzione è rappresentato dagli effetti che tale situazione provoca sulla collettività.

Credo molto nell'efficacia della nostra proposta politica, non certo per un vezzo elogiativo rispetto al Governo, ma perché, per la sostanza e per il metodo del confronto che è stato avviato, essa ha rappresentato il vero punto di riferimento in base al quale abbiamo più volte ricostruito l'unità. Il mio tentativo nell'attuale fase è volto a ricostituire un consenso generale su questa politica, pur con aggiustamenti e miglioramenti che, intendo sottolinearlo, sono nella realtà delle cose ed ai quali avremmo proceduto anche se il fermo dell'autotrasporto non

fosse stato disposto. Per determinare una nuova politica, in definitiva, tale agitazione non è stata certo necessaria, anche se potrebbe risultare utile per agevolarne la realizzazione, nel pieno rispetto di tutti gli apporti sociali e democratici che potranno intervenire.

Concludo, ribadendo che non lasceremo nulla di intentato affinché si realizzino le condizioni per anticipare, ove possibile, la sospensione della protesta in atto.

PRESIDENTE. A nome della Commissione, ringrazio il ministro anche per la disponibilità manifestata a realizzare, nel periodo che ci separa dalla conclusione della protesta in atto, il tentativo di creare una situazione di sostanziale unità sulla linea politica proposta dal Governo.

La seduta termina alle 10,5

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 19.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

*SEGUONO
CONVOCAZIONI*

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
sulla condizione giovanile**

—*—

Martedì 20 marzo

(Via del Seminario, 76 – Aula II Piano)

ORE 14,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

—*—

Venerdì 16 marzo

(Via del Seminario, 76 - Aula V Piano)

ORE 9,30

Seguito della discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente sul caso Ustica nella seduta del 14 febbraio 1990.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Martedì 20 marzo

(Via del Seminario 76 - Aula III Piano)

ORE 15

1) Audizione dell'onorevole Vincenzo Scotti:

dal 6 maggio 1982 all'8 agosto 1983 ministro dei beni culturali ed ambientali e - dal 1° dicembre 1982 - ministro del lavoro e della previdenza sociale (interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981);

dal 4 agosto 1983 al 26 marzo 1984 ministro per il coordinamento della protezione civile (completamento delle iniziative avviate dal commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e gestione stralcio dei fondi assegnati a quest'ultimo; e - dal 9 agosto 1983 - interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981).

2) Comunicazioni del Presidente.

* * *

Mercoledì 21 marzo

(Via del Seminario 76 - Aula III Piano)

ORE 8,30

Gruppo di lavoro n. 3: emergenza, ricostruzione edilizia e opere pubbliche.

1) Primi riscontri delle indagini svolte dalla Guardia di finanza.

2) Impostazione dei capitoli della relazione.

* * *

Giovedì 22 marzo

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 8,30

Ufficio di Presidenza.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Martedì 20 marzo

(Palazzo S. Macuto – Aula II Piano)

ORE 16,30

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Audizione dei rappresentanti della FLAI CGIL, FISBA CISL e UISBA
UIL.

* * *

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Venerdì 16 marzo**

	<i>Pag.</i>
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	IV
ORE 9,30 - Plenaria.	

Martedì 20 marzo

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	III
ORE 14,30 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	V
ORE 15 - Audizione.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SO- CIALE	VII
ORE 16,30 - Ufficio di Presidenza.	

Mercoledì 21 marzo

Pag.

—

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .

V

ORE 8,30 - Gruppo di lavoro.

Giovedì 22 marzo

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .

VI

ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.